

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	84
DIFESA (IV)	»	95
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	104
FINANZE (VI)	»	117
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	180
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	187

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 55.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	193
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	214
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	230
AFFARI SOCIALI (XII)	»	237
AGRICOLTURA (XIII)	»	243
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	247
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	250
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	251
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	253
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	255

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo) (Parere alla Commissione XIII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

La seduta comincia alle 13.20.

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla Commissione XIII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, illustra il provvedimento, evidenziando che in generale lo stesso è redatto secondo una buona tecnica legislativa. Rileva che è indice di cura nell'istruttoria legislativa l'aver acquisito un parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato; dà quindi conto di alcuni elementi di qualità della legislazione che formano oggetto di appositi rilievi nella proposta di

parere che sottopone al Comitato. In risposta a richieste di chiarimenti, rende ulteriori precisazioni.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3104 e rilevato che:

il decreto-legge si compone di sette articoli, dei quali sei di contenuto sostanziale e uno relativo all'entrata in vigore;

la relazione illustrativa evidenzia che in relazione agli articoli 2 e 3 è stato acquisito il parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990: ciò è indice di cura nell'istruttoria legislativa;

in due punti il preambolo del decreto, in modo inusuale, non evidenzia il carattere *straordinario* delle circostanze di *necessità e urgenza* che giustificano l'adozione del decreto-legge, come invece richiede l'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano « l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione »; il sesto capoverso, infatti, fa

riferimento alla sola « necessità » e il settimo capoverso richiama « la necessità e l'urgenza »;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il decreto-legge presenta un contenuto omogeneo, intervenendo, come si evince dal paragrafo relativo al contenuto, su taluni settori di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: il passaggio dalle quote di produzione alla libera concorrenza nel settore lattiero-caseario; i requisiti per la costituzione delle organizzazioni interprofessionali; interventi a favore del settore olivicolo-oleario; l'accesso al fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali; soppressione della gestione commissariale *ad acta* relativa alle attività svolte dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD); del complesso delle misure si dà conto sia nel titolo sia nel preambolo del decreto;

sul piano dei rapporti con la normativa vigente:

l'articolo 2, commi 2 e 3, nell'introdurre disposizioni sui rapporti contrattuali nel settore lattiero-caseario, innova in modo permanente le previsioni dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale reca una disciplina generale dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari; tale intervento modificativo avviene:

al comma 3, correttamente, sotto forma di novelle,

al comma 2, invece, in maniera non testuale: sarebbe opportuno formulare anche le disposizioni del comma 2 sotto forma di novelle legislative al predetto articolo 62;

l'articolo 2, comma 4, nell'estendere le finalità del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario, modifica la legge n. 190 del 31 dicembre 2014; l'in-

tervento su norme di recente approvazione è una circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

l'articolo 2, comma 10, abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, sul riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, senza intervenire sull'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005, il quale dispone che le intese di filiera possano « essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 »;

l'articolo 5, comma 2, « anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 » (che fissa « il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso »), consente alle Regioni di deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi:

a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per gli eventi atmosferici verificatisi « nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto » (comma 1), e

b) nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente all'entrata in vigore del decreto, « entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee »;

in questo modo, da un lato, il decreto retroagisce, riaprendo i termini per avvertibilità atmosferiche verificatesi fin dal 1° gennaio 2014, dall'altro, con riguardo alle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali, detta una norma a regime integrando in via non testuale la disciplina dettata dal citato articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sulla quale invece si dovrebbe intervenire mediante novelle;

sul piano della correttezza della formulazione:

l'articolo 2, comma 1, reca una previsione di dubbia portata normativa in quanto indica le finalità per le quali si introduce una modificazione al decreto-legge n. 49 del 2003;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, il comma 2, che incide in modo non testuale sull'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, dovrebbe essere riformulato in termini di novella;

con riferimento all'articolo 2, comma 10, che abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998, si dovrebbe assicurare il coordinamento con l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2005;

all'articolo 5, con riferimento al comma 2 (che – relativamente alle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali – incide in modo permanente sull'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004), si dovrebbe effettuare un coordinamento esplicito, anche mediante modificazioni testuali, con la disposizione del 2004;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa delle dichiarazioni di finalità di cui all'articolo 2, comma 1. »

Aniello FORMISANO, *presidente*, ringrazia il relatore per il proficuo lavoro istruttorio.

Nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa (<i>Discussione e rinvio</i>)	6
7-00552 Rizzo: Su alcune limitazioni per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione della difesa (<i>Discussione e rinvio</i>)	9

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa.

(Discussione e rinvio)

Elio VITO, *presidente*, segnala che la risoluzione riprende i contenuti della petizione n. 521 del 2014 del signor Simone Donazio, esaminata da queste Commissioni lo scorso 3 giugno 2014, nonché i contenuti della petizione n. 751 del signor Maurizio Taccola, assegnata alla sola Commissione Difesa.

Avverte, quindi, che l'onorevole Basilio ha sottoscritto la risoluzione in discussione.

Gianluca RIZZO (M5S), introducendo la discussione, sottolinea che la presentazione, da parte del suo gruppo, della risoluzione in titolo è coerente con l'obiettivo che il Movimento 5 Stelle si è prefisso fin dall'inizio, vale a dire quello di essere sempre dalla parte dei cittadini, di ascoltare le loro richieste e, dove si manifesti la necessità di rivendicare un diritto, di portare la loro voce all'interno delle istituzioni.

Venendo al merito specifico della risoluzione, chiarisce che la questione posta con l'atto riguarda gli ex carabinieri ausiliari, le cui richieste sono inascoltate da dieci anni a questa parte.

Ricorda che, in seguito alla sospensione del servizio di leva, disposta con la legge n. 226 del 2004, e al giuramento del 21 gennaio 2005 alla scuola di Fossano e del successivo 28 gennaio in quella di Benevento, sono definitivamente terminati i corsi per carabinieri ausiliari. La citata legge ha creato una forte disparità di trattamento tra chi aveva svolto il servizio militare nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica e chi invece aveva prestato servizio come carabiniere ausiliario. In-

fatti, ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 226 del 2004, il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è stato riservato ai volontari di Esercito, Marina e Aeronautica in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo. Nulla è stato previsto, invece, per chi aveva prestato servizio nell'Arma dei carabinieri.

Rileva che, tuttavia, a distanza di tanto tempo, ci sono ancora oggi persone che non si arrendono, come il signor Maurizio Taccola e il signor Simone Donazio, presentatori delle due petizioni richiamate dal presidente, con le quali si chiede al Parlamento di assicurare la giustizia e l'equità di trattamento tra categorie di cittadini che versano in condizioni analoghe.

Ciò premesso, fa presente che la risoluzione in titolo prevede impegni per il Governo tesi in sostanza a far venire meno questa discriminazione tra cittadini, frutto di un errore, se non addirittura di una precisa volontà in tal senso. Gli ex carabinieri ausiliari, che sono oggi tutti al disopra dei trenta anni di età, non possono infatti accettare che lo Stato si sia dimenticato di loro e chiedono di avere le stesse possibilità che sono state offerte agli altri giovani che hanno servito la patria nelle altre Forze armate.

In questo senso, la risoluzione chiede al Governo di prevedere l'inserimento nel S.I.L.D. (Sistema informativo lavoro difesa), la banca dati dei lavoratori del comparto, dei nominativi di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri come ausiliari e si sono congedati senza demerito. La risoluzione chiede, inoltre, che gli ex carabinieri ausiliari possano essere ammessi ad una specifica riserva nei concorsi per il pubblico impiego; che possano ottenere – per facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro – percorsi formativi o di apprendistato, in linea anche con il Libro bianco per la difesa; e che possano vedere riconosciuti i titoli per la idoneità a guardia particolare giurata e per l'iscrizione al-

l'albo prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ricorda che la legge 23 agosto 2004, n. 226, nell'abolire il servizio militare di leva e nel professionalizzare le Forze armate, ha istituito, all'articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le figure professionali del volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) e in ferma prefissata quadriennale (VFP4), abrogando le figure del volontario in ferma breve (VFB) e del volontario in ferma annuale (VFA). A seguito della sospensione della leva obbligatoria, l'Arma dei carabinieri non ha più reclutato carabinieri ausiliari che, di fatto, seppur arruolati su base volontaria, assolvevano a una ferma di leva del tutto assimilabile a quella del volontario in ferma annuale.

Tanto chiarito, per affrontare nel merito le questioni poste con l'atto di indirizzo in titolo, ritiene opportuno evidenziare che la figura del volontario in ferma prefissata e quella del carabiniere ausiliario rispondono a diverse esigenze e sottendono profili giuridici e di reclutamento distinti. In particolare, il volontario, a differenza del carabiniere ausiliario, è un soggetto completamente svincolato dagli obblighi derivanti dalla coscrizione obbligatoria, mentre, come anticipato, a seguito alla sospensione del servizio militare obbligatorio in Italia non è stato più possibile arruolare carabinieri ausiliari.

Sottolinea, inoltre, che il reclutamento del volontario avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, mentre per diventare carabiniere ausiliario era sufficiente manifestare, in sede di arruolamento alla leva, una generica adesione di preferenza. Infine, il volontario per essere ammesso alla successiva ferma prefissata quadriennale deve partecipare a un ulteriore concorso pubblico, per titoli ed esami, per il quale, peraltro, è richiesto il possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale prevista per il volontario in servizio permanente. Il carabiniere ausiliario, invece, al termine della ferma di leva, poteva

permanere in servizio a domanda in qualità di carabiniere effettivo, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche, previo accertamento del grado di preparazione culturale e professionale (basato su test) e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare.

Delineate le differenze che contraddistinguono la figura del volontario da quella del carabiniere ausiliario, evidenzia, sul piano del diritto positivo, che l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come novellato dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, stabilisce che «le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità che individuano i beneficiari sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma».

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 1014 del codice, anch'esso novellato dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, questo contiene un'esplicita riserva di posti nel pubblico impiego a favore, in via esclusiva, «dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente».

Un'ultima notazione riguarda, infine, la figura del volontario in ferma breve che può considerarsi una prima figura di militare professionale, intermedia tra i volontari in ferma prefissata annuale e i volontari in ferma quadriennale attuali. Infatti, tali volontari arruolati a partire dal 1998 e fino al 2005 sono stati i primi volontari reclutati tramite bando pubblico, con un iter concorsuale selettivo analogo a quello dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

Ciò premesso, ritiene opportuno precisare che l'Arma dei carabinieri, al fine di incentivare il transito dei carabinieri nel servizio permanente, ha adottato diverse misure. In particolare, ha promosso nel

triennio 2002/2004, a seguito della sospensione della leva obbligatoria, le immissioni dei carabinieri ausiliari nella ferma quadriennale, assegnando il 30 per cento di tutti gli arruolamenti ordinari, nonché eventuali posti riservati ai volontari delle Forze armate, qualora non coperti. Ha sostenuto nel biennio 2005-2006 il transito in ferma quadriennale di quasi tutti i carabinieri ausiliari prossimi al congedo. Ha proposto e ottenuto, nel 2005, nell'ambito delle assunzioni destinate al cosiddetto «carabiniere di quartiere», che l'incremento organico di 700 unità avvenisse mediante arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale da attingere, esclusivamente, dai carabinieri ausiliari in servizio/congedo.

Riassumendo, rileva che le iniziative richieste al Governo con l'atto di indirizzo in titolo non appaiono in linea con l'impianto della professionalizzazione dello strumento militare, che impernia sui volontari delle Forze armate l'alimentazione sia dei propri ruoli che di quelli delle Forze di polizia. Tali iniziative propongono di equiparare la figura dell'ausiliario delle Forze di polizia a quella del volontario delle Forze armate, istituite per fronteggiare esigenze diverse e per questo aventi natura e funzioni differenti; e risultano in contrasto con la vigente normativa che, contrariamente a quanto sostenuto dagli onorevoli proponenti e per quanto argomentato, non contempla la possibilità per la figura dell'ausiliario di usufruire di quei benefici che la legge, in via espressa, riserva alla figura del volontario.

Con riferimento all'impegno indicato nell'atto di indirizzo di cui alla lettera a), fa presente che il sistema informativo lavoro e difesa (SILD) è un portale creato dal Ministero della difesa con il compito di porre i volontari in servizio o in congedo, attraverso un percorso strutturato, nelle migliori condizioni per una ricerca attiva di occupazione nel mondo del lavoro. Per tali motivi il relativo impegno non è accoglibile. Parimenti non accoglibili ap-

paiono gli impegni di cui alle lettere *b*) e *c*), per quanto detto sopra. Per quanto riguarda invece l'impegno di cui alla lettera *d*), osserva che il relativo obbligo riguarda peculiari competenze del Ministero dell'interno.

Al riguardo, chiarisce che detto Dicastero ha comunicato che, in relazione al riconoscimento ai volontari di truppa, congedati senza demerito, dei titoli e dei requisiti minimi professionali e di formazione di cui all'articolo 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'idoneità a guardia particolare giurata, è in via di definizione il previsto decreto ministeriale per l'individuazione dei citati requisiti e che è già allo studio, unitamente ai competenti uffici del Ministero della difesa, un percorso preferenziale per i citati volontari.

Relativamente, invece, al riconoscimento dell'idoneità di questi ultimi per l'iscrizione all'Albo prefettizio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2009, ritiene che, attesa la specificità del programma formativo previsto per gli operatori addetti ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo, questa formazione non possa essere assorbita dalla pregressa esperienza maturata nelle Forze armate, trattandosi di profili sostanzialmente diversi. Conseguentemente, dichiara che il relativo impegno è per il Governo accoglibile nella parte relativa all'individuazione dei requisiti professionali per l'idoneità a guardia particolare giurata, mentre non è accoglibile per quanto riguarda l'iscrizione all'albo prefettizio.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ritiene che l'acquisizione di un contributo conoscitivo da parte di esperti possa essere utile per fare chiarezza sulle perplessità evidenziate dal rappresentante del Governo.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00552 Rizzo: Su alcune limitazioni per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione della difesa.

(Discussione e rinvio)

Elio VITO, *presidente*, avverte che la deputata Basilio ha sottoscritto la risoluzione in discussione.

Gianluca RIZZO (M5S) spiega che la risoluzione in titolo intende portare all'attenzione del Governo e delle Commissioni la condizione in cui si trovano molti giovani in Italia, più di quanti ci si potrebbe aspettare. Sono infatti migliaia coloro che, pur avendo superato i trent'anni di età, rivendicano il diritto di partecipare ai concorsi pubblici nel comparto difesa e sicurezza. Sono giovani che potrebbero garantire rendimenti e risultati pari a quelli di coloro che hanno anche dieci anni in meno e che nondimeno non possono partecipare ai concorsi pubblici perché hanno superato l'età massima oltre la quale la partecipazione a tali concorsi non è consentita.

Rileva che discriminare, ai fini dell'inserimento lavorativo, coloro che hanno superato una certa soglia d'età e che vogliono mettersi in gioco in nuove esperienze lavorative è — tra l'altro — in contrasto con principi di diritto europeo, anche recepiti nel nostro ordinamento: ricorda in particolare il decreto legislativo n. 216 del 2003, attuativo della direttiva europea n. 78 del 2000 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La normativa dell'Unione europea evidenzia il principio di parità di trattamento e tutela il cittadino europeo contro ogni forma di discriminazione, fondata sulla razza, sulla religione, sull'età, sulla disabilità e sull'orientamento sessuale.

A sua volta, il Trattato di Amsterdam, introducendo l'articolo 13 nel Trattato istitutivo della Comunità europea, ha conferito al Consiglio europeo il potere di adottare « i provvedimenti opportuni per

combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali». Nello stesso senso si orienta, infine, l'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorda poi che la Corte di giustizia dell'Unione europea – con la sentenza del 13 novembre 2014 sulla causa C-416/13, che ha visto contrapposto un cittadino spagnolo al municipio di Oviedo – è intervenuta sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, precisando che le norme del diritto europeo devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che fissi a trenta anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della polizia locale. La Corte di giustizia europea, pur riconoscendo che la natura di alcune funzioni degli agenti di polizia locale può richiedere un'idoneità fisica particolare, evidenzia che nulla dimostra che le specifiche capacità fisiche richieste per l'esercizio di tale attività lavorativa siano necessariamente collegate a una determinata fascia di età e non sussistano, invece, nelle persone che abbiano superato i trent'anni.

Ricorda che l'Italia prevede limiti di età bassissimi per il volontariato nell'Esercito, requisito fondamentale per il passaggio negli altri corpi civili o militari del comparto sicurezza difesa: cosa che si evince ancor di più se si confronta la legislazione italiana con quella di altri Paesi, non solo europei.

Precisa che la risoluzione in discussione mira a creare corsie preferenziali per qualcuno, ma a liberare dalle catene della discriminazione un'intera generazione, la quale rivendica il diritto di avere la possibilità di prestare servizio per il Paese, nella certezza che l'età biologica non costituisca l'unico fattore di merito e di valore. Per questo la risoluzione chiede che il Governo intervenga sulle normative che disciplinano la partecipazione ai concorsi pubblici nel comparto difesa e sicurezza, per rimuovere i limiti di età e le

riserve di posti che direttamente o indirettamente impediscono agli ultratrentenni di partecipare ai concorsi pubblici.

In conclusione, chiede che le Commissioni svolgano anche alcune audizioni per l'approfondimento delle questioni poste dalla risoluzione.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ricorda che l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede la possibilità, per le singole amministrazioni, di fissare per la partecipazione ai concorsi pubblici, con propri regolamenti, limiti di età connessi alla natura del servizio e a oggettive necessità dell'amministrazione stessa. Le disposizioni che stabiliscono limiti di età per l'accesso al pubblico impiego di cui con la risoluzione in titolo si chiede la modifica o l'abrogazione e le disposizioni relative alle carriere militari appaiono coerenti con la normativa dell'Unione europea.

Il requisito generale di accesso al pubblico impiego è fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, all'articolo 2, stabilisce diciotto anni quale limite minimo di età. Risulta, invece, implicitamente abrogato il limite massimo di età di quaranta anni stabilito dal medesimo articolo 2, atteso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età « salvo deroghe, dettate da regolamenti delle singole amministrazioni, connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione ».

Osserva che il predetto comma 6 è coerente con la direttiva 2000/78/CE, la quale contempla la possibilità di stabilire una differenza di trattamento in base all'età, senza che questa costituisca una discriminazione, anche per ciò che concerne l'accesso alle carriere militari, per le quali sono stabiliti determinati limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici.

D'altronde, la peculiarità dell'ordinamento delle Forze armate è in piena aderenza con il principio già contenuto nell'articolo 3, comma 1, del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui il personale militare e delle Forze di polizia di Stato rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

Ciò premesso, osserva che l'abrogazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi nelle carriere iniziali delle varie categorie del personale militare – ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa – potrebbe comportare un invecchiamento dello strumento militare a discapito della funzionalità delle Forze armate: l'assunzione di personale ormai non più giovane nei ranghi del comparto Difesa risulterebbe non in linea con l'esigenza imprescindibile di disporre di personale giovane dei ruoli base, operativamente impiegabile in territorio nazionale e nelle operazioni internazionali.

Ricorda che gli articoli 703, 2199, 2200 e 2201 del codice dell'ordinamento militare rappresentano l'asse portante del processo di professionalizzazione delle Forze armate, portato a definitivo compimento dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, poi confluita nel richiamato codice. Il meccanismo transitorio, di cui agli articoli 2199, 2200 e 2201 del citato codice, prevede una riserva assoluta (100 per cento) dei posti, fino al 31 dicembre 2015, in favore dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e dei volontari in ferma prefissata di 4 anni (VFP4), in servizio e/o congedati senza demerito, nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, mentre, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, prevede una graduale apertura al reclutamento a tutti i giovani in possesso dei requisiti richiesti.

Ricorda che a regime, a partire dal 1° gennaio 2019, l'articolo 703 prevede la riserva di una percentuale di posti, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, per i volontari in ferma prefissata. L'abrogazione dei citati articoli – chiesta con gli impegni posti al Governo con la risoluzione in discussione – minerebbe non solo il meccanismo di alimentazione armonico dei ruoli iniziali delle Forze armate e delle Forze di polizia, ma anche le basi dell'at-

tuale modello professionale, già soggetto, negli ultimi anni, a significative riduzioni e riorganizzazioni, per le note misure di carattere finanziario.

Rileva, infine, che la rinuncia alla vigente disciplina in materia di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, significherebbe il crollo delle legittime aspettative occupazionali di decine di migliaia di giovani volontari in ferma prefissata delle Forze armate, che costituiscono oggi l'unico bacino di riferimento per le citate Forze di polizia.

A tale riguardo, rinvia alla sentenza Wolf (C-229/08) della Corte di giustizia, secondo cui la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro non osta ad una normativa nazionale che fissi a trent'anni l'età massima di assunzione in casi particolari (quali ad esempio il servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco, considerato nella fattispecie) che richiedono capacità fisiche particolarmente elevate. Diversamente, la sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2014 (C-416/13), richiamata nella risoluzione in discussione, ha a oggetto il limite di età, fissato a trent'anni dalla normativa dello Stato spagnolo, per l'assunzione degli agenti della polizia locale. In tale differente fattispecie, la Corte di giustizia ha avuto modo di osservare che « l'intento di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia costituisce una finalità legittima ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ... è tuttavia necessario accertare se, fissando un tale limite di età, la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale abbia imposto un requisito proporzionato, vale a dire se il limite in parola sia idoneo a raggiungere l'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per conseguirlo ... In proposito si deve verificare se ... le capacità fisiche particolari richieste per l'esercizio della funzione di agente della polizia locale siano necessariamente collegate ad una fascia di età determinata e non sussistano nelle persone che hanno superato una certa età ».

Osserva che la Corte ha quindi concluso nel senso che lo Stato spagnolo ha imposto un requisito sproporzionato, in contrasto con la direttiva 2000/78/CE, rispetto alle mansioni assegnate agli agenti della polizia locale che non presuppongono determinate capacità fisiche.

In conclusione, rileva che, per quanto esposto, la normativa italiana, nella parte in cui stabilisce limiti di età per l'accesso alle carriere militari, in via generale e fatte salve le valutazioni caso per caso, non appare in contrasto con la normativa dell'Unione europea.

La stessa considerazione vale per i settori diversi da quello militare, per i quali è stato eliminato il limite massimo di età, ferma restando la possibilità per le singole amministrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo

127 del 1997, di introdurre, con propri regolamenti, particolari limiti di età per l'accesso ai pubblici impieghi connessi « alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione ».

Gianluca RIZZO (M5S) prende atto delle considerazioni espresse dal sottosegretario Alfano e prospetta l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Elio VITO, *presidente*, rileva che la richiesta di audizioni potrà essere valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-A	13
--	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 13 maggio 2015.

**Legge quadro missioni internazionali.
C. 45-933-952-1959-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
9.35 alle 10.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Atto n. 154)	14
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2015.

Audizione di rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito dell'esame dello Schema

di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Atto n. 154).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	15
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	30
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. Nuovo testo C. 2741 Scanu ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>) .	19
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	31
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ..	19
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	32
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	34
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (<i>Esame e rinvio</i>)	21
--	----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
---	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio. Doc. XXII n. 38 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
--	----

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 maggio 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.20 alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che il testo unificato in esame (C. 3008) è volto a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla revisione del reato di falso in bilancio.

Il provvedimento, composto di 12 articoli, si suddivide in due parti: la prima riguarda, in particolare, i reati contro la pubblica amministrazione (Capo I, articoli da 1 a 8); la seconda parte ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali (Capo II, articoli da 9 a 12). Quanto ai reati contro la pubblica amministrazione, l'articolo 1 del testo unificato in materia di pene accessorie, modifica: l'articolo 32-ter del codice penale, elevando a 3 e 5 anni i limiti di durata minima e massima dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (attualmente, un anno e tre anni); l'articolo 32-quinquies del codice penale, che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, per prevedere che tale pena accessoria nei confronti del dipendente di pubbliche amministrazioni consegue alla condanna alla reclusione non inferiore ai 2 anni (oggi è per pene non inferiori a 3 anni) per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; l'articolo 35 del codice pe-

nale, per aumentare il tempo minimo e massimo di durata della sospensione dall'esercizio di una professione (si passa, rispettivamente, dagli attuali 15 giorni e 2 anni a 3 mesi e 3 anni).

L'articolo 1 aumenta l'entità delle pene previste dal codice penale per una serie di reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione; in particolare, la pena massima per il peculato (articolo 314) è la reclusione a 10 anni e 6 mesi (oggi è 10 anni); la pena massima per la corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318) è la reclusione a 6 anni (oggi, è 5 anni); la pena per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319) diventa la reclusione da 6 a 10 anni (oggi da 4 a 8 anni); la pena per il reato di corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter) è la reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4 a 10 anni); per lo stesso reato, se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni (oggi da 5 a 12 anni) mentre se all'ingiusta condanna consegue la reclusione superiore a 5 anni o l'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni (oggi da 6 a 20 anni); infine, la pena per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*) diventa la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8 anni). Il medesimo articolo 1 introduce, inoltre, una nuova circostanza attenuante nell'articolo 323-*bis* c.p. che consente una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 318, 319, 319-*ter* e *quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale), si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

L'articolo 2 subordina, all'articolo 165 del codice penale, l'accesso alla sospensione condizionale della pena per un catalogo di reati contro la pubblica amministrazione (articoli 314, 317, 318, 319,

319-ter e quater, 320 e 322-bis del codice penale) al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno. L'articolo 3 del testo in esame modifica la fattispecie di concussione (articolo 317 del codice penale), ampliandone l'ambito soggettivo di applicazione per ricomprendervi anche « l'incaricato di un pubblico servizio », così tornando alla formulazione ante-legge Severino (legge n. 190 del 2012). L'articolo 4 inserisce nel codice penale l'articolo 322-quater che stabilisce che, con la sentenza di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di un pubblico servizio) a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di appartenenza, ovvero, in caso di corruzione in atti giudiziari, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. L'articolo 5 introduce un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa (articolo 416-bis del codice penale); in particolare, la reclusione minima e massima per i partecipanti è portata, rispettivamente, a 10 e 15 anni (attualmente va da 7 a 12). Analoghi aumenti sono previsti anche in relazione alle pene per i capi dell'associazione, per cui è stabilita la reclusione da 12 a 18 anni (ora da 9 a 14) nonché in caso di associazione « armata »; in relazione a queste ultime, si prevede la reclusione: da 12 a 20 anni per i partecipanti all'associazione (ora da 9 a 15 anni), da 15 a 26 anni per i capi dell'associazione (ora da 12 a 24 anni). L'articolo 6 modifica la disciplina del patteggiamento, per condizionare l'accesso al rito speciale, con riguardo ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la del codice penale, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

L'articolo 7 integra la formulazione dell'articolo 129 delle disposizioni di at-

tuazione del codice di procedura penale, ponendo in capo al PM che esercita l'azione penale per reati contro la pubblica amministrazione obblighi informativi nei confronti del Presidente dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).

L'articolo 8 modifica la citata legge Severino (legge n. 190 del 2012): attribuendo all'Autorità nazionale anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il cosiddetto Codice degli appalti (ad esempio, i contratti secretati); prevedendo obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, l'importo delle somme liquidate) nei confronti dell'Autorità nazionale anticorruzione; prevedendo analoghi obblighi informativi all'ANAC da parte dei giudici amministrativi quando, nelle controversie sull'aggiudicazione dell'appalto, rilevino anche sommariamente elementi di scarsa trasparenza delle procedure. Gli articoli 9 e seguenti riguardano la nuova disciplina delle false comunicazioni sociali; la novità principale è che il falso in bilancio torna ad essere un delitto per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa. La reclusione per le società quotate, in base al testo unificato, va da 3 a 8 anni (oggi è fra i 6 mesi e i 3 anni), mentre per le aziende non quotate va da uno a 5 anni (oggi la pena è l'arresto fino a due anni, ma vi sono casi di esclusione della punibilità, che sono cancellati dalla proposta di legge). Il testo prevede anche un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico delle società. Gli articoli 9 e 10 riguardano il falso in bilancio nelle società non quotate.

L'articolo 9 modifica l'articolo 2621 del codice civile, prevedendo alcune modifiche della fattispecie (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni) nonché stabilendo che il reato sia sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni (il limite di pena non consente l'uso delle intercettazioni). In base al vigente articolo 2621, invece, il

reato è punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a un massimo di due anni e la punibilità è esclusa se falsità e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene, oppure se determinano una variazione del risultato economico, al loro delle imposte, non superiore al 5 per cento, o del patrimonio netto non superiore all'1 per cento, o ancora se sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. In questi casi, scatta una sanzione amministrativa (da uno a cento quote), l'interdizione dagli uffici direttivi da sei mesi a tre anni, e da una serie di cariche societarie (come amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti con funzioni anche contabili). Ci sono però casi (articolo 10) in cui il provvedimento in esame prevede pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui all'articolo 2621: se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di sei mesi a un massimo di 3 anni (nuovo articolo 2621-*bis*); la lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa. La stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio. Lo stesso articolo 10, introducendo nel codice civile un nuovo articolo 2621-*ter*, prevede, poi, una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio. Vengono anche inasprite dall'articolo 12 le sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 (articolo 25-*ter*) a carico delle società per il falso in bilancio di cui all'articolo 2621 del codice civile (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 attuali); per il falso in

bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote.

L'articolo 11 modifica l'articolo 2622 del codice civile ovvero la disciplina del falso in bilancio nelle società quotate. L'articolo 2622 del codice civile riguarda attualmente il falso in bilancio in danno della società, dei soci o dei creditori e prevede una detenzione da sei mesi a tre anni. Il provvedimento riferisce l'illecito alle società quotate aumentando la pena (reclusione da 3 a 8 anni). Le principali novità consistono nel fatto che il falso in bilancio diventa reato di pericolo anziché (come ora) di danno, la procedibilità è d'ufficio (anziché a querela) e, come nel falso in bilancio delle società non quotate, scompaiono le soglie di non punibilità; anche qui è poi modificato il riferimento al dolo ed è eliminato quello all'omissione di « informazioni », sostituito da quello all'omissione di « fatti materiali rilevanti » (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene). Alle società quotate sono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Anche in tal caso, l'articolo 12 incrementa le sanzioni pecuniarie previste dal citato decreto n. 231 del 2001, che – per il falso in bilancio nelle società quotate – vanno da 400 a 600 quote (dalle attuali 150-330).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa

esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), con riguardo all'ordinamento penale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.

Nuovo testo C. 2741 Scanu ed abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*), che va nel senso da lui indicato nella relazione di ieri rispetto all'esigenza di chiarire le modalità del procedimento di riabilitazione previsto dal testo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Testo unificato C. 784 Bossa ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio.

Roberta AGOSTINI, *presidente e relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, sulla base delle considerazioni svolte nella seduta di ieri (*vedi allegato 3*).

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel condividere le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dalla relatrice, ritiene tuttavia che sarebbe opportuno inserire un'ulteriore osservazione, volta alla previsione, nell'ambito della procedura introdotta dal comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 — inserito dall'articolo 1, lettera d), del provvedimento in oggetto — dell'istituto della conferma preventiva. Precisa, quindi, che tale istituto consisterebbe in un onere per la madre che ha partorito un figlio in condizioni di anonimato, nel senso di attribuire a quest'ultima la facoltà, al compimento del diciottesimo anno di età del figlio, di ribadire la propria scelta. In caso di conferma, la predetta procedura non si attiverebbe; nel caso di inerzia da parte della donna, troverebbe applicazione il cosiddetto diritto di interpello da parte del figlio non riconosciuto alla nascita.

Fa presente che la previsione di tale istituto consentirebbe di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, bilanciando adeguatamente il diritto del figlio ad accedere alle informazioni sulle proprie origini con quello della madre a vedere tutelata la sfera della propria riservatezza.

Andrea GIORGIS (PD) chiede alla relatrice di riformulare l'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere, nei seguenti termini: «valuti la Commissione di merito se non sia necessario introdurre una disciplina transitoria idonea ad escludere effetti retroattivi lesivi del diritto alla riservatezza e della tutela dell'affidamento», in modo da tenere conto delle preoccupazioni, emerse dal dibattito di ieri, concernenti l'applicazione retroattiva della disciplina in oggetto.

Emanuele FIANO (PD) evidenzia la necessità di attenersi nel dibattito alle questioni di legittimità costituzionale, escludendo valutazioni di merito, pur riconoscendo la difficoltà di effettuare tale distinzione con riferimento alla materia oggetto del provvedimento in esame.

Celeste COSTANTINO (SEL), nel condividere la riformulazione del parere della relatrice avanzata dal collega Giorgis, ritiene inevitabile affrontare anche il merito di un provvedimento che cambia in corso le regole del gioco in una materia delicata come quella della tutela dell'anonimato.

Invita altresì la Commissione a tenere a mente che nel corso dell'esame in sede referente non sono state ascoltate le ragioni delle madri per via della loro scelta di restare anonime. Preannuncia, quindi, il voto di astensione del suo gruppo, ove il parere non fosse riformulato nei termini indicati dal collega Giorgis.

Teresa PICCIONE (PD) condivide la proposta di parere della relatrice che, a suo avviso, individua un giusto punto di equilibrio tra la tutela del diritto del figlio non riconosciuto a conoscere le proprie

origini e quello della madre a restare anonima. Ritenendo che i necessari approfondimenti sul merito del provvedimento potranno svolgersi nel corso dell'esame in Assemblea, fa presente che, ove si escludesse l'applicazione retroattiva delle disposizioni in esame, non si darebbe corretta applicazione alla sentenza n. 278 del 2013.

Andrea GIORGIS (PD), nel concordare con il collega Fiano circa la difficoltà di separare le questioni di merito da quelle di legittimità costituzionale per quanto riguarda il provvedimento in oggetto, fa presente che, proprio per tale ragione, la sua proposta di riformulazione del parere presentato dalla relatrice non suggerisce alla Commissione di merito quale disciplina transitoria adottare. Osserva, quindi, che è compito della I Commissione indicare i parametri di legittimità costituzionale da rispettare nel corso dell'esame in sede referente individuati, in questo caso, nella tutela della *privacy* e nel principio dell'affidamento.

Giuseppe LAURICELLA (PD) condivide che il limite tra questioni di legittimità costituzionale e questioni di merito è estremamente sottile nel caso della proposta di legge all'esame della Commissione. Rileva, in proposito, che, sulla base di criteri molto rigorosi, anche le lettere *a*) e *b*) della proposta di parere della relatrice superano tale limite, indicando soluzioni specifiche alla Commissione di merito.

Insiste, quindi, nel proporre una modifica delle lettere *b*) e *c*) della proposta di parere nel senso da lui prima indicato. La previsione dell'istituto della conferma dell'anonimato garantirebbe a suo avviso la tutela dei diritti interessati dal provvedimento e risolverebbe anche la questione della retroattività della disciplina da esso recata.

Roberta AGOSTINI, *presidente e relatrice*, fa presente al collega Lauricella che la lettera *b*) della sua proposta di parere invita la Commissione di merito a ripen-

sare la procedura prevista senza però entrare nel merito: si tratta, infatti, di un invito a verificare se la predetta procedura sia idonea a bilanciare tutti i diritti costituzionalmente tutelati dei soggetti interessati. Ritiene, quindi, che la specifica procedura individuata dal collega Lauricella rientri nella casistica sottesa alla lettera *b*) della sua proposta di parere.

Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva che il diritto alla riservatezza è costituzionalmente garantito e che dal mancato inserimento di una clausola di conferma della scelta dell'anonimato discenderebbe una violazione di tale diritto.

Rileva, infine, che l'inserimento di tale clausola comporterebbe anche un risparmio perché non farebbe partire automaticamente una procedura che comporta dei costi per la finanza pubblica.

Teresa PICCIONE (PD), in merito alla riformulazione della lettera *c*) della proposta di parere della relatrice proposta dal collega Giorgis, fa presente di non condividere il richiamo all'esclusione degli effetti retroattivi, mentre concorda con quello teso a garantire la tutela sia del diritto alla riservatezza che dell'affidamento.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che sia sufficiente richiamare nell'osservazione la garanzia del diritto alla riservatezza e della tutela dell'affidamento.

Roberta AGOSTINI, *presidente e relatrice*, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 4*), tenendo conto dei rilievi formulati dai colleghi Giorgis e Piccione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 160.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Tindara GULLO (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre », nonché del relativo Allegato B. Ricorda preliminarmente che la direttiva 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. Inoltre fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. La direttiva è composta di 50 articoli

e 5 allegati. È la stessa direttiva 2013/29/UE che evidenzia la necessità che – in sede di recepimento della stessa – si proceda alla « rifusione » degli atti con cui è stata recepita la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176. Lo schema di provvedimento in esame, dunque, dispone l'abrogazione del citato decreto n. 58 del 2010, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, riprendendone, ove necessario, i relativi contenuti. In ordine ai termini di recepimento, l'Allegato B della legge di delegazione europea 2013 prevede due distinti termini di recepimento (il 3 ottobre 2013 per talune disposizioni ed il 30 giugno 2015; per altre, in conformità a quanto previsto dalla direttiva all'articolo 47), mentre per alcune disposizioni non è previsto alcun termine. Relativamente alle disposizioni da adottare entro il 3 ottobre 2013, nella relazione illustrativa allegata al provvedimento si precisa che il recepimento è avvenuto con l'adozione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 che, all'articolo 9-bis, ha modificato il punto 4) della prima sezione dell'Allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente i requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici. Considerato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame sarà conseguentemente abrogato il succitato decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, il decreto legislativo in esame contiene un Allegato I che ripropone le medesime disposizioni dell'Allegato I di cui al decreto legislativo n. 58 del 2010.

In ordine al secondo termine di recepimento del 30 giugno 2015 è stato predisposto lo schema di decreto legislativo in esame. In ordine alle restanti disposizioni senza termine di recepimento, nella relazione si evidenzia che si è ritenuto di recepire anche tali disposizioni nell'am-

bito del presente schema di decreto legislativo. Lo schema di decreto legislativo si compone di 36 articoli, contenuti in 6 Capi: Capo I (Disposizioni generali) contenente gli articoli dall'1 al 5; Capo II (Obblighi degli operatori economici) contenente gli articoli dal 6 al 15; Capo III (Conformità degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 16 al 19; Capo IV (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) contenente gli articoli dal 20 al 28; Capo V (Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 29 al 32; Capo VI (Disposizioni transitorie e finali) contenente gli articoli dal 33 al 36. Il provvedimento reca, infine, 4 Allegati tecnici, di cui tre mutuati direttamente dalla direttiva 2013/29/UE.

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione del provvedimento agli articoli pirotecnici, riprendendo l'oggetto e l'ambito di applicazione indicato dagli articoli 1 e 2 della direttiva. L'articolo 2 reca le definizioni, anch'esse riprese dall'articolo 3 della direttiva. L'articolo 3 riporta la classificazione in categorie di articoli pirotecnici operata dal fabbricante, articolata in 4 categorie ordinarie e 4 categorie specifiche, come individuate dall'articolo 6 della direttiva. In particolare – come ricorda la relazione illustrativa – sono introdotte, nell'ordinamento interno, le nuove definizioni di categorie di fuochi artificiali anche professionali, nonché sono confermate le categorie di articoli pirotecnici per uso cinematografico e teatrale. L'articolo 4 disciplina l'autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche, prevedendo altresì alcuni provvedimenti regolamentari di attuazione. In particolare, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici professionali possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni previste dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), che abbiano superato specifici corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica. I programmi

di formazione sono a loro volta definiti con decreto ministeriale. Con regolamento governativo, sono inoltre rideterminate le predette abilitazioni. Con un ulteriore regolamento governativo, si provvede ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici, ai fini della detenzione e del deposito, alle classi di rischio previste dalla normativa delle Nazioni Unite (ciò anche in linea con quanto previsto ai *Consideranda* 7 e 8 della Direttiva in materia di immagazzinamento e trasporto) ed alla nuova disciplina dettata dal decreto in esame. Si prevede infine (comma 5) che, al fine di consentire agli operatori abilitati ai sensi della vigente normativa l'utilizzo degli articoli pirotecnici professionali individuati dal decreto in esame, continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle previste autorizzazioni nei confronti di tali soggetti, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica con il quale si andranno a rideterminare le abilitazioni previste dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Secondo la relazione illustrativa, è stata in tal modo meglio specificata la disciplina transitoria, subordinando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ad un tempo ritenuto congruo in relazione sia all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale l'Amministrazione andrà a ridefinire le abilitazioni (da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto) sia anche all'organizzazione effettiva dei corsi di formazione da parte delle Regioni. L'articolo 5 prevede specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo di classificazione ed all'età dell'acquirente, in base all'articolo 7 della direttiva, e, per gli articoli maggiormente rischiose di nulla osta o licenza del questore o licenza di porto d'armi. È previsto, inoltre, il divieto di messa a disposizione del pubblico degli articoli pirotecnici della categoria P 1 – ivi compresi gli *airbag* ed i sistemi di pretensionamento delle cinture di sicurezza, salvo i normali usi.

L'articolo 6 prevede gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, in conformità con l'articolo 8 della direttiva. L'articolo 7, sulla tracciabilità, richiama gli obblighi, in capo ai fabbricanti ed ai fini della tracciabilità, di etichettatura dei prodotti con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformità dei prodotti medesimi, nonché di conservazione di tali numeri di registrazione, per renderli disponibili agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, l'etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli e degli articoli pirotecnici per i veicoli, in conformità con gli articoli 10 e 11 della direttiva. L'articolo 10 prevede gli obblighi e gli adempimenti che gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, sulla base dell'articolo 12 della direttiva. L'articolo 11 prevede gli obblighi e gli adempimenti che i distributori di articoli pirotecnici, diversi dai fabbricanti e dagli importatori, sono tenuti ad osservare, secondo l'articolo 13 della direttiva. Viene confermata l'esclusione, prevista dalla normativa vigente, dall'applicazione delle disposizioni ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplosivi. L'articolo 12 dispone che l'importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame, riprendendo l'articolo 14 della direttiva. L'articolo 13 stabilisce l'obbligo per gli operatori economici del settore di indicare, agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza, qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro o a cui abbiano fornito articoli pirotecnici, nonché l'obbligo di conservazione, per un determinato periodo di tempo, di tali informazioni, riprendendo l'articolo 14 della direttiva. L'articolo 14 riprende le dispo-

sizioni della normativa vigente sulla comunicazione al Prefetto – in luogo dell'autorizzazione – per le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti intracomunitari di articoli pirotecnici marcati CE, limitando, nel contempo, tali attività ai soli operatori economici muniti di licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici. L'articolo 15 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per disciplinare le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato. In conformità con la direttiva, l'articolo 16 stabilisce il principio della presunzione di conformità, secondo cui gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I del decreto in esame. L'articolo 17, dopo aver stabilito che gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I del decreto in esame, nonché il divieto di detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui alle procedure dell'allegato II, indica le procedure di valutazione della conformità applicabili, distinguendo tra articoli pirotecnici prodotti in serie e articoli da realizzare in produzione unica. L'articolo 18 prevede specifiche indicazioni circa la dichiarazione di conformità UE che attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo illustrata nell'allegato III. L'articolo 19 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della marcatura CE prevista dalla direttiva di riferimento (articoli 19-20) ed illustrata nell'allegato IV. La direttiva invita gli Stati membri a garan-

tire un'applicazione corretta del regime della marcatura. In sede di attuazione, lo schema di decreto stabilisce il divieto di apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato. L'articolo 20 disciplina le procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici che si stabiliscono nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dal decreto in esame. L'articolo attua gli articoli 21, 22, 23, 24 e 29 della direttiva che disciplinano l'obbligo dei Paesi membri di notificare alla Commissione gli organismi terzi autorizzati ad eseguire i compiti di valutazione sulla conformità alle norme degli articoli pirotecnici. La direttiva prevede che gli Stati membri individuino una autorità nazionale di notifica con il compito appunto di comunicare alla Commissione gli organismi di valutazione autorizzati. Tale autorità è individuata dallo schema in esame nel Ministero dello sviluppo economico che garantisce il possesso le prescrizioni di imparzialità indicate nell'articolo 23 della direttiva. L'articolo 22 della direttiva prevede che l'attività di valutazione sia svolta dalla stessa autorità di notifica oppure da un organismo nazionale di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 che disciplina in generale l'accreditamento e la vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. Il legislatore delegato ha scelto questa seconda ipotesi, soluzione indicata come preferibile in quanto più trasparente nel *consideranda* n. 38 della direttiva, e ha stabilito che il certificato di accreditamento sia rilasciato da ACCREDIA, l'ente nazionale unico di accreditamento istituito nel 2009 in attuazione del citato regolamento n. 765. Il certificato di accreditamento è rilasciato in presenza dei requisiti di cui all'articolo 22. Il Ministero dello sviluppo economico effettua la notifica alla Commissione e agli

altri Stati membri in formato elettronico e se non ci sono obiezioni gli organismi notificati possono operare.

Oltre al certificato di accreditamento, gli organismi di valutazione devono presentare richiesta di autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata con decreto del Capo della Polizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 180 giorni. Si tratta di una disposizione non presente nella direttiva, ma contenuta già nel decreto legislativo n. 58 del 2010, che discenda dalla normativa interna in materia di pubblica sicurezza. È consentito che il certificato di accreditamento possa essere ottenuto anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione del Capo della Polizia, come indicato nella relazione illustrativa, «in considerazione del costo notevole che sostiene l'istante nel conseguire l'accreditamento e, dunque, dell'esigenza di evitare che il privato possa assumere detto costo anche nell'ipotesi in cui l'autorizzazione di polizia non venga poi, per mancanza dei requisiti necessari, rilasciata». L'articolo 21 prevede la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora si accerti che un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione dell'Unione europea. Inoltre, lo stesso dicastero informa la Commissione citata sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché di qualsiasi modifica delle stesse. L'articolo 22 reca i requisiti che devono rispettare gli organismi notificati (ossia gli organismi di valutazione di conformità di cui all'articolo 20) per conseguire l'autorizzazione del Capo della Polizia e la notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea. Si tratta di un elenco dettagliato di prescrizioni recato nella direttiva 2013/29/UE all'articolo 25 che riprende ed amplia quello più contenuto recato originariamente all'Allegato III della direttiva del 2007, a sua volta rece-

pito nell'allegato III del decreto legislativo n. 58 del 2010. Il comma 2 dispone che l'organismo di valutazione di conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, par. 3 della direttiva, ma non viene previsto espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'articolo 25, par. 2 della direttiva. I criteri riguardano, innanzitutto, una serie di incompatibilità tra i dirigenti e il personale addetto alla valutazione e le figure professionali e imprenditoriali coinvolte nella produzione degli articoli (progettisti, fabbricanti, eccetera). Inoltre, sono indicati una serie dettagliata di requisiti e caratteristiche professionali degli addetti alla valutazione.

Specifici criteri riguardano il dovere di imparzialità, il divieto di remunerazione basata sul numero di valutazioni, l'obbligo di partecipare alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati ai fini di armonizzazione europea, l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile e del segreto professionale. Per quanto riguarda l'assicurazione, la direttiva lasciava impregiudicato l'imputazione dei costi relativi prevedendo che detta assicurazione sia coperta direttamente dalle autorità dei Paesi membri o dagli organismi stessi, opzione quest'ultima accolta dallo schema di decreto. L'articolo 23 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il controllo degli organismi notificati, il quale, a tal fine, si avvale, senza oneri, dell'ente nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA). L'articolo 24 prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame. Si tratta di un principio presente nella direttiva che tuttavia appare recepito in maniera difforme: infatti l'articolo 26 della direttiva prevede la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore «qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse» pubblicate nella Gazzetta ufficiale

dell'UE e nella misura in cui tali norme coprono le prescrizioni di cui all'articolo 25 della direttiva.

L'articolo 25 stabilisce (conformemente all'articolo 27 della direttiva) gli obblighi degli organismi notificati in caso di subappalto di compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure di ricorso ad un'affiliata. L'articolo 26, che riproduce pressoché testualmente l'articolo 33 della direttiva, disciplina le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità dei prodotti pirotecnici, tra cui l'obbligo di assegnazione di un numero di registrazione per identificare gli articoli oggetto della valutazione di conformità ed i relativi fabbricanti, la tenuta di un registro contenente i numeri assegnati, nonché le procedure da seguire nel caso in cui l'organismo notificato riscontri una irregolarità riguardo ad un prodotto, quali il mancato rispetto dei previsti requisiti essenziali di sicurezza o di altre specifiche tecniche. L'articolo 27 (articolo 35 della direttiva) stabilisce una serie di obblighi informativi a carico degli organismi notificati: essi devono informare il Ministero dello sviluppo economico in ordine ai prodotti pirotecnici oggetto della valutazione di conformità, e agli altri organismi notificati, relativi ad esempio il rifiuto, la limitazione e il ritiro del certificato. L'articolo 28 (articolo 37 della direttiva) attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di garantire la partecipazione degli organismi notificati ai lavori del gruppo settoriale nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione europea. L'articolo 29 attua l'articolo 38 della direttiva che prevede, in generale, l'adozione da parte di ciascuno Stato membro delle misure opportune per la vigilanza sull'immissione nel mercato dei prodotti pirotecnici. In linea con il vigente ordinamento che attribuisce al Prefetto la competenza autorizzatoria in materia di prodotti esplodenti, vengono assegnati a tale autorità, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli articoli piro-

tecnicici. A tal fine, si attribuisce, al Prefetto, con la collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze stupefacenti, degli uffici doganali e dei comandi della Guardia di finanza, nonché di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, la sorveglianza del mercato attraverso la predisposizione di un piano contenente misure volte ad effettuare ispezioni periodiche, il prelievo di campioni di prodotti pirotecnici per la relativa sottoposizione a prove ed analisi e, all'esito degli accertamenti esperiti, il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti non sicuri. Al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza è, infine, attribuito il compito di predisporre, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato a livello nazionale. L'articolo 30 riporta, in linea con l'articolo 39 della direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato-Prefetto deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse. L'articolo 31 (articolo 41 della direttiva) dispone, sempre in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato-Prefetto adotta nel caso in cui un articolo pirotecnico, seppure conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse. L'articolo 32 (articolo 42 della direttiva) disciplina i casi di non conformità formale degli articoli pirotecnici (mancata apposizione della marcatura CE, mancata compilazione della dichiarazione di conformità CE ecc.) e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale interessa l'operatore economico al fine di far cessare lo stato di non conformità di un determinato prodotto.

L'articolo 33 prevede specifiche sanzioni penali e amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel

decreto in esame, e va dunque a sostituirsi alla disciplina sanzionatoria per la vendita e la produzione di prodotti pirotecnici in violazione di legge contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 58 del 2010, contestualmente abrogato. La disposizione, ai commi da 1 a 3, riproduce le fattispecie penali già vigenti (relative alla vendita di prodotti pirotecnici a minori di 14 anni, di 18 anni, e a persone prive dei requisiti richiesti), alle quali aggiunge una nuova contravvenzione (comma 4): la vendita per corrispondenza di articoli pirotecnici appartenenti ad alcune specifiche categorie (cfr. articolo 5, comma 8) è punita con l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro, ovvero con il massimo di pena consentito dalla legge delega (articolo 32, comma 1, legge n. 234 n. 2012).

Anche le previsioni relative alle licenze di polizia (commi 5 e 6) riproducono quanto già previsto dal decreto legislativo n. 58 del 2010, così come gli illeciti amministrativi disciplinati dai commi da 7 a 10.

Il comma 11, invece, prevede la nuova sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 700 euro per ciascun articolo pirotecnico al quale sia apposto un marchio o un'iscrizione ingannevole. L'articolo 34 reca una serie di disposizioni transitorie e finali. I commi 1 e 2 dello schema riproducono le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 18, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che demandano a due decreti, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero dell'ambiente, rispettivamente, l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sulla prevenzione degli incidenti causati dagli articoli pirotecnici e le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti dei prodotti esplosivi. Con riferimento al primo decreto, rispetto alla formulazione della norma vigente, è stato prolungato il termine di adozione del decreto (da 60 a 180 giorni). Il comma 3 stabilisce la legittimità della messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al decreto legislativo n. 58 del 2010 e immessi sul mercato entro il 1 luglio 2015 (articolo 46, paragrafo 1, della

direttiva). Il comma 4 salvaguarda la validità delle autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010, in base all'articolo 53 del regio decreto n. 773 del 1931, per i fuochi di artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del decreto riconosciuto con provvedimento nazionale, e al 4 luglio 2013 per altre categorie di articoli pirotecnici, fino alla data della loro scadenza e comunque non oltre il 4 luglio 2017. Il comma 5 fa salvo l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito nella legge 119 del 2013, che prevede che anche le autorizzazioni concesse su istanze presentate prima del 4 luglio 2010 continuano ad essere valide. I commi 6 e 7 riproducono i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 46 della direttiva 2013/29/UE, confermando che, in deroga ai termini stabiliti per le autorizzazioni concernenti gli altri articoli pirotecnici, le autorizzazioni riferite agli articoli pirotecnici per i veicoli (quali gli *airbag*) continuano ad essere valide fino alla loro scadenza. Inoltre, si stabilisce che i certificati rilasciati per gli articoli pirotecnici a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma del decreto in esame. L'articolo 35 stabilisce che dall'applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 36 fissa l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* del decreto e dispone, a decorrere dalla medesima data, l'abrogazione del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58. Lo schema di decreto è corredato dalla Relazione illustrativa, da una tabella di concordanza tra la direttiva 2013/29/UE e lo schema di decreto legislativo, dalla Relazione tecnico finanziaria, dall'Analisi tecnico normativa (ATN) e dall'Analisi di impatto della regolazione (AIR). Infine, chiede al Governo di fornire, nel prosieguo dell'iter parlamentare, i alcuni chiarimenti al fine di poter verificare il pieno recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva 2013/29/CE. In particolare, l'ar-

articolo 1, comma 2, lettera g), esclude dall'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante « ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'UE, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi siano direttamente destinati all'esportazione. La direttiva prevede in proposito l'esclusione dall'ambito di applicazione per « i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro » (articolo 2, paragrafo 2, lettera g)). L'articolo 1, comma 2, lettera h), esclude dall'ambito di applicazione gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi « sia riportato » la data e la denominazione della fiera nonché la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova. La direttiva richiede invece una « evidente indicazione grafica » che « indichi chiaramente » i predetti elementi. Inoltre, per quanto riguarda il segreto professionale (articolo 22, comma 10) il legislatore delegato non prevede che l'obbligo del segreto non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente. Al contempo, all'articolo 22 il comma 2 dispone che l'organismo di valutazione di conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva, ma non viene previsto espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva.

All'articolo 30, dove per un errore materiale, al comma 6 si fa riferimento alle informazioni di cui al comma 6 anziché del comma 4, non viene riprodotto il paragrafo 6 dell'articolo 39 della direttiva che obbliga gli Stati membri diversi da

quello che ha iniziato la procedura di valutazione dei rischi relativi ad un articolo pirotecnico, a trasmettere le informazioni in loro possesso su quell'articolo agli altri Stati membri e alla Commissione. All'articolo 31 sembra omettersi la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici. Non risultano infine espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri. Si tratta in particolare delle seguenti: articolo 6, paragrafo 2, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione delle procedure in base alle quali identificano ed autorizzano le persone con conoscenze specialistiche; articolo 39, paragrafo 6, che pone in capo agli Stati membri (diversi da quello che ha avviato la procedura di cui all'articolo 39) l'obbligo di informare la Commissione di tutti provvedimenti adottati e degli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato; articolo 41, paragrafo 3, 4 e 5, che riguarda l'obbligo per lo Stato membro di informare immediatamente la Commissione qualora ritenga che un articolo pirotecnico, pur conforme alla direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione e chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure necessarie per superare il rischio o di ritirare l'articolo dal mercato. Infine, l'articolo 24 prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame. Si tratta di un principio presente nella direttiva che tuttavia appare recepito in maniera non del tutto equivalente: infatti, l'articolo 26 della direttiva prevede la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore « qualora dimostri la propria con-

formità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse » pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* dell'UE e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della direttiva.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.30.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio.

Doc. XXII n. 38 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato a lunedì 18 maggio, alle ore 12.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,
di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (C. 3008,
approvata, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, ed abbinata, recante « Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio »;

preso atto che il provvedimento è volto a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica am-

ministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale e alla revisione del reato di falso in bilancio;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento penale » attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale (Nuovo testo C. 2741 Scanu ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge 2741 Scanu ed abbinate, recante « Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale »;

considerato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile all'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

osservato che il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che è avviato d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale;

evidenziato che tale deroga si giustifica in considerazione del fatto che le condizioni previste dagli articoli citati del codice penale e del codice penale militare di pace ostano con la possibilità del condannato a morte di ottenere la riabilitazione;

rilevato che, in considerazione della non applicazione della disciplina vigente in materia di riabilitazione prevista dal codice penale e dal codice penale militare di

pace, appaiono meritevoli di approfondimento i presupposti su cui il tribunale militare di sorveglianza fonda la decisione sulla richiesta di riabilitazione;

osservato che, in particolare, andrebbe approfondito se la riabilitazione consegua al verificarsi del presupposto della condanna alla pena capitale per i reati previsti – con la sola esclusione delle ipotesi di trasferimento al nemico delle informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate – o se il tribunale possa effettuare un'autonoma valutazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire, in considerazione della non applicazione della disciplina vigente in materia di riabilitazione prevista dal codice penale e dal codice penale militare di pace, i presupposti su cui il tribunale militare di sorveglianza fonda la decisione sulla richiesta di riabilitazione e di chiarire in particolare se la riabilitazione consegua al verificarsi del presupposto della condanna alla pena capitale per i reati previsti o se il tribunale possa effettuare un'autonoma valutazione.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità (Testo unificato C. 784 Bossa ed abb.)**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa e abbinate, recante « Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità »;

considerato che le disposizioni da esso recate costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *i*), con riguardo a stato civile e anagrafi, e lettera *l*), con riguardo all'ordinamento civile;

considerato il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui, sostituendo il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata e che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, nonché nei confronti della madre deceduta;

evidenziato, al riguardo, che il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, nei limiti previsti dall'articolo 9 del cosiddetto codice della *privacy* (articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003) che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione: tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione;

evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come successivamente modificato, nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, al fine di una eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata, non ha scalfito il diritto alla riservatezza delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate, avendo, al contrario, la Corte ribadito la necessità di cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato delle donne « attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza » delle stesse;

fatto presente, al riguardo, che si rende opportuno valutare se la procedura individuata dal comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, lettera *d*), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;

rilevata l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria, volta a stabilire se la disciplina recata dal provvedimento in esame trovi applicazione anche nei confronti del figlio non riconosciuto che sia già nato al momento dell'entrata in vigore della legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)* del provvedimento in oggetto, nella parte in cui consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre deceduta, che parrebbe in contrasto con la tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, riconosciuto nel nostro ordina-

mento nei limiti indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cosiddetto codice della *privacy*);

b) verifichi la Commissione di merito se la procedura individuata dal comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità (Testo unificato C. 784 Bossa ed abb.)**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa e abbinate, recante « Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità »;

considerato che le disposizioni da esso recate costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *i*), con riguardo a stato civile e anagrafi, e lettera *l*), con riguardo all'ordinamento civile;

considerato il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui, sostituendo il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata e che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, nonché nei confronti della madre deceduta;

evidenziato, al riguardo, che il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, nei limiti previsti dall'articolo 9 del cosiddetto codice della *privacy* (articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003) che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione: tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione;

evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come successivamente modificato, nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, al fine di una eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata, non ha scalfito il diritto alla riservatezza delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate, avendo, al contrario, la Corte ribadito la necessità di cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato delle donne « attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza » delle stesse;

fatto presente, al riguardo, che si rende opportuno valutare se la procedura individuata dal comma 7-*bis* dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, lettera *d*), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;

rilevata l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria, volta a stabilire se la disciplina recata dal provvedimento in esame trovi applicazione anche nei confronti del figlio non riconosciuto che sia già nato al momento dell'entrata in vigore della legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del provvedimento in oggetto, nella parte in cui consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre deceduta, che parrebbe in contrasto con la tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, riconosciuto nel nostro ordinamento nei limiti indicati dall'articolo 9,

comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cosiddetto codice della *privacy*);

b) verifichi la Commissione di merito se la procedura individuata dal comma 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;

c) valuti la Commissione di merito se non sia necessario introdurre una disciplina transitoria idonea a garantire il diritto alla riservatezza e la tutela dell'affidamento.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	40
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	37
AVVERTENZA	39

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di azione di classe.

C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*) al testo base.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, chiede che gli emendamenti possano essere votati nella seduta di domani, in quanto occorre ulteriore tempo per po-

terli compiutamente esaminare in vista dell'espressione dei pareri. A tale proposito evidenzia come si tratti in massima parte di emendamenti estremamente complessi.

Il Viceministro Enrico COSTA si associa alla richiesta del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva come il rinvio a domani dell'esame degli emendamenti determini necessariamente il rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea, previsto per venerdì 15 maggio.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, ritiene che si possa chiedere all'Assemblea un breve rinvio dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, in quanto l'esigenza primaria è avere il tempo necessario per approvare una buona legge.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede ai rappresentanti dei gruppi se siano d'accordo ad un eventuale rinvio dell'avvio dell'esame da parte dell'assemblea a mercoledì 20 maggio.

Jole SANTELLI (FI-PdL), Arcangelo SANNICANDRO (SEL), Walter VERINI (PD) e Rocco BUTTIGLIONE (AP) dichiarano di essere d'accordo ad un rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea a mercoledì 20 maggio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che invierà una lettera alla Presidenza della Camera con la quale chiederà di valutare il rinvio dell'esame del provvedimento a mercoledì 20 maggio prossimo. Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati espressi i pareri delle Commissioni I e XII e che pertanto la Commissione può procedere al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea. Fa presente che entrambi i pareri invitano la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere una norma transitoria, prefigurando, per quanto attiene al parere della XII Commissione, l'aggiunta di una norma transitoria per prevedere una disciplina differenziata per l'applicazione del comma 7-bis, distinguendo le procedure dell'interpello riguardanti le dichiarazioni rese in periodo antecedente l'entrata in vigore della legge – a garanzia del diritto all'anonimato già espresso dalla madre – rispetto alle dichiarazioni rese per il futuro. Si domanda come sia possibile conciliare tale osservazione con l'efficacia *ex tunc* della sentenza della Corte costituzionale e pertanto come sia possibile realizzare una differenzia-

zione attuando il principio della Corte costituzionale che con la sentenza cancella la irreversibilità.

Rocco BUTTIGLIONE (AP), osserva che trattandosi di diritto, il diritto sussiste *ex tunc*. Tuttavia la Commissione XII ha chiesto un bilanciamento di beni giuridici. Nel caso dei rapporti precedenti l'entrata in vigore della legge, sussiste un elemento ulteriore che è quello dell'affidamento della donna nella parola data dallo Stato. Ritiene che esista uno spazio per differenziare la disciplina. Ritiene che sebbene difficile, tale strada non sia impossibile.

Giuseppe BERRETTA (PD), osserva che l'intervento ipotizzato ha un approccio rispettoso di tutti gli interessi in campo, anche del diritto della madre all'anonimato. Aggiunge che è importante intervenire esercitando il ruolo che compete al Parlamento ma si corre il rischio di intervenire non riconoscendo il diritto alla conoscenza a soggetti ai quali tale diritto era già stato accordato. Teme che si possa fare un passo indietro e osserva che qualora verrà proposto dalla XII Commissione un tentativo di differenziazione questo certamente verrà valutato, ma ricorda che non si devono aggirare le indicazioni poste dalla Corte stessa.

Anna ROSSOMANDO (PD) alla luce dei pareri espressi si sofferma su una particolare questione che pone il testo in esame. Si tratta, in particolare, della questione relativa alla previsione di una disposizione di natura transitoria che chiarisca in quale termini sia applicabile la nuova legge alle madri naturali che abbiano già optato per l'anonimato prima della entrata in vigore della nuova legge. Fa presente che tale questione è stata sollevata anche dal professor Zagrebelsky proprio in questi giorni a testimoniare che non si tratta di una questione chiusa sulla quale non sia opportuna una ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea. Vi è poi, a sua parere, un'altra questione che merita una ulteriore riflessione: la sorte del diritto all'anonimato

una volta che la madre naturale sia deceduta. Il testo ha adottato una soluzione che potrebbe essere rivista non considerando estinto il diritto alla riservatezza quanto il titolare muore. Occorre quindi fare una riflessione sulla natura di tale diritto per verificare, ad esempio, se si tratta di un diritto personalissimo.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, soffermandosi sulla questione dell'esigenza di una norma transitoria fa presente che secondo alcuni la legge che si sta cercando di approvare dovrebbe trovare una prima applicazione tra 25 anni. Ricorda che alla base dell'intervento legislativo in esame vi è una sentenza della Corte costituzionale che ha accertato l'incostituzionalità di una norma di legge laddove non prevede a favore del figlio adottato il diritto di chiedere che la propria madre naturale sia interpellata per chiederle se intenda revocare la scelta a favore dell'anonimato effettuata al momento del parto. Considerati i principi costituzionali sarebbe errato escludere l'applicabilità della legge a fatti passati, evitando di sanare una situazione di incostituzionalità che vale anche per il passato.

Luisa BOSSA (PD) fa presente che il testo in esame, come avviene anche in altri casi, si basa sull'esigenza di dare giustizia a dei casi che la legge per lungo tempo ha disciplinato in modo ingiusto. Vi è stata una sentenza della Corte costituzionale che ha sanato per quanto possibile questa situazione: ora tocca al legislatore intervenire senza più rinvii giustificati da motivi che in realtà non hanno neanche fondamento giuridico.

Jole SANTELLI (FI-PdL) ritiene che sia giusto prendere atto dei dubbi che ancora rimangono in alcuni sul testo in esame ma ritiene anche che il legislatore debba assumersi delle responsabilità ed approvare una legge che si basa su una pronuncia della Corte costituzionale che ha già riconosciuto un diritto al quale alcuni tribunali per i minorenni danno già applicazione. Sarebbe incongruo che ora il legi-

slatore intervenisse negando questo diritto per i fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge.

Carlo SARRO (FI-PdL) sottolinea l'importanza di approvare quanto prima il testo in esame, che affronta una questione alla cui soluzione lui si è dedicato dall'inizio della propria esperienza parlamentare a seguito di istanze provenienti da associazioni che si occupano di tale questione anche sulla base di esperienze personali.

Alfonso BONAFEDE (M5S) invita il relatore a proseguire nel suo prezioso lavoro di sintesi che ha portato all'elaborazione di un testo che può essere considerato sicuramente soddisfacente in quanto contempera adeguatamente interessi contrapposti.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) precisa che la Corte costituzionale chiede al legislatore di contemperare non due diritti, quello del figlio e quello della madre naturale, ma tre interessi, in quanto vi è anche quello dello Stato che si è impegnato nel passato a garantire l'anonimato della madre naturale, la quale, a sua volta, ha fatto affidamento su tale impegno. Auspica che la riflessione che verrà fatta in vista dell'esame in Assemblea tenga conto anche di quest'ultimo interesse.

Michela MARZANO (PD) ritiene che il bilanciamento degli interessi sia stato già fatto nel testo in esame laddove si prevede che l'interpello possa essere fatto una sola volta.

Walter VERINI (PD) interviene a titolo personale, considerato il particolare contenuto del testo in esame, per dichiarare di dividerlo apprezzando il lavoro di sintesi fatto dal relatore. Non per questo non può non tener conto che sia le Commissioni che hanno espresso il parere sia importanti esponenti del mondo accademico hanno avanzato delle perplessità sulla mancanza di una norma transitoria. In vista della riflessione che sarà fatta in

occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, sottopone alla Commissione una soluzione che per le vie brevi gli è stata rappresentata da un collega. Si potrebbe prevedere, ad esempio, che a seguito dell'entrata in vigore della legge le madri che nel passato abbiano optato per l'anonimato possano comunicare di propria iniziativa al tribunale per i minorenni competente territorialmente di non avere alcuna intenzione di revocare la scelta già fatta. In tal modo queste madri eviterebbero il rischio di futuri interpellati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che il relatore abbia già svolto un lavoro di sintesi più che soddisfacente anche sui punti sollevati nei pareri delle Commissioni I e XII. Naturalmente saranno presentati degli emendamenti in Assemblea che saranno esaminati dal Comitato dei nove, affrontando i tempi che questi porranno, così come avviene per ogni provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Giuseppe Berretta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, in materia di omicidio. C. 1565 Bianconi.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di azione di classe.
C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 78. Santelli.

Sostituirlo con seguente:

ART. 1.

(Introduzione del Titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile).

1. Dopo il titolo IV del libro primo del codice di procedura civile è inserito il seguente:

TITOLO IV-BIS

DELL'AZIONE DI CLASSE

Articolo 111-bis. – *(Azione di classe).* – Il giudice può ammettere l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della compe-

tenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.

Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.

Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:

a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;

b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;

c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

ART. 111-ter. – *(Ammissione dell'azione di classe).* – Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.

Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.

L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:

a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;

b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;

c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;

d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;

e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 111-*octies*.

In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.

Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.

Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui.

L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

ART. 111-*quater*. — (*Istanza di ammissione*). — L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:

a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;

b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;

c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

ART. 111-*quinquies*. — (*Integrazione delle difese del convenuto*). — L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi ri-

spetto alle domande relative ai diritti altrui.

Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

ART. 111-*sexies*. — (*Informazioni e avvisi*). — I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 111-*octies* e nell'articolo 111-*duodecies*, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.

I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

ART. 111-*septies*. — (*Effetti della domanda*). — Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte detrattore.

Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.

In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.

L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

ART. 111-*octies*. — (*Informazioni a cura dell'attore*). — L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:

a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;

b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 111-*quinquies*;

c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:

a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 111-*bis*;

b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 111-*bis* la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;

c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di

partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera *a)* del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.

Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

ART. 111-novies. – (*Accoglimento della domanda*). – Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 111-sexies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.

Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la con-

dotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.

In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.

La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

ART. 111-decies. – (*Effetti della sentenza*). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

convenuto.
Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).

L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta

persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.

La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.

L'avvocato che patrocinia una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

ART. 111-*duodecies*. — (*Esecuzione in favore dei soggetti non identificati*). — Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.

Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta.

In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.

Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapacità del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, del-

l'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.

Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.

Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:

a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;

b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;

c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:

a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;

b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;

c) per l'erario dello Stato.

Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che

ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.

Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

ART. 1-*bis*.

(Disposizioni tributarie).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito il contribuente può optare, in alternativa facoltativa al regime ordinario, per un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali, nella forma della cedolare secca in ragione di un'aliquota del 20 per cento, con riferimento alle somme di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-*novies* del codice di procedura civile. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Le somme di cui al primo comma non concorrono a determinare la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell'articolo 143 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis) le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-*novies* del codice di procedura civile;

b) alla lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 149 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le somme corri-

sposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 111-*novies* del codice di procedura civile ».

4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2001, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-quater. Nei processi di cui al titolo IV-*bis* del libro primo del codice di procedura civile il valore della lite è determinato in base al valore della domanda dell'attore a tutela del proprio diritto.

b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-ter. Nei processi di cui al titolo IV-*bis* del libro primo del codice di procedura civile i provvedimenti sono esenti dall'obbligo di registrazione.

5. L'autenticazione della sottoscrizione della procura conferita all'avvocato del soggetto che intende promuovere l'istanza di cui all'articolo 111-*quater* del codice di procedura civile può essere effettuata dal notaio, dal sindaco o da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal funzionario di cancelleria, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, in esenzione dall'imposta di bollo.

1. 8. Gitti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Introduzione del Titolo IV-*bis* del libro primo del codice di procedura civile).

1. Dopo il titolo IV del libro primo del codice di procedura civile è inserito il seguente:

TITOLO IV-BIS.

DELL'AZIONE DI CLASSE

ART. 111-*bis*. — (Azione di classe). — Il giudice può ammettere l'attore, su istanza

contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.

Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.

Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:

a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;

b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;

c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

ART. 111-ter. — (*Ammissione dell'azione di classe*). — Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro

effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.

Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.

L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:

a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;

b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;

c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;

d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;

e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 111-octies.

In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.

Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia

costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.

Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

ART. 111-*quater*. — (*Istanza di ammissione*). — L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:

a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;

b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;

c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

ART. 111-*quinquies*. — (*Integrazione delle difese del convenuto*). — L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può

integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.

Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

ART. 111-*sexies*. — (*Informazioni e avvisi*). — I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 111-*octies* e nell'articolo 111-*duodecies*, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.

I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

ART. 111-*septies*. — (*Effetti della domanda*). — Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.

Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti

vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.

In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.

L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

ART. 111-*octies*. — (*Informazioni a cura dell'attore*). — L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:

a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;

b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 111-*quinquies*.

c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:

a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 111-*bis*;

b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 111-*bis* la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguire la revocazione;

c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.

Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

ART. 111-*novies*. — (*Accoglimento della domanda*). — Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 111-*sexies*, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.

Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con

ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.

In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.

La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

ART. 111-*decies*. — (*Effetti della sentenza*). — Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

ART. 111-*undecies*. — (*Avvocato dell'attore*). — L'avvocato che patrocinava una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.

Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).

L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.

La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.

L'avvocato che patrocinava una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi.

Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

ART. 111-*duodecies*. — (*Esecuzione in favore dei soggetti non identificati*). — Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere.

Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.

Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta. In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausi-

liare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.

Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.

Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.

Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:

a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;

b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;

c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:

a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;

b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in

proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;

c) per l'erario dello Stato.

Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.

Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

1. 9. Gitti.

Al comma 1, sostituire dal capoverso ART. 840-ter al capoverso ART. 840-vicies semel con i seguenti:

ART. 840-ter. – (Identificazione dei componenti della classe). – Il giudice può ammettere l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.

Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.

Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:

a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;

b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;

c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

ART. 840-*quater*. — (*Ammissione dell'azione di classe*). — Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.

Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.

L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:

a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;

b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;

c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;

d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;

e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 840-*novies*.

In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.

Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.

Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui.

L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

ART. 840-*quinquies*. — (*Istanza di ammissione*). — L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:

a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;

b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;

c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

ART. 840-*sexies*. — (*Integrazione delle difese del convenuto*). — L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.

Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

ART. 840-*septies*. — (*Informazioni e avvisi*). — I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 840-*novies* e nell'articolo 840-*terdecies*, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.

I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle ba-

cheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

ART. 840-*octies*. — (*Effetti della domanda*). — Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.

Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.

In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.

L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

ART. 840-*novies*. — (*Informazioni a cura dell'attore*). — L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:

a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;

b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 840-*sexies*;

c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:

a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 840-*ter*;

b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 840-*ter* la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;

c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.

Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

ART. 840-*decies*. — (*Accoglimento della domanda*). — Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che

accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 840-*septies*, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.

Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.

In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.

La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da

tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

ART. 840-undecies. – (*Effetti della sentenza*). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

ART. 840-duodecies. – (*Avvocato dell'attore*). – L'avvocato che patrocinava una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.

Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).

L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.

La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.

L'avvocato che patrocinava una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

ART. 840-terdecies. – (*Esecuzione in favore dei soggetti non identificati*). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato

della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.

Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta.

In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.

Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.

Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.

Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:

a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o

partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;

b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;

c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:

a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;

b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;

c) per l'erario dello Stato.

Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.

Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

1. 10. Gitti.

Al comma 1, sostituire i capoversi da Art. 840-ter a ART. 840-vicies semel con i seguenti:

ART. 840-ter. – (Identificazione dei componenti della classe). – Il giudice può

ammettere l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.

Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.

Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:

a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;

b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;

c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

ART. 840-quater. – (Ammissione dell'azione di classe). – Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associa-

zione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.

Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.

L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:

a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;

b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;

c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;

d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;

e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 840-*novies*.

In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.

Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.

Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

ART. 840-*quinquies*. — (*Istanza di ammissione*). — L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:

a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;

b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;

c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

ART. 840-*sexies*. — (*Integrazione delle difese del convenuto*). — L'ordinanza di

ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.

Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

ART. 840-septies. — (*Informazioni e avvisi*). — I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 840-novies e nell'articolo 840-terdecies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.

I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

ART. 840-octies. — (*Effetti della domanda*). — Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.

Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al

momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.

In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.

L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

ART. 840-novies. — (*Informazioni a cura dell'attore*). — L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:

a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;

b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 840-sexies.

c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:

a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 840-ter;

b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 840-ter la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce

loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;

c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.

Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

ART. 840-*decies*. — (*Accoglimento della domanda*). — Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 840-*septies*, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.

Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.

In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.

La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito.

A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

ART. 840-*undecies*. — (*Effetti della sentenza*). — Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

ART. 840-*duodecies*. — (*Avvocato dell'attore*). — L'avvocato che patrocinava una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare

nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.

Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).

L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.

La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.

L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

ART. 840-terdecies. – (Esecuzione in favore dei soggetti non identificati). – Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere.

Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.

Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte

che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta.

In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.

Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapacità del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.

Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.

Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:

a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;

b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;

c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:

a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il

compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;

b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;

c) per l'erario dello Stato.

Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.

Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

ART. 1-bis.

(Disposizioni tributarie).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito il contribuente può optare, in alternativa facoltativa al regime ordinario, per un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali, nella forma della cedolare secca in ragione di un'aliquota del 20 per cento, con riferimento alle somme di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-*decies* del codice di procedura civile. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Le somme di cui al primo comma non concorrono a determinare la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell'articolo 143 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis) le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-*decies* del codice di procedura civile;

b) alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 149 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-*decies* del codice di procedura civile ».

4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2001, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-quater. Nei processi di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile il valore della lite è determinato in base al valore della domanda dell'attore a tutela del proprio diritto.

b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-ter. Nei processi di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile i provvedimenti sono esenti dall'obbligo di registrazione.

5. L'autenticazione della sottoscrizione della procura conferita all'avvocato del soggetto che intende promuovere l'istanza di cui all'articolo 840-*quinquies* del codice di procedura civile può essere effettuata dal notaio, dal sindaco o da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal funzionario di cancelleria, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, in esenzione dall'imposta di bollo.

1. 11. Gitti.

Al comma sostituire il capoverso 840-bis.

1. 79. Santelli.

Al comma 1, capoverso ART. 840-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.

A tale fine, ciascun componente della classe o un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

b) al secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici ».

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: « In ogni caso, è fatto salvo il diritto all'azione individuale ».

1. 55. Verini, Ermini.

Al comma 1, capoverso ART. 840-bis, sostituire il primo comma con il seguente:

A tale fine, ciascun componente della classe, accomunato da un medesimo interesse nell'azione può agire anche mediante un Coadiutore costituito da associazioni o fondazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa ovvero Avvocati, anche organizzati in Associazioni professionali o Società tra Avvocati, per l'accertamento della responsabilità, per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni nonché per l'ottenimento di provvedimenti di inibizione nei confronti degli autori delle condotte lesive.

1. 34. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso ART. 840-bis, al primo comma, sostituire le parole: fonti dell'obbligazione indicati dall'articolo 1173 del codice civile con le seguenti: delle obbligazioni.

1. 33. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso ART. 840-bis, al secondo comma, dopo le parole: per la condanna aggiungere le seguenti: all'adempimento ad obblighi contrattualmente assunti,.

1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 840-ter, dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato di ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità.

1. 36. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso ART. 840-bis, al terzo comma, dopo le parole: nei confronti di imprese inserire le seguenti, esercitate in qualsiasi forma, anche individuale,.

1. 35. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso ART. 840-bis aggiungere in fine il seguente comma:

L'azione di classe non può essere esperita da imprese nei confronti di altre imprese relativamente all'ordinaria attività di impresa, né da investitori professionali relativamente alla loro attività di investimento.

1. 59. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, sostituire i capoversi da: Art. 840-ter a Art. 940-quinquies con i seguenti:

ART. 840-ter.

(Identificazione dei componenti della classe).

Il giudice può ammettere l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.

Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.

Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:

a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;

b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;

c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

ART. 840-quater.

(Ammissione dell'azione di classe).

Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.

Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.

L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:

a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;

b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;

c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;

d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;

e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 840-duodecies.

In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine

perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.

Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.

Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

ART. 840-quinquies.

(Istanza di ammissione).

L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:

a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;

b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;

c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

Conseguentemente al capoverso ART. 840-octies sopprimere il secondo ed il terzo comma.

Conseguentemente sostituirà i capoversi da ART. 840-novies a ART. 840-duodecies con i seguenti:

ART. 840-novies.

(Integrazione delle difese del convenuto).

L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.

Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

ART. 840-decies.

(Informazioni e avvisi).

I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 840-duodecies e nell'articolo 840-vicies, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.

I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si

realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento. Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

ART. 840-undecies

(Effetti della domanda).

Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.

Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.

In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.

L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

ART. 840-duodecies.

(Informazioni a cura dell'attore).

L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato

aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:

a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;

b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 840-sexies;

c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:

a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 840-ter;

b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 840-ter la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;

c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.

Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta

dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

Conseguentemente sostituire i capoversi da ART. 840-sexiesdecies a ART. 840-viciessemel con i seguenti:

ART. 840-septiesdecies.

(Accoglimento della domanda).

Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del precedente articolo 840-decies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.

Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.

In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito

positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.

La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

ART. 840-octiesdecies.

(Effetti della sentenza).

Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

ART. 840-noviesdecies.

(Avvocato dell'attore).

L'avvocato che patrocinava una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.

Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato

che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).

L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.

La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.

L'avvocato che patrocinava una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

ART. 840-*vicies*.

(Esecuzione in favore dei soggetti non identificati).

Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.

Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta. In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausi-

liare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.

Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapacienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.

Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.

Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:

a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;

b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;

c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:

a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;

b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'am-

montare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;

c) per l'erario dello Stato.

Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.

Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

Al comma 1, sostituire i capoversi da ART. 840-ter a ART. 840-quinquies con i seguenti:

ART. 840-ter.

(Identificazione dei componenti della classe).

Il giudice può ammettere l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere in nome proprio anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non siano fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie di valore non superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie. In ogni caso non si applica l'articolo 82, primo comma.

L'attore non può essere ammesso a far valere i diritti di chi sia litisconsorte necessario nella causa.

Ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi del presente titolo.

Fino alla precisazione delle conclusioni, coloro i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente titolo possono:

a) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;

b) rinunciare al loro diritto, o riservarsi di farlo valere in un separato giudizio, depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;

c) costituirsi in giudizio per far valere il loro diritto in proprio nello stesso processo.

ART. 840-*quater*.

(Ammissione dell'azione di classe).

Il giudice accoglie l'istanza di ammissione con ordinanza, prima di provvedere intorno all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti d'interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere, e che all'istanza abbia aderito un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di essi di cui l'attore sia membro effettivo a norma di statuto. Non occorre adesione quando l'attore stesso sia un'associazione o un comitato adeguatamente rappresentativo di coloro i cui diritti richiede di far valere.

Il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti. Con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi.

L'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:

a) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;

b) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;

c) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;

d) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;

e) accerta la violazione del termine nei casi di cui all'articolo 840-duodecies.

In ogni caso di diniego o revoca dell'ordinanza il giudice fissa un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la proposizione di un'istanza di prosecuzione del processo a tutela dei diritti altrui. L'istanza può essere proposta da ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore abbia chiesto di essere ammesso a far valere, ovvero dallo stesso attore quando vi abbia aderito un diverso comitato o associazione. Se l'istanza non è proposta si applica l'articolo 306, ultimo comma.

Fino alla precisazione delle conclusioni, ciascuno dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere e che si sia costituito in giudizio in proprio può proporre istanza di essere ammesso a proseguire in luogo dell'attore. Il giudice accoglie l'istanza se lo ritiene più adeguato.

Nei casi di cui ai precedenti commi quarto e quinto si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'ammissione a far valere diritti altrui. L'accoglimento dell'istanza di prosecuzione produce gli stessi effetti dell'ammissione.

ART. 840-quinquies.

(Istanza di ammissione).

L'istanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere:

a) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui

che si chiede di essere ammessi a far valere, con le relative conclusioni;

b) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;

c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Codice Fiscale e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, la sede, il Codice Fiscale o la Partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

d) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere ammessi a far valere;

e) l'indicazione della denominazione, della sede e del Codice Fiscale dell'associazione o del comitato aderente all'istanza rappresentativo dei soggetti i cui diritti si chiede di essere ammessi a far valere.

Conseguentemente al comma 1, capoverso ART. 840-octies sopprimere il secondo e terzo comma.

Conseguentemente sostituire i capoversi da ART. 840-novies a ART. 840-duodecies con i seguenti:

ART. 840-novies.

(Integrazione delle difese del convenuto).

L'ordinanza di ammissione a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui.

Il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato ammesso a far valere.

ART. 840-*decies*.

(*Informazioni e avvisi*).

I soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente titolo, se personalmente identificati, sono informati dell'ordinanza di ammissione, della sua revoca, della sentenza e degli altri eventi indicati nell'articolo 840-*duodecies* e nell'articolo 840-*vicies*, tramite notificazione personale ai sensi degli articoli 137 e seguenti.

I soggetti non personalmente identificati vengono informati degli eventi di cui al primo comma tramite avviso. L'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, nelle bacheche o presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive o i siti internet a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto. Le modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento.

Nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta. L'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione.

ART. 840-*undecies*.

(*Effetti della domanda*).

Quando viene concessa l'ordinanza di ammissione, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente ai diritti fatti valere ai sensi del presente titolo, purché essi non vengano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore.

Gli effetti di cui al primo comma, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al

momento in cui i titolari di tali diritti vengono informati della revoca del provvedimento ovvero della sentenza che definisce il giudizio.

In ogni caso, nei confronti dei soggetti i cui diritti vengono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile.

L'informazione relativa alla revoca dell'ordinanza di ammissione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo, e l'avvertimento che gli effetti dell'ammissione sono cessati. L'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti.

ART. 840-*duodecies*.

(*Informazioni a cura dell'attore*).

L'attore deve provvedere, a cura e spese proprie o dell'Associazione o Comitato aderente, a informare i soggetti i cui diritti è stato ammesso a far valere:

a) dell'ordinanza di ammissione, entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;

b) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui all'articolo 840-*sexies*;

c) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza, entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé.

Le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì avvertire coloro i cui diritti vengono fatti valere:

a) che possono compiere gli atti indicati nel quinto comma dell'articolo 840-*ter*;

b) che se essi non compiono gli atti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma dell'articolo 840-*ter* la sentenza di merito

sfavorevole passata in giudicato non comporta per loro alcuna spesa, ma impedisce loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguirne la revocazione;

c) che la sentenza di condanna passata in giudicato può consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità.

Le informazioni ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui alla lettera a) del primo comma, devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto.

Su istanza di parte, il giudice, se ritiene, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, che la domanda proposta dall'attore non sia manifestamente infondata, può ordinare che le spese per le informazioni cui questi ha l'onere di provvedere siano anticipate dal convenuto.

Conseguentemente sostituire i capoversi da ART. 840-sexies a ART. 840-vicies-semel con i seguenti:

ART. 840-septiesdecies.

(Accoglimento della domanda).

Se l'ordinanza di ammissione non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi del prece-

dente articolo 840-decies, e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione. La somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale.

Durante l'istruzione, su istanza dell'attore ammesso a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito.

In ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidarsi a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo. Se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa.

La percentuale di cui al quarto comma è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata.

Nella stessa sentenza di cui al primo comma il giudice condanna anche d'ufficio il convenuto a pagare un'ulteriore somma equitativamente determinata in favore dell'attore, ovvero dell'associazione o comitato aderente che lo abbia manlevato da tutte le spese del giudizio a titolo gratuito. A tale associazione o comitato è altresì destinata una percentuale non inferiore al 50 per cento della maggiorazione degli onorari di difesa liquidata ai sensi dei commi quarto e quinto. L'associazione o comitato può chiederne la distrazione in suo favore con istanza ai sensi dell'articolo 93.

ART. 840-octiesdecies.

(Effetti della sentenza).

Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di

coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente titolo. Questi possono, comunque, impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge.

ART. 840-*noviesdecies*.

(*Avvocato dell'attore*).

L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisca, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto.

Non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che abbia con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5).

L'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti altrui che il suo cliente è stato ammesso a far valere.

La violazione di ciascuna dei divieti di cui ai commi primo, secondo e terzo da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale.

L'avvocato che patrocina una parte ammessa a far valere diritti altrui ai sensi del presente titolo può rendersi cessionario dei relativi crediti litigiosi. Tale condotta non può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

ART. 840-*vicies*.

(*Esecuzione in favore dei soggetti non identificati*).

Se l'ordinanza di ammissione non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore sia stato ammesso a far valere. Tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente titolo può

essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nel presente articolo.

Quando sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore. L'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza è nominato curatore speciale quando ne faccia tempestiva richiesta. In mancanza è nominato curatore speciale, o altrimenti suo ausiliare, il rappresentante legale dell'associazione o comitato aderente quando ne faccia tempestiva richiesta.

Quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso, dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione.

Quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso.

Le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:

a) di nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, denominazione o ditta, sede, Codice fiscale o partita IVA, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;

b) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il

richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;

c) dei documenti giustificativi allegati alla domanda.

Sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogarsi nel seguente ordine:

a) per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale e del suo eventuale ausiliare;

b) per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte;

c) per l'erario dello Stato.

Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state in tutto o in parte accolte. Tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio. Il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. Se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche.

Al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

ART. 1-bis.

(Disposizioni tributarie).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito il contribuente può optare, in alternativa facoltativa al regime ordinario, per un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e delle relative addizionali, nella forma della cedolare secca in ragione di un'aliquota del 20 per cento, con riferimento alle

somme di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-*septiesdecies* del codice di procedura civile. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Le somme di cui al primo comma non concorrono a determinare la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell'articolo 143 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

b-bis) le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-*septiesdecies* del codice di procedura civile;

b) alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 149 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *nonché le somme corrisposte ai sensi dei commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 840-decies del codice di procedura civile.*

4. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2001, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. Nei processi di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile il valore della lite è determinato in base al valore della domanda dell'attore a tutela del proprio diritto.

b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-*ter*. Nei processi di cui al titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile i provvedimenti sono esenti dall'obbligo di registrazione ».

5. L'autenticazione della sottoscrizione della procura conferita all'avvocato del soggetto che intende promuovere l'istanza di cui all'articolo 840-*quinquies* del codice di procedura civile può essere effettuata dal notaio, dal sindaco o da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal funzionario di cancelleria, dal giudice di pace, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato, in esenzione dall'imposta di bollo.

1. 13. Gitti.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-ter.

1. 80. Santelli.

Al comma 1, capoverso ART. 840-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: atto di citazione aggiungere le seguenti: davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

b) dopo il primo comma aggiungere il seguente comma 1-bis:

L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare la agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

c) al secondo comma sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

d) sostituire il terzo comma e il quarto comma con i seguenti:

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi;

d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

L'ordinanza è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica di cui al comma 1. bis, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando la inammissibilità è dichiarata a norma del terzo comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità della domanda è esclusivamente ricorribile per cassazione.

1. 30. Verini, Ermini.

Al comma 1, capoverso ART. 840-ter, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: La citazione è notificata anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

1. 51. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso ART. 840-ter, dopo le parole: 840-bis, inserire le seguenti: nonché quando sussiste un conflitto di interessi o quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

1. 16. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, dopo le parole: 840-bis, inserire le seguenti: nonché quando sussiste un conflitto di interessi.

1. 17. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, dopo le parole: 840-bis, inserire le seguenti: nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

1. 18. Daniele Farina, Paglia, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, secondo comma, aggiungere infine il seguente periodo: Il tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti, rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.

1. 52. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:

La domanda è dichiarata inammissibile nei casi in cui:

a) è manifestamente infondata;

b) il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) il tribunale non ravvisa un interesse comune dei singoli componenti della classe;

d) il proponente o il coadiutore versa in stato di conflitto di interessi ovvero in caso di inadeguatezza del proponente e del coadiutore.

1. 37. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso articolo 840-ter, terzo comma, dopo le parole: quando è manifestamente infondata aggiungere le seguenti: quando sussiste un conflitto di interessi, quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

1. 53. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, sostituire dal capoverso ART. 840-quater al capoverso ART. 840-vicies semel con i seguenti:

ART. 840-quater.

(Pluralità delle azioni di classe).

Le azioni di classe proposte presso il medesimo ufficio giudiziario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto sino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter sono riunite.

La causa promossa davanti ad un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area di cui all'articolo 840-ter ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.

Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area di cui all'articolo 840-sexies, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

ART. 840-quinquies.

(Procedimento).

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe il tribunale, omissa ogni formalità non essenziale al contradditto-

rio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti è posto a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

ART. 840-*sexies*.

(Sentenza).

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per la inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova dei diritti individuali di cui alla lettera b);

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b); il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, cpc;

f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta.

La sentenza è pubblicata nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

ART. 840-*septies*.

(Modalità di adesione all'azione di classe).

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici. La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell'aderente;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;

d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori prodotti;

g) la seguente attestazione: « Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesta che le informazioni contenute nella domanda e nei documenti prodotti sono veritiere »;

h) il conferimento al rappresentante comune, che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentarlo e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, sia di natura sostanziale che processuale, relativi al diritto individuale omogeneo di cui alla domanda di adesione;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore.

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante a norma dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

La domanda è valida:

a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale;

b) o quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione può essere sottoscritta anche personalmente e produce gli effetti della domanda giudiziale.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca al rappresentante comune del potere di rappresentanza conferito a norma del secondo comma, lettera *h*). Rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione dalla data comincia dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

ART. 840-*octies*.

(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *e*) il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non

specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si hanno per non contestati.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispose il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune ed ai difensori di cui all'articolo 840-*novies*.

A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

ART. 840-*novies*.

(Spese del procedimento).

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, il tribunale condanna altresì il con-

venuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione; il compenso è stabilito in misura ricompresa tra il dieci e il trenta per cento delle predette somme, oltre alle spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al cinquanta per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità dell'incarico;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- d) qualità dell'opera prestata;
- e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
- f) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è stabilito in misura compresa tra il dieci e il trenta per cento delle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione o, alternativamente, in misura compresa tra cinque e venti volte il compenso liquidato con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata. In favore dei difensori delle parti che sono intervenute nel giudizio che si è concluso con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e risultate vittoriose, col decreto di cui al presente articolo il tribunale condanna il convenuto a pagare un compenso premiale aggiuntivo

fino al doppio di quello riconosciuto al difensore dell'attore; il compenso è ripartito tra i medesimi difensori in proporzione all'attività effettivamente svolta; allo stesso modo si procede per i difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite e risultati vittoriosi.

ART. 840-*decies*.

(*Impugnazioni della sentenza*).

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*ter* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma. L'aderente può intervenire nel processo di appello anche fuori dei casi previsti dall'articolo 344.

ART. 840-*undecies*.

(*Impugnazioni del decreto*).

Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies* può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto e deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale competente;
- b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
- d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il

relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto.

ART. 840-*duodecies*.

(*Adempimento spontaneo*).

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, e vincolato all'ordine del giudice.

Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies* possono proporre ricorso a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

ART. 840-*terdecies*.

(*Esecuzione forzata collettiva*).

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies* limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei, è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione.

Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, col decreto di cui all'articolo 840-*octies*, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice dell'esecuzione in misura ricompresa tra il cinquanta e il centocinquanta per cento di quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 179-*bis*, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo, nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, primo e secondo comma, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

ART. 840-*quaterdecies*.

(*Azione inibitoria collettiva*).

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comporta-

menti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti può agire, per ottenere un ordine di cessazione o di non reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori o di servizi di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.

La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.

Si applica l'articolo 840-*quinquies*.

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-*bis*, anche fuori dei casi ivi previsti.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice, nel liquidare le spese, può aumentare la misura del compenso per l'avvocato della parte vittoriosa sino a trenta volte rispetto a quello ordinariamente liquidabile, anche in considerazione del complessivo ammontare degli esborsi documentati.

1. 31. Verini, Ermini.

Al primo comma sopprimere il capoverso 840-quater.

1. 81. Santelli.

Al comma 1, capoverso articolo 840-quater, al secondo comma, dopo le parole:

sul medesimo titolo *aggiungere le seguenti:* o avente il medesimo oggetto.

1. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al primo comma il capoverso 840-quinquies è sospeso.

1. 82. Santelli.

All'articolo 1, al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, al primo comma, sopprimere le parole: autenticata, unitamente all'eventuale documentazione, presso la cancelleria del tribunale.

1. 38. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, dopo le parole: con sottoscrizione dell'aderente autenticata *inserire le seguenti:* dal funzionario di cancelleria ricevente.

1. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

All'articolo 1, al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, sostituire il secondo comma con il seguente:

Ogni singola adesione può essere effettuata anche attraverso comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata presso la cancelleria del tribunale ove è esperita l'azione di classe, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata del proponente o del coadiutore.

1. 39. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, al secondo comma, dopo le parole: anche con trasmissione *inserire le seguenti:* di una dichiarazione sottoscritta senza autenticazione.

1. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, al terzo comma sopprimere le parole da: in ogni momento fino alla fine del periodo.

1. 40. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso articolo 840-quinquies, al quarto comma, alla lettera a) sopprimere le parole da: adito fino alla fine del periodo.

1. 41. Giuseppe Guerini.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-sexies.

1. 83. Santelli.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-septies.

1. 84. Santelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 840-septies con il seguente:

L'ordinanza che decide l'inammissibilità della domanda per l'azione di classe è reclamabile, da chi ne ha interesse davanti alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice adito per l'azione di classe.

Il termine per proporre reclamo è di trenta giorni dalla sua notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello è ammesso il ricorso per cassazione.

1. 42. Giuseppe Guerini.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-octies.

1. 85. Santelli.

Al comma 1, capoverso articolo 840-octies, primo comma, aggiungete in fine, le seguenti parole: anche ai sensi dell'articolo 96 codice di procedura civile, e ordinano la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. In caso di inottemperanza del soccombente, la pubblicità può essere effettuata dall'altra parte a propria cura e spese, salvo il diritto di rivalersi sul soccombente.

1. 58. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-novies.

1. 86. Santelli.

Al comma 1, capoverso articolo 840-novies apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sopprimere le parole da: e che devono comprendere fino alla fine del periodo;*

b) *al secondo comma, alla lettera a) sostituire la parola: realizzati con la seguente: compiuti;*

c) *al secondo comma, alla lettera e) dopo le parole: da parte inserire le seguenti: del coadiutore ovvero, se non presente e sopprimere le parole: con le forme e i modi ritenuti più idonei;*

d) *al terzo comma dopo la parola: grava inserire le seguenti parole: sul coadiutore ovvero, ove non presente,.*

1. 43. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso articolo 840-novies secondo comma, aggiungere infine il seguente periodo: Il tribunale può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero

un giudizio davanti al giudice amministrativo.

1. 54. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-decies.

1. 87. Santelli.

Al comma 1, capoverso articolo 840-decies al comma 1, dopo le parole: apposita ordinanza, sostituire le parole: da emanare con la seguente: resa e sopprimere le parole da: anche fino alla fine del periodo e sopprimere il terzo comma.

1. 44. Giuseppe Guerini.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-undecies.

1. 88. Santelli.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-duodecies.

1. 89. Santelli.

Al comma 1, capoverso articolo 840-duodecies sostituire la rubrica con la seguente: (Provvedimento di condanna) e, al primo comma sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta e dopo la parola: accordo inserire la seguente: bonario. Al secondo comma sopprimere le parole da: qualora sia opportuno fino alla fine del periodo.

1. 45. Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso articolo 840-duodecies, secondo comma, al secondo periodo dopo le parole: una dichiarazione da loro sottoscritta e autenticata inserire le seguenti: dal funzionario di cancelleria ricevente.

1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, comma, capoverso articolo 840-duodecies, secondo comma, sostituire le parole: posta con certificata con le seguenti: posta elettronica certificata.

1. 55. Mazziotti Di Celso.

All'articolo 1, capoverso articolo 840-duodecies, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

Con la sentenza di accoglimento della domanda, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, ai danneggiati è riconosciuto un risarcimento ulteriore, da calcolarsi in base alla condotta e rimesso alla discrezionalità del giudice, che non può superare una somma pari a dieci volte l'entità dell'effettivo danno subito dal danneggiato.

1. 50. Colletti.

Al primo comma sopprimere il capoverso 840-terdecies.

1. 90. Santelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 840-terdecies con il seguente:

La sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva.

1. 46. Giuseppe Guerini.

Al comma 1 sopprime il capoverso 840-quaterdecies.

***1. 70.** Santelli.

Al comma 1 sopprime il capoverso 840-quaterdecies.

***1. 47** Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso articolo 840-quaterdecies, sopprimere il secondo comma.

1. 56. Mazziotti Di Celso.

Al primo comma sopprimere il capoverso 840-quinquiesdecies.

1. 71. Santelli.

Al comma 1, capoverso articolo 840-quinquiesdecies, al primo comma sopprimere le parole: dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore.

1. 48 Giuseppe Guerini.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-sexiesdecies.

1. 72. Santelli.

Al comma 1, capoverso ART. 840-sexiesdecies, sostituire le parole: È fatta salva l'azione individuale con le seguenti: È fatto salvo in ogni caso il diritto all'azione individuale.

1. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 840-sexiesdecies, aggiungere infine le seguenti parole: o che abbandonano, con il consenso delle parti convenute, il giudizio instaurato in base all'azione di classe.

1. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 840-sexiesdecies sopprimere il terzo comma.

1. 49 Giuseppe Guerini.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-septiesdecies.

1. 73. Santelli.

Al comma 1, capoverso articolo 840-septiesdecies sopprimere il terzo comma.

1. 50 Giuseppe Guerini.

Al primo comma sopprimere il capoverso 840-octiesdecies.

1. 74. Santelli.

Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 840-octiesdecies con il seguente:

In caso di rigetto nel merito il coadiutore potrà agire in regresso verso gli aderenti ove espressamente pattuito e nelle modalità e con le misure ivi stabilite le spettanze del Coadiutore non possono mai superare il 15 per cento del risarcimento complessivo riconosciuto a titolo di capitale.

1. 51 Giuseppe Guerini.

Al comma 1, capoverso articolo 840-octiesdecies, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

È vietato il patto di quota lite.

1. 57. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, capoverso articolo 840-octiesdecies, comma 2, dopo le parole: misura percentuale, inserire le seguenti: stabilita per ogni scaglione.

1. 14. Sannicandro, Paglia, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso articolo 840-octiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di un risarcimento in misura differenziata per i diversi soggetti che fanno parte della classe, la base di calcolo è costituita dalla media del risarcimento spettante a ogni componente la stessa.

1. 15. Sannicandro, Paglia, Daniele Farina.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-noviesdecies.

1. 75. Santelli.

Al comma 1, al capoverso articolo 840-noviesdecies apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sopprimere le parole: o dando luogo a transazioni;

b) sopprimere il secondo comma;

c) al terzo o comma sopprimere le parole: e le transazioni;

d) al quarto comma sopprimere l'ultimo periodo.

1. 52 Giuseppe Guerini.

Al primo comma sopprimere il capoverso 840-vicies.

1. 76. Santelli.

Al comma 1 sopprimere il capoverso 840-vicies-semel.

1. 77. Santelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Dell'azione di classe).

1. Dopo l'articolo 196 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente titolo:

TITOLO V-bis.

DELL'AZIONE DI CLASSE

ART. 196-bis.

(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente e si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal ministero della giustizia deve inviare

all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo di cui al primo comma prevedono la pubblicazione.

La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

ART. 1-ter.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

ART. 1-quater.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 32. Verini, Ermini.

L'articolo 2 è soppresso.

2. 70. Santelli.

Il primo comma è soppresso.

2. 71. Santelli.

Sopprimere il secondo comma.

2. 72. Santelli.

L'articolo 3 è soppresso.

3. 70. Santelli.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05571 Picchi: Sull'attuazione del piano dell'Unione europea di controllo al traffico di esseri umani nel Mediterraneo	84
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	87
5-05573 Palazzotto: Sull'invio di aiuti alla popolazione curdo-siriana, anche in relazione all'apertura di un corridoio umanitario alla frontiera turco-siriana	85
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	90
5-05574 La Marca: Su alcune irregolarità nella presentazione delle liste elettorali per i Comitati italiani all'estero nella circoscrizione consolare di Toronto	85
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	92
5-05572 Grande: Sul rientro in Italia della salma del cooperante italiano Giovanni Lo Porto	85
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	94

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.35.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05571 Picchi: Sull'attuazione del piano dell'Unione europea di controllo al traffico di esseri umani nel Mediterraneo.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) illustra l'interrogazione di cui è primo firmatario, richiamando come l'Italia abbia assunto prese di posizione non perfettamente coerenti in diversi contesti istituzionali e multilaterali.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Guglielmo PICCHI (FI-PdL), intervenendo in sede di replica, si dichiara non soddisfatto dalla risposta ricevuta, ritenendo che permangano dubbi sulla concreta attuazione del piano europeo. Riconosce che la situazione è complessa e, poiché l'Italia è chiamata a svolgere un

ruolo rilevante, è tanto più necessario che il Governo chiarisca la propria univoca linea politica e operativa anche in sede parlamentare.

5-05573 Palazzotto: Sull'invio di aiuti alla popolazione curdo-siriana, anche in relazione all'apertura di un corridoio umanitario alla frontiera turco-siriana.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, finalizzata a individuare margini di tutela umanitaria e internazionale per le popolazioni curdo-siriane, in ragione dell'attività di resistenza da queste svolte contro *Daesh* e quindi per il loro valore simbolico oltre che militare. Si tratta di oltre due milioni di persone, attualmente isolate e prive di ogni aiuto da parte della comunità internazionale. Sottolinea che, anche alla luce dei buoni rapporti che l'Italia cura con Erbil, si rende urgente istituire un ponte aereo utile a fare pervenire i necessari aiuti a tali popolazioni.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Erasmus PALAZZOTTO (SEL), intervenendo in sede di replica, esprime soddisfazione per l'invio di un primo carico di aiuti a cui auspica ne facciano seguito altri, al fine di rendere stabile il canale di soccorso umanitario a favore della Regione curda del Rojava. Ritiene che tale contesto imponga di aprire una questione con la Turchia, essendo intollerabile la linea di chiusura intransigente tenuta da Ankara nei confronti di una regione che è tanto impegnata nel contrasto al terrorismo e che rappresenta un modello interculturale ormai raro in quel quadrante. Tale questione è essenziale in quanto nella Regione del Rojava sono approdati tutti i profughi dal *Daesh* e non solo quelli di etnia curda, e ciò anche grazie al partito democratico curdo. A tal proposito richiama la necessità di espungere il PKK dalla lista delle organizzazioni terroristi-

che, considerato il ruolo protagonista che tale formazione politica svolge nel contrasto a *Daesh*, al quale non può in alcun modo essere equiparato. Quest'ultimo profilo deve rientrare nella dinamica negoziale con la Turchia, insieme all'apertura di valichi in prossimità con le regioni colpite dal terrorismo fondamentalista.

5-05574 La Marca: Su alcune irregolarità nella presentazione delle liste elettorali per i Comitati italiani all'estero nella circoscrizione consolare di Toronto.

Francesca LA MARCA (PD) illustra l'interrogazione di cui è prima firmataria, sottolineando che essa è finalizzata a far emergere gravi irregolarità da cui dovrebbe derivare lo scioglimento del COMITES di Toronto.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesca LA MARCA (PD), intervenendo in sede di replica, si rammarica di non poter ritenere soddisfacente la risposta ricevuta, in quanto il quesito posto ha addotto sufficienti elementi formali e sostanziali per pervenire alla decisione di sciogliere il COMITES di Toronto. Tale passaggio si rende tanto più necessario in un Paese come il Canada, dove le irregolarità descritte possono preconstituire delle remore per il futuro e la premessa per l'insorgere di contenzioso.

5-05572 Grande: Sul rientro in Italia della salma del cooperante italiano Giovanni Lo Porto.

Marta GRANDE (M5S) illustra l'interrogazione di cui è prima firmataria, sottolineando che il quesito è volto a chiarire profili tuttora oscuri della vicenda del cooperante italiano.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marta GRANDE (M5S), intervenendo in sede di replica, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, confermando le perplessità che inducono a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta. Permangono, infatti, zone d'ombra anche dopo gli elementi forniti in Aula dal mi-

nistro Gentiloni, per cui è impossibile ricostruire l'accaduto, tanto più alla luce del particolare contesto in cui gli eventi richiamati si sono svolti.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Interrogazione a risposta immediata n. 5-05571 Picchi: Sull'attuazione del piano dell'Unione europea di controllo al traffico di esseri umani nel Mediterraneo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 23 aprile a Bruxelles abbiamo finalmente visto un risveglio della coscienza europea e una reazione politica all'immane tragedia avvenuta di fronte alle nostre coste pochi giorni prima. Il Vertice straordinario del Consiglio europeo è stato fortemente voluto dal Governo italiano; il Presidente Renzi aveva infatti chiesto e ottenuto dal Presidente Tusk la convocazione di una riunione straordinaria sull'emergenza migratoria.

Come evidenziato dal Ministro Gentiloni, che ha fatto di recente il punto sui risultati e gli sviluppi del Vertice europeo del 23 aprile di fronte alle Commissioni Esteri di Camera e Senato, il bilancio che si deve fare come Governo italiano dal punto di vista politico è sostanzialmente positivo; è innanzitutto un successo italiano il fatto che il Vertice si sia svolto. Non solo; il giudizio è positivo anche alla luce del fatto che nell'agenda europea si sia finalmente avvertita la consapevolezza che la questione delle migrazioni nel Mediterraneo è ormai di assoluta priorità per l'Unione.

Come sapete, il Commissario per le Migrazioni Avramopoulos, alla vigilia del Consiglio Europeo del 23 aprile, aveva indicato in modo chiaro – in dieci punti – gli impegni concreti che l'Unione europea sarebbe stata chiamata ad affrontare: si è trattato – sottolineo, finalmente – di un significativo passo avanti nella migliore gestione di un fenomeno divenuto ormai strutturale di cui approfittano le reti criminali dedite ad un vero e proprio traffico di esseri umani.

Le tragedie degli ultimi mesi hanno infatti resa chiara l'urgenza di fornire una risposta comune ad una situazione che vede un crescente flusso di migranti, spesso in fuga da guerre e persecuzioni nei loro Paesi di origine, fatti salire a forza da mercanti senza scrupoli su imbarcazioni affatto inadeguate a reggere il mare.

Mentre l'Unione europea resta impegnata con convinzione nel dialogo e nella cooperazione con i Paesi terzi di origine e transito dei migranti quale una delle chiavi per affrontare le cause della migrazione nel medio-lungo periodo, l'assoluta priorità che attribuiamo alla protezione della vita umana ci chiedeva con forza una risposta immediata.

I 10 punti di Avramopoulos, che andavano nella direzione delle nostre richieste, sono stati pienamente sostenuti dal Consiglio Europeo straordinario. In quella occasione, i Capi di Stato e di Governo dei Ventotto hanno quindi impegnato gli Stati Membri e le istituzioni europee su quattro terreni 1) il rafforzamento della presenza dell'Unione europea in mare, soprattutto attraverso una triplicazione delle risorse a disposizione dell'operazione Triton ai fini di una più efficace azione di ricerca e soccorso; 2) il contrasto alle reti criminali dedite alla tratta dei migranti, anche « identificando, sequestrando e distruggendo le imbarcazioni prima che siano utilizzati dai trafficanti », come citato nel Comunicato finale; 3) rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori; 4) consolida-

mento della solidarietà all'interno dell'Unione europea sui temi dell'accoglienza e dell'asilo.

Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che dopo i risultati politici ottenuti a Bruxelles il 23 aprile e consolidati nei giorni successivi, molto resta da fare, sia in sede europea sia a livello internazionale. Proprio oggi la Commissione europea ha presentato l'Agenda europea per le migrazioni, una proposta ambiziosa che fornisce un riscontro positivo a diverse delle nostre istanze e che mira a bilanciare responsabilità e solidarietà nell'ottica di un approccio globale e soprattutto condiviso alle questioni migratorie. Gli Stati Membri sono ora chiamati a fare la loro parte per approvare e mettere in atto queste proposte.

È inoltre di questi giorni la negoziazione a New York della risoluzione del Consiglio di Sicurezza sulle migrazioni sotto il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; un progetto preparato *in primis* dall'Italia, in stretta collaborazione con gli altri membri europei del Consiglio, che si pone il seguente obiettivo: affrontare l'emergenza migratoria, nel pieno rispetto della legalità internazionale, prima che essa diventi un ostacolo insormontabile sulla via della stabilizzazione e della pacificazione della Libia. Questa operazione dovrebbe essere una iniziativa europea, tramite gli strumenti offerti dalla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC). In ogni caso, come sottolineato dall'Alto Rappresentante Mogherini nel suo intervento dell'11 maggio di fronte al massimo organo esecutivo delle Nazioni Unite, ogni intervento si inserirà nella più ampia strategia UE sulla questione migratoria, incentrata sulla priorità della dimensione umanitaria e sulla necessità di affrontare le cause ultime del fenomeno migratorio. In una missione a trazione europea, il nostro Paese è pronto a continuare a svolgere un ruolo guida. Riteniamo che non possa essere altrimenti, per ragioni legate alla nostra conoscenza del fenomeno, alla nostra esperienza nell'affrontarlo facendocene carico e per le capacità della nostra Marina.

In tale azione di vasta portata, imprescindibile è il ruolo della Libia, dalle cui coste proviene il 95 per cento dei flussi migratori; è fondamentale il raggiungimento di una soluzione politica di ampio respiro. Per questo l'Italia sostiene, come più volte ribadito dal Presidente Renzi e dal Ministro Gentiloni gli sforzi internazionali a guida delle Nazioni Unite volti alla formazione di un Esecutivo sufficientemente inclusivo che possa avviare rapidamente la ricostruzione del Paese e combattere il terrorismo, attraverso il forte e convinto sostegno dell'intera Comunità internazionale. In questo momento il negoziato guidato dalle Nazioni Unite è a un passaggio cruciale. Il 27 aprile Bernardino Leon, inviato speciale delle Nazioni Unite, ha trasmesso alle parti un progetto di accordo finale per la soluzione politica della crisi libica; riteniamo che il progetto di accordo presentato da Leon rappresenti il miglior compromesso possibile. Il testo potrà essere ulteriormente affinato da Leon nelle prossime settimane, recependo gli *input* delle Parti, prima di una nuova sessione di dialogo in Marocco in vista della finalizzazione dell'accordo.

Fin dal primo momento, e in particolare nelle ultime settimane, l'Italia si è posta al centro dell'azione della Comunità internazionale a sostegno del processo di dialogo delle Nazioni Unite, mantenendo uno stretto raccordo con Leon, che ha incontrato nelle scorse settimane il Presidente del Consiglio Renzi e, pochi giorni fa, il Ministro Gentiloni. In questo sforzo non siamo soli. È costante e stretto il raccordo con i principali *Partner*, a partire dagli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Unione europea e Nazioni Unite. La Farnesina ha inoltre ospitato una riunione a livello di Alti funzionari il 5 maggio scorso, cui ha preso parte lo stesso Leon, per approfondire l'attuazione degli accordi di sicurezza, che rappresentano un pilastro fondamentale dell'accordo complessivo. Qualora la mediazione ONU abbia successo e si attivi alla formazione di un Governo di Unità Nazionale, sarà necessario essere pronti a sostenerlo per renderlo operativo ed effi-

cace fin dal primo momento. L'Italia è pronta a svolgere un ruolo cruciale nella decisiva fase della stabilizzazione e della ricostruzione del Paese.

Vorrei concludere ricordando che ci troviamo di fronte a fenomeni destinati a durare nel tempo; non esiste una bacchetta magica, ha sottolineato la scorsa

settimana di fronte alle Commissioni Esteri il Ministro Gentiloni. Ciò tuttavia non significa che come Italia, come Unione europea, non dobbiamo intervenire, con lo scopo di gestire tali flussi in modo regolato e ordinato, con un obiettivo chiaro sempre ben in mente: la tutela della dignità umana.

ALLEGATO 2

Interrogazione a risposta immediata n. 5-05573 Palazzotto: Sull'invio di aiuti alla popolazione curdo-siriana, anche in relazione all'apertura di un corridoio umanitario alla frontiera turco-siriana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Palazzotto per aver riproposto questo tema e colgo l'occasione per fornire qualche aggiornamento rispetto alla risposta che ho fornito lo scorso ottobre in Aula Camera. Purtroppo, come tutti sapete, la situazione in Siria è tuttora a dir poco drammatica. Da parte nostra, stiamo però dando il nostro fattivo contributo. Stiamo infatti finalizzando un importante trasporto umanitario che – nonostante le difficoltà di accesso che potete immaginare – mira a dare una risposta concreta alle esigenze della popolazione nella regione di Rojava in Siria. Con il supporto logistico del Deposito dell'ONU di Brindisi e con la collaborazione dell'ONG « Un Ponte Per ... » la Cooperazione ha finanziato l'invio di un convoglio di beni umanitari diretto all'area di Hassakè, che si trova appunto nella regione del Rojava. Il carico è costituito da *kit* sanitari di emergenza per il trattamento di patologie derivanti da traumi e per la medicina di base in grado di assicurare assistenza medica ad una popolazione di 10.000 persone. Tramite il sostegno di « Un Ponte per... » (che utilizzerà personale locale), si procederà alla distribuzione dei beni in centri sanitari gestiti dalla Mezzaluna Rossa curda ed in partenariato con quest'ultima, in alcuni ospedali pubblici della regione e nel campo profughi Newroz di Derik. In tale operazione sarà coinvolto anche il nostro Ufficio consolare di Erbil – in raccordo con le Autorità della regione autonoma del Kurdistan iracheno – che assicurerà tutto il necessario sostegno ai fini del disbrigo

delle pratiche doganali per l'attraversamento della frontiera fra Iraq e Siria.

Si stima che, una volta completate le procedure logistico-burocratiche, il carico di aiuti, del peso di circa 8 tonnellate e del valore di circa 100.000 euro, possa partire entro le prossime 2-3 settimane. Nuovi trasporti potranno essere realizzati in futuro tenendo conto delle richieste e dei bisogni delle popolazioni beneficiarie, dell'evoluzione delle condizioni di accesso e sicurezza nelle aree di destinazione e beninteso – delle disponibilità finanziarie della Cooperazione Italiana.

Per quanto riguarda l'apertura e l'accessibilità dei valichi, di fronte al continuo deteriorarsi del quadro umanitario, riteniamo che sia necessario ampliare il loro numero al fine di consentire l'invio di convogli umanitari dell'ONU. Questa posizione viene da noi espressa con forza in tutti i competenti consessi internazionali, da ultimo a Ginevra lo scorso 12 maggio, nell'ambito del Consiglio Diritti Umani, in occasione delle riunioni tecniche in vista della revisione semestrale del rapporto sulla Siria. La ribadiremo qui a Roma, in occasione del Board annuale del *World Food Programme* (avrà luogo il 25 maggio).

Permangono tuttora restrizioni turche al transito verso le zone della Siria a prevalenza curda sebbene, da parte turca, sia stato reso utilizzabile in alcune occasioni il valico di Qamishli (nell'estrema propaggine orientale della Siria) controllato dal Governo siriano e legalmente accessibile ai convogli delle Nazioni Unite per consentire il passaggio di convogli umanitari. Purtroppo la fruibilità di tale

passaggio dipende dalle condizioni di sicurezza e soprattutto dai rapporti politici tra il governo turco e il PYD, il Partito dell'Unione Democratica. Il PYD persegue un'agenda politica di autonomia regionale che non è del tutto in linea con gli obiettivi della coalizione delle opposizioni siriane (SOC). Il PYD ha legami organici con il PKK, che è ancora considerato un'organizzazione terroristica a tutti gli effetti sia in Turchia che in Europa ma è al tempo stesso l'attore sul terreno più efficace nella lotta a Daesh in Siria.

Oltre alle operazioni di assistenza umanitaria transfrontaliere, il Governo turco (tramite la Mezzaluna Rossa e AFAD) continua a mantenere attiva una forma di assistenza umanitaria transfrontaliera denominata « *zero-point* », che utilizza 10 ulteriori valichi di frontiera terrestri per la

consegna di aiuti al confine direttamente a destinatari civili in Siria (prevalentemente ONG locali). Secondo alcune fonti, da parte turca si starebbero valutando anche autorizzazioni per singole operazioni di consegna di aiuti umanitari tramite il valico di Kobane.

Segnalo infine che Ankara già svolge un'importante azione di assistenza umanitaria ai rifugiati dalla Siria. Dall'inizio dell'ultima crisi, la Turchia ha accolto circa 200.000 rifugiati provenienti dall'area di Kobane (dati UNHCR). Complessivamente ospita sul suo territorio circa 1,7 milioni di rifugiati siriani. Di questi solo 250.000 sono alloggiati in campi attrezzati, mentre gli altri hanno trovato sistemazioni presso parenti/conoscenti in aree urbane periferiche, creando non poche frizioni con le locali comunità turche.

ALLEGATO 3

Interrogazione a risposta immediata 5-05574 La Marca: Su alcune irregolarità nella presentazione delle liste elettorali per i Comitati italiani all'estero nella circoscrizione consolare di Toronto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei rispondere ricordando quanto fatto presente dall'onorevole interrogante nella sua interrogazione. In Canada è la prima volta che si costituiscono i COMITES, non essendo stato possibile nel 2004 per i motivi menzionati dall'onorevole La Marca. Si tratta dunque di un appuntamento di grande importanza per la nostra collettività presente in quel Paese e, come tale, si comprende come i fatti oggetto di questa interrogazione possano aver destato preoccupazione nei nostri connazionali. In questo quadro, va tenuto innanzitutto conto che il controllo sulla presentazione delle liste compete al Comitato elettorale circoscrizionale e non al Consolato. Peraltro, il Console generale a Toronto ha esercitato tutte le forme di controllo che gli sono attribuite e, lo scorso 24 aprile, ha inoltrato alla procura della Repubblica di Roma una segnalazione per l'accertamento di eventuali ipotesi di reato connesse al procedimento elettorale per il rinnovo del Comites di Toronto.

Vorrei qui di seguito condividere, in breve, le versioni dei fatti che sono state esposte alla nostra sede consolare.

La prima è quella del signor Cucchi. Lo scorso 19 ottobre il signor Luigi Cucchi ha presentato al Consolato generale di Toronto la lista elettorale « Per l'Italia in cui crediamo » (di cui è anche sottoscrittore), munita dell'autenticazione delle firme di sottoscrittori effettuata dall'avvocato Tucci, con funzioni di notaio pubblico. L'Ufficio elettorale del consolato di Toronto ha poi legalizzato la firma del notaio, depositata agli atti del citato Conso-

lato generale, accettando così la menzionata lista elettorale, risultata in possesso dei requisiti formali richiesti.

Successivamente, il signor Cucchi ha formalmente comunicato al Consolato generale di avere firmato la lista elettorale « senza la presenza di nessun Notaio o Avvocato », aggiungendo, qualche giorno più tardi, di non avere mai incontrato il notaio Tucci. Cinque giorni dopo anche il dottor Marino, Responsabile nazionale PD italiani nel mondo, ha inoltrato al Consolato generale una comunicazione, firmata da cinque sottoscrittori della lista « Per l'Italia in cui crediamo », con cui gli stessi dichiaravano di non avere firmato la lista dinanzi ad un notaio o ad un avvocato. Lo scorso 21 aprile 2015 il Segretario del Partito Democratico del Canada, signor Mario Marra, ha presentato al Consolato generale di Toronto un'istanza in cui richiede lo scioglimento del neo-eletto Comites di Toronto, manifestando anche la propria intenzione di presentare querela di falso in sede giudiziale in Canada.

Un'altra versione è quella dell'avvocato Consiglio, candidato della citata lista che, in una missiva indirizzata al Consolato generale, sostiene che quanto dichiarato dal signor Cucchi non risponde a verità, segnalando in proposito di averlo condotto egli stesso dall'avvocato Tucci ad apporre la propria firma per la lista elettorale.

Vi è poi l'avvocato Tucci, che non ha voluto o potuto fornire chiarimenti di fronte alla richiesta formale avanzata dal nostro Console generale.

Di fronte a queste diverse posizioni, il Console generale a Toronto ha più volte

fatto presente ai denunciati che questi avrebbero potuto proporre gli accertamenti giudiziali necessari a fare chiarezza sui fatti e – inoltrando la predetta segnalazione all'autorità giudiziaria – ha fatto

tutto quanto era nelle sue prerogative per fare in modo che venga accertata l'eventuale falsità dell'atto che – come noto – non può essere determinata a livello amministrativo.

ALLEGATO 4

Interrogazione a risposta immediata n. 5-05572 Grande: Sul rientro in Italia della salma del cooperante italiano Giovanni Lo Porto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A titolo di premessa vorrei ricordare che sui tragici eventi che hanno portato alla morte di Giovanni Lo Porto il Governo si è espresso in sede parlamentare e, in particolare, nella sede competente in materia.

Giovanni Lo Porto è stato rapito il 19 gennaio 2012 a Multan, ove, assieme ad un collega tedesco, Bernd Muehlenbeck, operava per l'ONG Welthungerhilfe in progetti di assistenza alle popolazioni locali. Il cooperante tedesco, sequestrato insieme a Giovanni, era stato successivamente separato da lui, per poi essere liberato in Afghanistan, il 10 ottobre 2014, alla periferia di Kabul.

Nella tarda serata del 22 aprile 2015 il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha informato il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che nel corso di una operazione condotta con droni armati a ridosso del confine tra Pakistan e Afghanistan per colpire alcuni affiliati ad Al Qaeda presenti in un compound, avevano perso la vita anche il cittadino americano Warren Weinstein, rapito in Pakistan il 13 agosto 2011, e il nostro connazionale Giovanni Lo Porto. Secondo quanto riferito dal Governo statunitense non vi era tuttavia alcuna informazione in base alla quale si potesse ritenere che nel compound colpito fossero presenti anche i due ostaggi.

L'informazione relativa al decesso dei due rapiti è stata fornita al nostro Go-

verno dagli USA solo appena dopo la finalizzazione delle necessarie verifiche condotte da parte statunitense. Tali verifiche si sarebbero infatti protratte per alcuni mesi dal momento dell'attacco e concluse solo il giorno precedente la dichiarazione pubblica del Presidente Obama, data la difficilissima natura dell'area in cui si è svolta l'azione antiterrorismo americana.

Il governo americano ha informato della morte dei due ostaggi sulla base delle valutazioni effettuate che conducevano a dichiarare con «ragionevole certezza» che tra i corpi individuati sul luogo dell'attacco vi erano anche quelli di Giovanni Lo Porto e di Warren Weinstein. Non risulta tuttavia che il corpo del nostro connazionale sia stato rinvenuto né che sia pertanto stato possibile effettuare alcun esame diretto del DNA, come peraltro già riferito nelle competenti sedi parlamentari.

Nel premettere che sull'intera vicenda è aperta, come noto, un'inchiesta della magistratura, con la quale è in atto ogni collaborazione relativamente alle circostanze del tragico evento, restano intensi altresì e a tutti i livelli i contatti con le Autorità americane, con particolare riguardo alla necessità di rinvenire la salma di Giovanni Lo Porto, tenendo comunque conto delle difficoltà logistiche dell'area, interamente controllata da gruppi terroristici locali nonché recentemente teatro di continue azioni militari.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	95
5-05405 Rizzo: Su una nota della Direzione generale per il personale militare in materia di indennità	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	99
5-05406 Bolognesi: Sull'elenco delle unità navali che la Marina militare intende dismettere nel prossimo decennio	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	101
5-05407 Artini: Su una presunta richiesta dell'Italia agli USA per l'acquisto di componenti tecnologiche per velivoli APR	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	102
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 Scanu (testo base) e C. 3035 Basilio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	97
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	103
AVVERTENZA	98

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05405 Rizzo: Su una nota della Direzione generale per il personale militare in materia di indennità.

Gianluca RIZZO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca RIZZO (M5S), pur dichiarandosi soddisfatto della risposta, non comprende le ragioni per cui l'interpretazione estensiva della sentenza n. 304 del 2013 della Corte costituzionale, valida per colonnelli e generali, non possa essere estesa a tutto il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso. Fa presente che tale considerazione è stata espressa sia in una delibera del COIR Carabinieri, sia in una

delibera del COCER della Guardia di finanza. In particolare, nella prima si sottolinea che, da un lato, come rilevato anche nella circolare di Persomil del 5 marzo 2015, gli istituti dell'indennità di posizione e perequativa sono validamente incastonati nel trattamento economico fondamentale previsto per il personale dirigente e, quindi, non devono essere considerati quali emolumenti; dall'altro, che l'indennità perequativa o di posizione nel mondo militare è erogata a prescindere da qualsiasi evento straordinario e, pertanto, è legata al trattamento economico fondamentale. Ritiene che la sentenza dovrebbe essere ritenuta valida anche per le somme perse e non percepite dal personale non dirigente durante il quadriennio del blocco stipendiale.

5-05406 Bolognesi: Sull'elenco delle unità navali che la Marina militare intende dismettere nel prossimo decennio.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la ministra della difesa ha trasmesso l'8 maggio scorso l'elenco delle unità navali che il Ministero intende dismettere nel prossimo decennio.

Paolo BOLOGNESI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come, soltanto in seguito alla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, sia stato trasmesso alla Commissione l'elenco delle unità navali che la Marina militare intende dismettere nel prossimo decennio.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo BOLOGNESI (PD), pur dichiarandosi soddisfatto per la trasmissione dell'elenco, si riserva di chiedere maggiori dettagli informativi sullo stato di ammodernamento di alcune delle unità navali iscritte nell'elenco stesso.

5-05407 Artini: Su una presunta richiesta dell'Italia agli USA per l'acquisto di componenti tecnologiche per velivoli APR.

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) si dichiara soddisfatto della risposta, che ritiene chiara ed esauriente, ma si dice preoccupato del suo contenuto.

Ritiene, infatti, assurdo affermare, da una parte, che il nostro Paese ha effettivamente richiesto agli Stati Uniti di poter acquisire la tecnologia necessaria per dotare i velivoli a pilotaggio remoto di classe *Predator* della nostra Aeronautica militare di una capacità di ingaggio di precisione, e, dall'altra, che non si intende poi utilizzarla.

Esprime, quindi, preoccupazione per il fatto che un programma d'armamento specificatamente d'offesa come quello in oggetto sia stato avviato al di fuori delle nuove procedure previste dalla legge n. 244 del 2012, manifestando il proprio disappunto per la mancata discussione in ambito parlamentare che avrebbe consentito di verificarne l'effettiva utilità.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.

C. 2741 Scanu (testo base) e C. 3035 Basilio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Elio VITO, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri e che, in particolare, la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con un'osservazione, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Le Commissioni Giustizia e Cultura hanno espresso parere favorevole.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, presenta l'articolo aggiuntivo 3.0100 (*vedi allegato 4*), che recepisce la condizione apposta alla proposta di parere della Commissione Bilancio. Per quanto riguarda l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, ritiene opportuno acquisire le indicazioni che emergeranno dal dibattito.

Carlo GALLI (PD) rammenta che l'iniziativa legislativa in esame è stata promossa allo scopo di rendere possibile la riapertura d'ufficio della procedura per la riabilitazione dei militari italiani cui è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale poiché tale istituto, attualmente, è attivabile solo su richiesta dell'interessato. Rilevato, quindi, che l'intervento normativo non intende in alcun modo influire sulle autonome valutazioni che vorrà compiere il Tribunale militare, esprime l'avviso che l'osservazione espressa nel parere della I Commissione chieda proprio di precisare meglio questo principio.

Massimo ARTINI (Misto-AL) domanda al relatore in quale modo si potrebbe

tenere conto dell'osservazione della Commissione Affari costituzionali.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, concordando con il collega Galli, propone di inserire nel comma 3 dell'articolo 1 un inciso per chiarire che il Tribunale militare di sorveglianza dovrà decidere in piena autonomia. Presenta quindi l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 4*).

Tatiana BASILIO (M5S) chiede chiarimenti sugli effetti che deriverebbero dalla nuova proposta emendativa.

Carlo GALLI (PD) ribadisce che con tale precisazione si chiarisce in modo espresso che la proposta di legge non intende costituire una indebita interferenza del potere legislativo sulla sfera di autonomia del potere giurisdizionale.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, precisa che l'emendamento 1.100 non innova in alcun modo il contenuto del provvedimento, limitandosi a puntualizzare un principio che, a suo avviso, è già implicito nel testo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.0100 del relatore e sull'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.100 e l'articolo aggiuntivo 3.0100 del relatore (*vedi allegato 4*).

Massimo ARTINI (Misto-AL), Luca FRUSONE (M5S) e Carlo GALLI (PD) preannunciano il voto favorevole dei propri gruppi sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Zanin, il mandato di

riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo della proposta di legge C. 2741 come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Elio VITO, *presidente*, avverte che si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03862 *Duranti: Sulle esercitazioni svolte nel poligono militare di Torre Veneri.*

5-03925 *Tofalo: Sul trattamento economico dei brevettati aerosoccorritori.*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05405 Rizzo: Su una nota della Direzione generale per il personale militare in materia di indennità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto il « blocco retributivo » applicato a tutti i pubblici dipendenti per il quadriennio 2011-2014 e, in particolare, al comma 1, ha previsto che il trattamento economico complessivo individuale non potesse superare quello ordinariamente spettante per il 2010, divenuto quindi un « tetto », ma ciò « al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e il conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno ».

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze aveva fornito fin dal 2011 le opportune indicazioni interpretative delle eccezioni al « tetto » fissate dalla normativa, precisando, tra l'altro, che, nonostante la vigenza del « blocco », potevano essere corrisposte alla generalità dei dirigenti pubblici, a seguito dell'eventuale assunzione di un nuovo, superiore incarico, le maggiori misure delle indennità direttamente connesse alle nuove funzioni dirigenziali espletate.

La centralità di tali precisazioni applicative è stata poi confermata dalla sentenza n. 304 del 2013 dalla Corte costituzionale che, con riferimento ai dirigenti della carriera diplomatica, ha chiarito come la « cristallizzazione » dei trattamenti economici non operasse, « ovviamente », per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.

Tuttavia, tali principi non sono stati applicati ai soli dirigenti del comparto difesa e sicurezza fino a quando lo stesso

Ministero dell'economia e delle finanze, nel corrente anno, non ha formalizzato un'ulteriore nota nel merito, specificando che per il quadriennio 2011-2014 le indennità di posizione e perequativa – corrispondenti per origine normativa e natura giuridica alla retribuzione di posizione spettante ai rimanenti dirigenti pubblici – potevano essere corrisposte, ricorrendo le medesime condizioni, ai generali/colonnelli e gradi/qualifiche equivalenti delle forze armate e forze di polizia.

La Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL), nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e come fatto dai paritetici organi degli altri Ministeri del comparto sicurezza e difesa, si è pertanto limitata, con la circolare del 5 marzo 2015, a impartire le conseguenti prescrizioni attuative.

Nella menzionata circolare, inoltre, non viene affermato che la corresponsione delle indennità di posizione e perequativa possa consentire il superamento del « cosiddetto tetto retributivo dei 240 mila euro », imposto quale soglia massima annuale al trattamento economico del personale della pubblica amministrazione e delle società partecipate dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il riferimento al « tetto retributivo » contenuto nel documento in esame riguarda invece il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, come già riferito posto, per il quadriennio 2011-2014, quale limite individuale dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del

2010, ma «al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva».

Ad ogni modo l'attribuzione delle indennità di posizione e perequativa agli

aventi titolo non ha comportato il superamento del «tetto retributivo dei 240 mila euro», al quale il trattamento economico degli interessati risulta di gran lunga inferiore.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05406 Bolognesi: Sull'elenco delle unità navali che la marina militare intende dismettere nel prossimo decennio.

TESTO DELLA RISPOSTA

In aderenza alla condizione posta dalla IV Commissione Camera dei deputati in sede di parere reso sull'Atto del Governo richiamato dall'interrogante, si fa presente che lo scorso 8 maggio è stato trasmesso alla Commissione l'elenco dettagliato delle Unità Navali da dismettere entro il 2025, nel quale sono riportate, per ognuna di esse, la data di ingresso in linea e quella della prevista dismissione.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05407 Artini: Su una presunta richiesta dell'Italia agli USA per l'acquisto di di componenti tecnologiche per velivoli APR.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel 2004 il nostro Paese si è dotato di Predator A, con capacità di ricognizione e sorveglianza.

Tengo a precisare che siamo stati i primi in Europa a dotarsi di questa capacità e sviluppare una significativa esperienza operativa nel settore; ciò ha consentito, tra l'altro, di anticipare, rispetto ad altri Paesi, lo sviluppo della regolamentazione specifica per quanto riguarda l'uso nello spazio aereo generale.

Successivamente, nel 2007, l'Italia si è dotata anche di Predator B, sempre con le capacità di ricognizione e sorveglianza.

Questi ultimi sono tecnicamente armabili, ma con un aggiornamento di configurazione.

Nel 2011, a fronte del mutato scenario internazionale, l'Italia ha deciso di richiedere il trasferimento di tecnologia strategica dagli USA, primo passo indispensabile per l'eventuale acquisizione della capacità d'ingaggio di precisione, a similitudine di quanto già fatto dalla Gran Bretagna.

La richiesta è tipica delle procedure di trasferimento per questo tipo di capacità; procedure caratterizzate da peculiare complessità e lunghezza.

La prevista autorizzazione, infatti, soggiace alla regolamentazione stabilita dal paese proprietario, in questo caso statunitense.

Atteso quanto sopra, si fa presente che la possibilità di acquisizione resta sempre aperta nel caso in cui – una volta ottenuto il richiesto trasferimento di tecnologia statunitense – l'Italia dovesse decidere di dotarsene.

In tale ipotesi, sarà data la prevista, tempestiva comunicazione al Parlamento.

Per completezza di informazione si osserva che, al pari di ogni altro tipo di armamento utilizzato dalle Forze Armate, l'eventuale impiego di capacità di ingaggio di precisione da parte di aeromobili a pilotaggio remoto avverrebbe in ottemperanza alle regole d'ingaggio – sottoposte all'approvazione delle autorità politiche nazionali – nell'ambito della cornice legislativa nazionale e del diritto internazionale.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale (C. 2741 Scanu e C. 3035 Basilio).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 3, dopo le parole: dichiarata ai sensi del comma 1 inserire le seguenti: a seguito di autonoma valutazione dal Tribunale di sorveglianza.

1. 100. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 0100. Il Relatore.

(Approvato)

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. C. 45 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 104

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. C. 2994-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 111

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 114

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. C. 45 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 115

AVVERTENZA 116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

C. 45 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 5 maggio 2015, ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 45 e abb., recante disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni di merito. In quella sede sono stati evidenziati profili problematici di carattere finanziario, in merito ai quali il Governo si era riservato di fornire chiarimenti.

Segnala che le Commissioni esteri e difesa, nella seduta del 6 maggio 2015, hanno concluso l'esame in sede referente

del nuovo testo unificato, senza apportare ulteriori modifiche al testo del provvedimento.

Rileva che la Commissione è ora quindi chiamata a pronunciarsi direttamente sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 5 maggio scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che:

le disposizioni di cui agli articoli 5 (indennità di missione), 6 (compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario), 7 (indennità di impiego operativo), 8, commi 1, 2 e 4 (trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale), 15 (orario di lavoro), 17 (personale civile) e 19 (disposizioni in materia penale), non hanno portata innovativa rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di proroga delle missioni internazionali che si sono succeduti nel tempo;

il primo e il secondo periodo dell'articolo 8, comma 3, che estendono, a determinate condizioni, i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo al personale che partecipa alle missioni internazionali, presentando portata innovativa rispetto ai citati provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, comportano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria valutati in euro 2.216.000 per l'anno 2015, 2.411.168 per l'anno 2016, 2.606.336 per l'anno 2017, 2.801.504 per l'anno 2018, 2.996.672 per l'anno 2019, 3.191.840 per l'anno 2020, 3.387.008 per l'anno 2021, 3.387.008 per l'anno 2022, 3.582.176 per l'anno 2023 e 3.777.344 a decorrere dall'anno 2024;

il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8, rinviando alla legge di stabilità l'estensione dei citati benefici agli eventi verificatisi tra 1° gennaio 1961 e il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;

appare necessario allineare la durata dell'impegno italiano all'estero a quella dell'esercizio finanziario, sia anticipando il termine di presentazione della relazione di cui all'articolo 3 al 31 dicembre di ogni anno, sia coordinando la procedura di cui all'articolo 2, relativa alle nuove missioni internazionali autorizzate in corso d'anno, con quella prevista all'articolo 3 per le missioni internazionali autorizzate negli anni precedenti, facendo confluire le prime nelle seconde a partire dall'anno successivo a quello di avvio della missione;

appare necessario prevedere, all'articolo 3, la soppressione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'assegnazione delle relative risorse al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;

appare necessario prevedere un'apposita procedura volta a consentire l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, sia nell'anno di avvio della missione, sia negli anni successivi, mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri corredati di relazione tecnica esplicativa da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari anche per i profili finanziari, in modo da assicurare un adeguato controllo parlamentare sulle risorse utilizzate;

appare necessario affidare ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire, nell'ambito delle risorse ivi previste, per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nonché di prevedere l'eventuale conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale e di stabilire il limite annuo complessivo entro il quale i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono autorizzare interventi di prima necessità in favore della popolazione locale;

appare necessario precisare, all'articolo 9, che le disposizioni concernenti il personale in stato di prigionia o disperso si riferiscono al personale ad ordinamento militare e alle Forze di polizia;

appare necessario sopprimere gli articoli 14 (utenze telefoniche di servizio) e 25 (modifiche all'articolo 744 del codice della navigazione), in quanto hanno portata innovativa rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di proroga delle missioni internazionali che si sono succeduti nel tempo e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

appare necessario modificare l'articolo 23 nel senso di prevedere che i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali diverse dall'ONU ivi richiamati confluiscono nel Fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, mentre quelli effettuati dall'ONU confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;

appare necessario sopprimere la disposizione transitoria di cui all'articolo 26, prevedendo contestualmente che il presente provvedimento entri in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo da assicurare la piena operatività della nuova disciplina fin dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 45 e abb.-A, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui agli articoli 5 (indennità di missione), 6 (compenso forfetario di impiego e retribuzione per la-

voro straordinario), 7 (indennità di impiego operativo), 8, commi 1, 2 e 4 (trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale), 15 (orario di lavoro), 17 (personale civile) e 19 (disposizioni in materia penale) non hanno portata innovativa rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di proroga delle missioni internazionali che si sono succeduti nel tempo;

il primo e il secondo periodo dell'articolo 8, comma 3, che estendono, a determinate condizioni, i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo al personale che partecipa alle missioni internazionali, presentando portata innovativa rispetto ai citati provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, comportano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria valutati in euro 2.216.000 per l'anno 2015, 2.411.168 per l'anno 2016, 2.606.336 per l'anno 2017, 2.801.504 per l'anno 2018, 2.996.672 per l'anno 2019, 3.191.840 per l'anno 2020, 3.387.008 per l'anno 2021, 3.387.008 per l'anno 2022, 3.582.176 per l'anno 2023 e 3.777.344 a decorrere dall'anno 2024;

il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8, rinviando alla legge di stabilità l'estensione dei citati benefici agli eventi verificatisi tra 1° gennaio 1961 e il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura;

appare necessario allineare la durata dell'impegno italiano all'estero a quella dell'esercizio finanziario, sia anticipando il termine di presentazione della relazione di cui all'articolo 3 al 31 dicembre di ogni anno, sia coordinando la procedura di cui all'articolo 2, relativa alle nuove missioni internazionali autorizzate in corso d'anno, con quella prevista all'articolo 3 per le missioni internazionali autorizzate negli anni precedenti, facendo confluire le prime nelle seconde a partire dall'anno successivo a quello di avvio della missione;

appare necessario prevedere, all'articolo 3, la soppressione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e l'assegnazione delle relative risorse al Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;

appare necessario prevedere un'apposita procedura volta a consentire l'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, sia nell'anno di avvio della missione, sia negli anni successivi, mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri corredati di relazione tecnica esplicativa da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari anche per i profili finanziari, in modo da assicurare un adeguato controllo parlamentare sulle risorse utilizzate;

appare necessario affidare ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire, nell'ambito delle risorse ivi previste, per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nonché di prevedere l'eventuale conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale e di stabilire il limite annuo complessivo entro il quale i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono autorizzare interventi di prima necessità in favore della popolazione locale;

appare necessario precisare, all'articolo 9, che le disposizioni concernenti il personale in stato di prigionia o disperso si riferiscono al personale ad ordinamento militare e alle Forze di polizia;

appare necessario sopprimere gli articoli 14 (utenze telefoniche di servizio) e 25 (modifiche all'articolo 744 del codice della navigazione), in quanto hanno portata innovativa rispetto a quanto previsto dai provvedimenti di proroga delle missioni internazionali che si sono succeduti nel tempo e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

appare necessario modificare l'articolo 23 nel senso di prevedere che i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali diverse dall'ONU ivi richiamati confluiscono nel Fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, mentre quelli effettuati dall'ONU confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;

appare necessario sopprimere la disposizione transitoria di cui all'articolo 26, prevedendo contestualmente che il presente provvedimento entri in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in modo da assicurare la piena operatività della nuova disciplina fin dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'ammontare delle risorse finanziarie stanziato a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 con le seguenti: il fabbisogno finanziario per l'anno in corso cui si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari compe-

tenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro 20 giorni dall'assegnazione.

2-ter. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2-bis, per il finanziamento delle missioni di cui al medesimo comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui all'articolo 2, comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 del medesimo articolo 2 con il seguente: 3. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3;

All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 marzo di ogni anno *con le seguenti:* Entro il 31 dicembre di ogni anno.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando *con le seguenti:* una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione precisa, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso.

All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È soppresso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro 20 giorni dall'assegnazione.

2-ter. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2-bis, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 5, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: di cui all'articolo 4 con le seguenti: Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nell'ambito delle risorse ivi previste;

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo 5.

All'articolo 8, sopprimere il comma 3;

All'articolo 9, comma 1, dopo la parola: personale inserire le seguenti: ad ordinamento militare e delle Forze di polizia.

Sopprimere l'articolo 14.

All'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire l'incarico con le seguenti: Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nell'ambito delle risorse ivi previste, può essere previsto il conferimento dell'incarico.

Conseguentemente, al medesimo comma 1 dell'articolo 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il predetto incarico è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.

All'articolo 20, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4 con le seguenti: nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nei limiti delle risorse ivi previste;

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 23, comma 1, dopo le parole: o da organizzazioni internazionali, inserire le seguenti: ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU.

Conseguentemente, all'articolo 23, al medesimo comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall'ONU quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

Sopprimere l'articolo 25.

Sopprimere l'articolo 26.

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole da: il giorno successivo a quello con le seguenti: il 31 dicembre dell'anno in corso alla data ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 12 maggio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Duranti 19.52, in quanto lo stesso riconosce una somma a titolo di risarcimento danni in favore delle vittime dei

reati commessi nel corso di missioni internazionali, nei casi in cui tali reati siano stati commessi con eccesso colposo dei limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini impartiti, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

Relativamente alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Duranti 4.50, che prevede che il fondo per il finanziamento delle missioni militari sia istituito presso il Ministero della difesa anziché il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Piras 8.50 e gli identici Duranti 8.51 e Frusone 8.52, che estendono al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, al personale civile e ai corpi civili di pace, la previsione secondo la quale le spese di cura, comprese le spese di ricovero e per protesi, sono a carico dell'amministrazione della difesa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Grillo 8.55 e 8.54, che prevedono che le spese di cura, comprese le spese di ricovero e per protesi, per il personale civile impiegato in missioni internazionali sono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Duranti 10.50, che stabilisce che il personale che ha partecipato alle missioni internazionali non possa essere impiegato in servizi di ordine pubblico, compresi i servizi di controllo del territorio, per un anno dalla fine della partecipazione della missione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Basilio 13.050, che, sostituendo l'articolo 1491 del codice dell'ordinamento

militare, disciplina il diritto di voto, in occasione delle consultazioni elettorali politiche e amministrative, del personale militare temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Palazzotto 18.2 e Corda 18.50, che sostituiscono l'articolo 18, prevedendo che il soggetto al quale può essere conferito l'incarico di consigliere del comandante militare italiano del contingente internazionale deve essere un funzionario diplomatico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative.

Fa presente, infine, che le altre proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.50, 8.50, 8.51, 8.52, 8.54, 8.55, 18.2, 18.50 e 19.52 e sugli articoli aggiuntivi 10.050 e 13.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.05.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.

C. 2994-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge reca « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti » e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Ricorda inoltre che la Commissione Bilancio ha già esaminato il provvedimento, formulando il proprio parere sul testo iniziale nella seduta del 6 maggio 2015 e che la Commissione di merito ha quindi apportato modifiche al testo, che non risultano corredate di relazione tecnica.

Passando all'esame delle proposte emendative, approvate dalla Commissione di merito, che presentano profili di carattere finanziario, nel rinviare, per i profili di quantificazione, alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di copertura finanziaria.

Con riferimento al comma 15 dell'articolo 21 e in particolare all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 311 del 2004, della quale è prevista la riduzione in misura pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per la durata dell'ammortamento del

mutuo, fa presente che sul capitolo di spesa relativo alla predetta autorizzazione di spesa, concernente « Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali » (cap. 7312 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), risultano iscritte nel bilancio triennale risorse pari ad euro 4.069.705 per il 2015 e ad euro 4.080.795 per ciascuno degli anni 2016-2017. In considerazione dell'esiguità dei citati stanziamenti, che verrebbero di fatto pressoché azzerati dalla disposizione in commento, considera opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse a decorrere dal 2016 e che il loro utilizzo non comprometta interventi eventualmente già previsti a valere sulle risorse medesime.

Ritiene inoltre necessario che il Governo confermi la congruità della quantificazione degli ulteriori effetti finanziari da compensare in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, così come derivanti dalla disposizione in commento e pari a 5 milioni di euro per il 2017, a 15 milioni di euro per il 2018 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Con riferimento all'impiego del citato Fondo considera altresì necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 26, commi 2, 3 e 4, concernente la copertura finanziaria del provvedimento, nel ribadire l'opportunità di specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 11 siano riferiti al comma 1 del medesimo articolo, recante istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente con una dotazione pari a 200

milioni di euro annui a decorrere dal 2016, dà preliminarmente conto delle modificazioni introdotte nel testo del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente alle quali sono ascritti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti dal testo iniziale del provvedimento stesso. In tale contesto, le novità introdotte dalla Commissione di merito concernono in particolare:

l'incremento, in misura pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 2, comma 22);

l'ulteriore incremento, in misura pari a 46 milioni di euro per il 2016 e a 14 milioni di euro per il 2017, del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici (articolo 9, comma 7, secondo periodo);

l'attribuzione degli incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle attività svolte dal Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici, anche in deroga alle percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite massimo di spesa di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 (articolo 9, comma 15);

la conferma per l'anno scolastico 2015-2016 del contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga al primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge del 448 del 1998, nei limiti di spesa pari a 1,7 milioni di euro per il 2015 e a 3,4 milioni di euro per il 2016 (articolo 15, comma 2);

l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un apposito Fondo,

con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante novella legislativa dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, finalizzata a prevedere la destinazione da parte dei contribuenti di una quota del cinque per mille alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione [articolo 17, comma 1, lettera c)];

l'estensione anche con riferimento al ciclo della scuola superiore di secondo grado della detraibilità della spese sostenute per la frequenza scolastica, con maggiori oneri valutati in 16 milioni di euro per il 2016 e in 9,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 (articolo 19, comma 1);

l'incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per la durata di ammortamento dei relativi mutui, dei contributi pluriennali stanziati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 21, comma 16).

Ciò premesso, segnala che alla copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri derivanti dalle suddette modificazioni al testo approvate nel corso dell'esame in sede referente si provvede con le seguenti modalità:

attraverso riduzione, in misura pari a 8,88 milioni di euro per il 2015, a 89,4 milioni di euro per il 2016, a 97,1 milioni di euro per il 2017, a 63,1 milioni di euro per il 2018, a 26,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 17 milioni di euro per il 2022, delle risorse stanziare nel Fondo denominato « La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del provvedimento in esame;

mediante l'ulteriore riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 26, comma 3, lettera b).

Al riguardo, con riferimento all'utilizzo del Fondo denominato « La Buona Scuola

per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di cui all'articolo 26, comma 2, pur segnalando la cospicua riduzione, conseguente all'approvazione di talune proposte emendative in sede referente, delle risorse ad esso assegnate dal testo originario del provvedimento, osserva tuttavia che le nuove disposizioni appaiono comunque coerenti con il complesso delle finalità per le quali il Fondo medesimo è stato istituito. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui al comma 3, lettera b), del quale, rispetto al testo iniziale del provvedimento, è prevista un'ulteriore riduzione in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a 59,1 milioni di euro per il 2022 e a 69,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, considera opportuno che il Governo chiarisca – in ragione dell'incremento degli oneri posti a suo carico e della variazione temporale del suo impiego – che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 26, comma 4, in una misura pari ad ulteriori 20 milioni di euro per il 2018, a 60 milioni di euro per il 2019 e a 80 milioni di euro per il 2020, fa presente che tale maggiore impiego deriva dall'approvazione nel corso dell'esame in sede referente dell'emendamento 19.23 (nuova formulazione), che ha introdotto il comma 16 dell'articolo 21 del testo in esame, con il quale è stato disposto l'aumento, in una misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per la durata di am-

mortamento dei mutui, dei contributi pluriennali stanziati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013. A tale proposito, giudica necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse nonché il fatto che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Appare, altresì, necessario che il Governo confermi la congruità della quantificazione degli effetti finanziari da compensare in termini di fabbisogno e di indebitamento netto così come determinati dalla citata disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente. Ciò posto, segnala che, nella sua formulazione attuale, il suddetto articolo 21, comma 16, appare carente dal punto di vista della copertura finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare, dal momento che esso, pur introducendo un onere con decorrenza dal 2015, ne prevede tuttavia la relativa copertura solo a partire dall'anno 2016, in parte mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 2, in misura pari a 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, e in parte mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2023. In proposito, rileva che per tali oneri, che si riferiscono ad un arco di tempo limitato, ancorché lungo, viene impropriamente prevista un'autorizzazione di spesa e una copertura finanziaria permanente. A questo riguardo ritiene che dovrebbe quindi essere valutata l'opportunità di dare all'autorizzazione di spesa e alla relativa copertura finanziaria una separata evidenza, analogamente a quanto disposto per l'articolo 21, comma 15, in modo da far risultare l'effettiva durata dell'intervento. Sul punto, considera pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELLI, anche in considerazione dell'ampiezza delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, si riserva di

fornire in altra seduta i chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia quanto segue:

le attività di pianificazione e coordinamento dei controlli per la sicurezza della navigazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), saranno svolte dalla Guardia costiera nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

il provvedimento reca, al comma 7 dell'articolo 1, una clausola di neutralità finanziaria nonché un espresso richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, i provvedimenti legislativi che rechino le risorse finanziarie necessarie alla compensazione dovranno entrare in vigore prima dell'adozione dei decreti legislativi che comportano i nuovi o maggiori oneri;

il criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera r), introdotto dal

Senato, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, determina l'applicazione a tali strutture di un'aliquota IVA del 10 per cento anziché del 22 per cento, comportando, pertanto, un minor gettito IVA;

tale criticità – come peraltro già evidenziato dal rappresentante del Governo presso la Commissione bilancio del Senato – appare tuttavia superabile in considerazione della clausola contenuta nel comma 7 dell'articolo 1, con cui si subordina l'emanazione dei decreti attuativi recanti nuovi o maggiori oneri alla preventiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le risorse finanziarie adeguate a fungere da copertura.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività di pianificazione e coordinamento dei controlli per la sicurezza della navigazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), saranno svolte dalla Guardia costiera nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

il provvedimento reca, al comma 7 dell'articolo 1, una clausola di neutralità finanziaria nonché un espresso richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, i provvedimenti legislativi che rechino le risorse finanziarie necessarie alla compensazione

dovranno entrare in vigore prima dell'adozione dei decreti legislativi che comportano i nuovi o maggiori oneri;

il criterio di delega previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera r), introdotto dal Senato, che prevede l'equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, determina l'applicazione a tali strutture di un'aliquota IVA del 10 per cento anziché del 22 per cento, comportando, pertanto, un minor gettito IVA;

tale criticità – come peraltro già evidenziato dal rappresentante del Governo presso la Commissione bilancio del Senato – appare tuttavia superabile in considerazione della clausola contenuta nel comma 7 dell'articolo 1, con cui si subordina l'emanazione dei decreti attuativi recanti nuovi o maggiori oneri alla preventiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le risorse finanziarie adeguate a fungere da copertura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

C. 45 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Maino MARCHI (PD), *relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 9.100 dei relatori, ai fini del-

l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio. L'emendamento si riferisce al comma 1 dell'articolo 9, il quale, secondo le condizioni *ex* articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere approvato in data odierna dalla Commissione bilancio, si dovrebbe applicare al personale ad ordinamento militare e delle Forze di polizia.

L'emendamento 9.100 dei relatori prevede, tra gli altri, l'applicazione dei commi 3 e 5, in luogo del comma 4, dell'articolo 5 al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali.

Precisa al riguardo che il citato comma 3 dell'articolo 5 consente, nell'ambito delle risorse, individuate con D.P.C.M., del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, che sia stabilito per quali teatri operativi l'indennità di missione sia calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

Il comma 5 dell'articolo 5 equipara, ai fini dalla corresponsione dell'indennità di missione, i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari in servizio permanente.

Il comma 4 dell'articolo 5, che non viene più richiamato dall'emendamento in questione, prevede invece la corresponsione di un'indennità giornaliera, pari alla diaria di missione estera percepita, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione.

Fa presente che l'emendamento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario in relazione all'emendamento 9.100 dei relatori.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere nulla osta sull'emendamento 9.100 dei relatori.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 263 e abb.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05567 Villarosa: Esenzione dall'imposta di bollo dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione attraverso il mercato elettronico della PA	118
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	167
5-05568 Paglia: Possibilità per i comuni di applicare aliquote differenziate della TASI sugli immobili destinati a esercizio commerciale in ragione della presenza o meno in tali immobili di apparecchiature destinate al gioco d'azzardo	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	170
5-05569 Barbanti: Accertamenti in merito alla contabilizzazione di operazioni in strumenti finanziari derivati poste in essere dalla banca Monte dei Paschi di Siena e rafforzamento degli assetti di vigilanza in materia	119
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	171
5-05570 Causi: Iniziative per la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli registrate presso la centrale dei rischi e i sistemi di informazioni creditizie	121
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	174

INTERROGAZIONI:

5-05291 Moretto: Attuazione della norma della legge di stabilità 2015 relativa al credito d'imposta in favore dei fondi pensione	121
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	176
5-05553 Pisano: Problematiche relative alle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi imponibili	122
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	178

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3088, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	133
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia (<i>Discussione e rinvio</i>)	164
---	-----

AVVERTENZA	166
------------------	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05567 Villarosa: Esenzione dall'imposta di bollo dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione attraverso il mercato elettronico della PA.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale sottopone all'attenzione del Governo alcune questioni relative all'attuazione della disciplina relativa al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nel quale le amministrazioni possono acquistare beni e servizi da fornitori abilitati.

In tale ambito l'interrogazione sottolinea in primo luogo come l'amministrazione imponga alle imprese fornitrici della pubblica amministrazione di produrre in forma cartacea gli ordini di acquisto realizzati nell'ambito del mercato elettronico della PA e di scontare su tali documenti l'imposta di bollo. Rileva quindi come l'applicazione di tale imposta a soggetti che attraversano una fase di grave difficoltà economica comporti un ulteriore aggravio nei loro confronti, a fronte di un gettito a favore dell'Erario che non sarebbe molto rilevante, essendo stimabile in circa 50 milioni di euro.

Evidenzia inoltre come il suo atto di sindacato ispettivo sia inoltre volto a indurre il Governo a un ripensamento circa il sistema di gestione del numero verde del

call center di AcquistinretePA, il quale risulta essere a pagamento, ponendo così un ulteriore onere a carico delle imprese interessate.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, accoglie con favore il fatto che il Governo si dimostri attento rispetto alle esigenze, prospettate dalla sua interrogazione, delle imprese che utilizzano il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ritiene al riguardo che sia possibile dare positivamente soluzione alla questione segnalata, anche in considerazione del fatto che l'esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo degli ordini d'acquisto prodotti in tale ambito determinerebbe un minor gettito erariale piuttosto contenuto.

Con particolare riferimento ai costi connessi al numero verde del *call center* di AcquistinretePA, sottolinea l'esigenza che, anche ove fossero previsti dei costi per i servizi aggiuntivi, tali costi non riguardino comunque le chiamate finalizzate alla risoluzione dei problemi riscontrati dagli utenti nell'utilizzo del sistema.

Girolamo PISANO (M5S) rileva come la parte finale della risposta del Sottosegretario, relativa alle modalità di supporto per quanti accedono al Portale « Acquistinrete » presupponga l'esistenza di un sistema perfettamente funzionante, mentre lo stesso risulta, a suo avviso, farraginoso e inefficiente sotto diversi aspetti.

Nel sottolineare, inoltre, come tale sistema risulti sempre più in uso da parte delle pubbliche amministrazioni, essendo stato adottato anche dagli enti locali, e debba pertanto essere necessariamente utilizzato anche dalle imprese fornitrici, sottolinea la necessità di intervenire per migliorarlo.

5-05568 Paglia: Possibilità per i comuni di applicare aliquote differenziate della TASI sugli immobili destinati a esercizio commerciale in ragione della presenza o meno in tali immobili di apparecchiature destinate al gioco d'azzardo.

Giovanni PAGLIA (SEL), rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SEL), ringrazia per la risposta, la quale indica che i comuni possono differenziare, sia pure entro i limiti di legge e in modo non arbitrario, le aliquote della TASI sugli immobili destinati a esercizio commerciale in ragione della presenza o meno in tali immobili di apparecchiature destinate al gioco d'azzardo.

5-05569 Barbanti: Accertamenti in merito alla contabilizzazione di operazioni in strumenti finanziari derivati poste in essere dalla banca Monte dei Paschi di Siena e rafforzamento degli assetti di vigilanza in materia.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) illustra la propria interrogazione, la quale prende avvio dalla notizia, resa nota da fonti di stampa, che la Procura di Milano ha concluso nello scorso aprile l'inchiesta aperta nei confronti dei legali rappresentanti del Monte dei Paschi di Siena per il reato di false comunicazioni all'assemblea dei soci relativo al bilancio di esercizio del 2009 e del reato di manipolazione di mercato, in relazione alla complessa operazione di ristrutturazione dei derivati denominata « Alexandria » eseguita da Monte dei Paschi con la banca giapponese Nomura.

Rammenta come, dai documenti della Procura, emerge che, per effetto della struttura contrattuale adottata nel bilancio al 31 dicembre 2009, approvato il 27 aprile 2010, le diverse componenti della suddetta operazione di finanza strutturata venivano

contabilizzate disgiuntamente, allocandole in portafogli diversi e omettendo una rappresentazione unitaria delle stesse che consentisse di coglierne l'effettiva sostanza economica di *credit default swap*, secondo i principi internazionali IAS/IFRS, in base ai quali la sostanza deve prevalere sulla forma contrattuale adottata.

In particolare, segnala come, in base agli atti dell'indagine, i 3,5 miliardi di BTP oggetto dell'operazione con Nomura fossero stati appostati sotto la voce « attività disponibili per la vendita, quindi come *asset* nella disponibilità della banca, mentre secondo i pm questi *asset* erano « solo figurativi ».

Fa inoltre presente come la stessa operazione di cui la Procura ha individuato la natura fittizia sia a tutt'oggi contabilizzata dalla banca come un investimento di titoli di Stato e ricorda che la circostanza che tale operazione fosse in realtà un derivato era stata già sollevata degli ispettori inviati da Banca d'Italia presso la sede del Monte Paschi di Siena, i quali, nel marzo 2012, rilevando l'anomalia di tale operazione, riportarono nel rapporto finale le seguenti osservazioni: « lo schema dei flussi di cassa della complessiva struttura, può essere definita in breve struttura BTP 2034, replica quello di una posizione *short* in un CDS, in cui MPS vende protezione sul rischio Italia a Nomura su un nozionale di 3,05 miliardi dietro la corresponsione di un premio annuale di 44 punti base ».

Ricorda inoltre che, sempre gli stessi ispettori, analizzando sotto un profilo contabile l'operazione, rilevarono che « i titoli BTP 2034 sono stati iscritti nel portafoglio *Afs* (*asset for sales*), il Repo è stato iscritto come debito verso le banche e contabilizzato a costo ammortizzato, così come il *cash collateral*. Quanto agli *Irs* (*interest rate swap*) sono stati contabilizzati come derivati di copertura sul rischio di tasso » e che essi aggiunsero che « l'operazione nel suo complesso si sostanzia in un derivato creditizio. E di norma i derivati di credito sono iscritti (in bilancio) nel portafoglio attività finanziarie di negoziazione e le variazioni del *fair value* sono rilevate nel conto economico. L'azienda ha invece con-

tabilizzato le diverse componenti dell'operazione (...) allocandole in diversi portafogli » così anticipando, di fatto, le determinazioni della Procura di Milano.

Nel rilevare come, nonostante le rilevazioni dell'Organo di Vigilanza e della Procura di Milano, a tutt'oggi il bilancio di Monte dei Paschi di Siena continui a esporre le poste contabili in maniera errata e fuorviante, rimandando a una lettura solo apparentemente più approfondita a dei prospetti « pro-forma », segnala inoltre che, in corrispondenza dell'assemblea degli azionisti il 16 aprile scorso, la Banca ha rivelato che se le operazioni con Nomura e Deutsche Bank fossero state riconosciute come derivati, la massima perdita possibile (*c.d. Value at Risk of Var*) in un giorno sarebbe stato di euro 81 milioni di euro nel 2014 e di 163 milioni di euro nel 2013, ovvero ben al di sopra dei valori ufficialmente dichiarati nel bilancio 2014.

Sottolinea quindi come gli impegni sottoscritti dall'Italia con la Commissione Europea nel novembre 2013 a fronte dell'approvazione degli aiuti di Stato a MPS, imponessero alla banca di non superare un livello di rischio nell'attività di *trading*, il quale risulta invece ampiamente superato, e ricorda che la principale banca d'affari a livello mondiale (*Goldman Sachs*) ha dichiarato un livello di rischio (VAR) di USD 51 milioni nel 2014 e USD 63 milioni nel 2013.

In tale contesto rileva come si debba dedurre che MPS, pur avendo una struttura di capitale relativamente debole al punto da richiedere un nuovo aumento di capitale appena approvato dai soci (3 miliardi di euro) e pur dovendo ancora restituire 1 miliardo di euro di aiuti di Stato, abbia posizioni speculative di rischio ben superiori a quelle della *Goldman Sachs*.

Richiama inoltre l'articolo 154-ter del Testo unico della finanza, il quale attribuisce alla CONSOB, nel caso in cui essa abbia accertato che le relazioni finanziarie non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, il potere di chiedere all'emittente di rendere pubblica

tale circostanza e di pubblicare le informazioni necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato ».

Pur nel rispetto del principio di non colpevolezza fino all'emanazione di sentenza passata in giudicato, evidenzia quindi che, qualora quanto rilevato dalla Procura di Milano si dimostrasse vero, non solo il bilancio del 2009 della BMPS sarebbe falso, ma lo sarebbero anche tutti quelli successivi, poiché se i 3,5 miliardi di BTP oggetto dell'operazione con Nomura erano « solo figurativi », ne conseguirebbe l'inesistenza di BTP nella struttura di « Alexandria ».

Fa inoltre presente come, secondo fonti di agenzia, gli attuali vertici di MPS avrebbero avviato trattative con la banca giapponese Nomura per la chiusura dell'operazione di ristrutturazione del derivato e rileva come che tali circostanze possano far supporre che la vicenda in esame possa essere ricondotta nella fattispecie dell'omessa vigilanza, a carico delle autorità di controllo indipendenti del settore, ovvero di CONSOB e Banca d'Italia, a partire dall'anno 2009.

Ritiene inoltre che, poiché l'informazione sull'inesistenza dei titoli BTP apparentemente facenti parte dell'operazione Alexandria non è provenuta né dalla CONSOB né dalla Banca d'Italia, sia logico ritenere che i magistrati inquirenti abbiano appreso la notizia dell'inesistenza dei BTP direttamente da Monte Titoli, la quale è anch'essa sottoposta alla vigilanza della CONSOB.

Ricorda inoltre che la CONSOB non ha chiesto alcuna verifica a Monte Titoli né a seguito delle comunicazioni effettuate in tal senso dall'Autorità di vigilanza tedesca (Bafin) alla Deutsche Bank e alla CONSOB stessa, né quando Nomura ha dichiarato ai magistrati che i suddetti BTP non esistevano.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Ministro dell'economia se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative strutturali, necessarie e urgenti, intenda porre in essere al fine di scongiurare, per il futuro, il ripetersi di simili episodi.

L'atto di sindacato ispettivo chiede inoltre se il Ministro non ritenga opportuno modificare la disciplina delle due autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di indurre a maggiore solerzia e attenzione la dirigenza delle stesse, prevedendo nuove e più efficaci forme di responsabilità, seppur collegate alla particolare indipendenza di cui le due istituzioni godono, onde prevenire il ricorso a pratiche finanziarie tanto spericolate ed evitare ripercussioni sulla stabilità delle finanze pubbliche e sul legittimo affidamento dei clienti delle banche.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta, evidenziando come essa, in analogia a quanto molto spesso accaduto in occasione dello svolgimento di precedenti interrogazioni, abbia completamente eluso la questione posta dalla sua interrogazione.

Con riferimento ai profili di responsabilità ricadenti sulla CONSOB, considera paradossale che quest'ultima non abbia sollevato rilievi su tale vicenda, nonostante le comunicazioni trasmesse alla stessa CONSOB dalla BAFIN, le risultanze emerse dall'indagine della Procura di Milano, l'evidente violazione dei principi contabili internazionali e le notizie emerse in occasione dell'assemblea degli azionisti della banca del 16 aprile scorso. Ritiene quindi che in tale caso si evidenzi la palese violazione, da parte della CONSOB stessa, dei propri doveri di vigilanza, fino a concretizzare la fattispecie di vera e propria omessa vigilanza.

Sottolinea pertanto, in termini più generali, l'esigenza che il Governo compia un'attenta riflessione circa i limiti e le modalità con le quali la Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i propri poteri e assolvono ai propri compiti, ritenendo che il doveroso rispetto dell'indipendenza di tali autorità non possa fornire giustificazione a

forme di abuso di potere, come nelle vicende relative a MPS richiamate dal suo atto di sindacato ispettivo.

Reputa inoltre grave che il Parlamento non possa intervenire in tali ambiti, a tutela degli azionisti coinvolti e, più in generale, della collettività, ritenendo a tal fine opportuno che la risposta del Governo fornisca elementi anche in tal senso.

5-05570 Causi: Iniziative per la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli registrate presso la centrale dei rischi e i sistemi di informazioni creditizie.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.10.

5-05291 Moretto: Attuazione della norma della legge di stabilità 2015 relativa al credito d'imposta in favore dei fondi pensione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Sara MORETTO (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, accogliendo con favore la notizia che il 7 maggio scorso è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione delle norme concernenti l'istituzione del credito d'imposta in favore delle forme di previdenza complementare.

Ritiene infatti che, come evidenziato dal suo atto di sindacato ispettivo, tali misure possano avere il duplice effetto di compensare l'incremento delle imposte che ha colpito anche tali forme di investimento, nonché di costituire una forma di sostegno all'economia attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per le somme investite in attività di carattere finanziario.

Con riferimento all'individuazione, effettuata nell'ambito del decreto, delle attività che daranno luogo a tali benefici fiscali, giudica inoltre in modo particolarmente favorevole il fatto che, oltre al settore delle infrastrutture, sia stato incluso anche quello delle PMI, il quale incide fortemente sull'intera economia reale e che potrà trarre ampio vantaggio da tale strumento di attrazione degli investimenti.

5-05553 Pisano: Problematiche relative alle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi imponibili.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Girolamo PISANO (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale indica la disponibilità del Governo e dell'Agenzia delle entrate a mettere a disposizione un'ampia quantità di dati sui temi oggetto dell'interrogazione.

Con riferimento al merito della sua interrogazione, ribadisce come essa sottoponga all'Esecutivo la complesse questioni applicative relative allo scomputo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate l'anno successivo a quello di competenza, con riferimento alle difficoltà derivanti dal mancato rilascio, da parte

del sostituto, della certificazione attestante le ritenute effettuate sui compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di imputazione dei compensi stessi.

Sottolinea infatti come le modifiche normative introdotte in tale ambito abbiano condotto a una maggiore semplificazione degli oneri dichiarativi a carico dei sostituti d'imposta, ma abbiano al tempo stesso determinato una situazione di maggiore difficoltà per i contribuenti sostituiti, nella fase in cui subiscono controlli fiscali. Auspica pertanto che il Governo possa intervenire a controbilanciare tale situazione, anche cogliendo l'occasione fornita in tal senso dallo schema di decreto legislativo, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, in tema di fatturazione elettronica, del quale la Commissione ha appena avviato l'esame, prevedendo in quest'ultimo ambito che i contribuenti i quali scelgono di aderire a tale nuovo sistema siano esclusi dall'applicazione delle ritenute d'imposta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3088, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento entro domani, prima dell'avvio delle votazioni in Assemblea, in quanto la Commissione Giustizia terminerà l'esame, in sede referente, dell'intervento legislativo nella stessa mattinata di domani.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, adottata come testo base dalla II Commissione, cui sono abbinate numerose altre proposte di legge.

In tale contesto sottolinea innanzitutto la grande rilevanza del provvedimento, il quale pone in atto una serie di interventi normativi di notevole rilievo sotto il profilo del contrasto alla corruzione e alle infiltrazioni criminali che spesso si connettono a tali fenomeni, nonché per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria in materia di falso in bilancio.

Nell'esprimere fin d'ora una valutazione positiva sul provvedimento, evidenzia come esso adempia all'impegno di assicurare una condizione di legalità che costituisce elemento fondamentale per la vita democratica nonché per la ripresa economica del Paese.

In particolare, per quanto riguarda i temi del falso in bilancio, le modifiche apportate dall'intervento legislativo sanano la ferita inferta alla legalità dalle modifiche apportate a tale disciplina nelle ultime legislature, individuando una soluzione equilibrata che tiene conto delle legittime esigenze del sistema delle imprese.

Passando a un'illustrazione puntuale del contenuto della proposta di legge, che non è stata modificata dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente e che si compone di 12 articoli, suddivisi in 2 Capi, evidenzia come il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 8, rechi

norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di associazioni di tipo mafioso.

L'articolo 1, il quale modifica il codice penale per inasprire le pene principali e le pene accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 interviene sull'articolo 32-*ter* del codice penale, relativo all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, cioè al divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, pena accessoria che è applicata al soggetto che viene condannato per taluni delitti indicati nell'articolo 32-*quater* del codice penale (malversazione a danno dello Stato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; turbata libertà degli incanti; inadempimento di contratti di pubbliche forniture; frode nelle pubbliche forniture; associazione a delinquere; associazioni di tipo mafioso, anche straniere; rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro; rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio; manovre speculative su merci; truffa in danno dello Stato).

In tale ambito la lettera *a)* innalza da tre a cinque anni il termine massimo di durata di tale incapacità, restando fermo che l'incapacità non può comunque essere inferiore a un anno.

La lettera *b)* modifica l'articolo 32-*quinqüies* del codice penale, che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di

impiego nei confronti del dipendente pubblico. L'estinzione del rapporto di lavoro deriva oggi dalla condanna alla reclusione non inferiore a 3 anni per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

In tale contesto la novella abbassa a 2 anni di reclusione il limite minimo, previsto per la condanna, che determina la cessazione del rapporto di lavoro.

La lettera *c*) interviene sulla pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, prevista dall'articolo 35 del codice penale in caso di condanna per una contravvenzione, aumentando la durata di tale pena accessoria, la cui durata minima è portata da 15 giorni a 3 mesi e la cui durata massima è innalzata da 2 anni a 3 anni.

La lettera *d*) modifica la pena prevista per il delitto di peculato dall'articolo 314 del codice penale, il quale attualmente punisce con la reclusione da 4 a 10 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

In tale contesto la novella eleva il limite massimo edittale a dieci anni e sei mesi.

La lettera *e*) interviene sul reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'articolo 318 del codice penale, il quale attualmente punisce con la reclusione da 1 a 5 anni il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

In tale contesto la novella eleva il limite massimo edittale a 6 anni di reclusione.

La lettera *f*) novella l'articolo 319 del codice penale, che disciplina la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero

per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

In tale contesto la novella incrementa di due anni sia la pena minima (che passa da 4 a 6 anni) sia la pena massima (che passa da 8 a 10 anni).

La lettera *g*) inasprisce le sanzioni per il reato di corruzione in atti giudiziari disciplinato dall'articolo 319-ter del codice penale.

La novella prevede che se i fatti indicati negli articoli 318 (corruzione per l'esercizio di una funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni (laddove la norma vigente prevede una pena da 4 a 10 anni). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni (laddove la norma vigente prevede una pena da 5 a 12 anni); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni (laddove la norma vigente prevede una pena da 6 a 20 anni).

La lettera *h*) interviene sul reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui al primo comma dell'articolo 319-*quater* del codice penale, il quale attualmente punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In tale contesto la novella prevede la reclusione da un minimo di 6 anni a un massimo di 10 anni e 6 mesi.

La lettera *i*) introduce una nuova attenuante nell'articolo 323-*bis* del codice penale, attraverso la quale si prevede, per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'atti-

vità delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

In particolare l'attenuante per ravvedimento operoso potrà essere applicata ai seguenti delitti: corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; pene per il corruttore; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'articolo 2 modifica l'articolo 165 del codice penale, relativo agli obblighi cui deve sottostare il condannato per potere accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena.

La novella, inserendo un ulteriore comma nel citato articolo 165, subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al condannato per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione anche alla condizione specifica della riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa, consistente in una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Tale condizione trova applicazione in caso di condanna per uno dei seguenti reati: peculato; concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La disposizione specifica che la riparazione pecuniaria non si sostituisce all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale, modificando l'articolo 317 del codice penale, amplia la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione (il quale si sostanzia attualmente nella condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, ed è punito con la reclusione da sei a dodici anni), aggiungendo al pubblico ufficiale anche l'incaricato di un pubblico servizio.

L'articolo 4 disciplina la riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa, stabilendo, in caso di condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, che al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio, colpevole debba essere ordinato anche il pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito, da effettuare in favore dell'amministrazione di appartenenza ovvero, nel caso della corruzione in atti giudiziari, in favore dell'amministrazione della giustizia.

Tale ordine di pagamento, il cui adempimento è presupposto per l'eventuale accesso alla sospensione condizionale della pena, trova applicazione in caso di condanna per uno dei seguenti reati: peculato; concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Anche in questo caso la disposizione specifica che la riparazione pecuniaria non esime dall'eventuale obbligo al risarcimento del danno.

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, il quale inasprisce le pene per il delitto di associazione mafiosa. In particolare la lettera *a)* modifica il primo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale, elevando la pena per la partecipazione all'associazione mafiosa, che passa nel minimo da 7 a 10 anni e nel massimo da 12 a 15 anni.

La lettera *b)* interviene sul secondo comma del predetto articolo 416-*bis*, aumentando la pena detentiva da comminarsi a coloro che promuovono o dirigono o organizzano l'associazione; in particolare la misura della reclusione, ora prevista da un minimo di 9 a un massimo di 14 anni, passa a un minimo di 12 a un massimo di 18 anni.

La lettera *c)* modifica il quarto comma dell'articolo 416-*bis*, innalzando le pene ivi previste per la fattispecie di associazione armata:

per colui che vi partecipa, la pena, attualmente prevista da 9 a 15 anni di reclusione, è portata a 12 anni nel minimo e a 20 anni nel massimo;

per colui che la promuove, dirige, organizza, la pena, attualmente prevista da 12 a 24 anni, è portata a 15 anni nel minimo e a 26 anni nel massimo.

Con riferimento all'articolo 6, segnala come esso modifichi la disciplina del patteggiamento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, prevedendo che quando si procede per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, l'accesso a questo rito speciale sia subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito.

La previsione riguarda i procedimenti per i seguenti delitti: peculato; concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L'articolo 7 integra il comma 3 l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che impone al pubblico ministero, in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di informare una serie di soggetti diversi, a seconda dell'imputazione e del presunto autore del reato.

In tale ambito la novella prevede che il pubblico ministero debba dare notizia dell'imputazione al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione quando esercita l'azione penale per uno dei seguenti delitti: concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; traffico di influenze illecite; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

L'articolo 8 modifica la legge n. 190 del 2012 (cosiddetta « legge Severino »), recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, intervenendo sulla disciplina dell'Autorità nazionale anticorruzione istituita dall'articolo 1 della richiamata legge n. 190.

In particolare, il comma 1, aggiungendo una lettera *f-bis*) al comma 2 dell'articolo 1 della predetta legge n. 190, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (ad esempio contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi) di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice degli appalti.

Il comma 2 introduce inoltre specifici obblighi informativi verso l'Autorità nazionale anticorruzione.

Rileva, in particolare, come in dettaglio venga stabilito, in riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, che le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione una serie di informazioni relative all'appalto (la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate).

È previsto inoltre che nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del Codice della giustizia amministrativa (si tratta delle controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, di quelle relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché di quelle concernenti i provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi), il giudice amministrativo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, per i profili di diritto delle società commerciali, segnala il Capo II del provvedimento, composto dagli articoli da 9 a 12, i quali dettano disposizioni penali in materia societaria.

In tale contesto gli articoli 9, 10 e 11 riformano la disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio.

In merito ricorda che la vigente normativa del codice civile distingue tra la fattispecie base di natura contravvenzionale, di cui all'articolo 2621 « False comunicazioni sociali » (costruita come reato di pericolo) e quella di natura delittuosa di cui all'articolo 2622, che sanziona il danno effettivo subito dalla società, dai soci o dai creditori in conseguenza del falso in bilancio.

In entrambi i casi di falso in bilancio la punibilità è, attualmente, esclusa:

nel caso in cui le falsità o omissioni delle scritture contabili della società non alterino sensibilmente la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo societario di cui fa parte la società;

nel caso in cui porti a una variazione del risultato di esercizio non superiore al 5 per cento, oppure una variazione del patrimonio societario non superiore all'1 per cento.

Nel solo caso di falso in bilancio di cui all'articolo 2622, la punibilità è comunque esclusa ove le stime successive alla dichiarazione differiscano meno del 10 per cento rispetto alle stime corrette.

L'articolo 9 riformula l'articolo 2621 del codice civile sul falso in bilancio in società non quotate, il quale consiste, ai sensi del primo comma dell'articolo novellato, nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Ai sensi del secondo comma la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Rispetto alla formulazione vigente del citato articolo 2621 la prima modifica riguarda il fatto che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

Non sono invece modificati i soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori) ed è confermata la procedibilità d'ufficio (salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità). Stante il limite di pena, nelle indagini su tale delitto non sarà possibile disporre le intercettazioni.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, gli ulteriori principali elementi di novità del nuovo reato di falso in bilancio sono i seguenti:

scompaiono le soglie di non punibilità (attualmente previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621);

è modificato il riferimento al dolo, in quanto permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno « l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico » mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte;

viene eliminato il riferimento all'omissione di « informazioni », che è sostituito da quello all'omissione di « fatti materiali rilevanti » (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene);

è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della « concreta » idoneità dell'azione o omissione a indurre altri in errore;

in conseguenza della soppressione del terzo e quarto comma viene meno anche il quinto comma del vigente articolo 2621, il quale prevede, nei casi previsti dai predetti commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la

sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Illustra quindi l'articolo 10, il quale introduce nel codice civile l'articolo 2621-*bis* (Fatti di lieve entità) e l'articolo 2621-*ter* (Non punibilità per particolare tenuità).

Il nuovo articolo 2621-*bis* disciplina l'ipotesi che il falso in bilancio di cui all'articolo 2621 sia costituito da fatti « di lieve entità », salvo che costituiscano più grave reato.

Ai sensi del primo comma tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto) viene qualificata dal giudice tenendo conto:

della natura e delle dimensioni della società;

delle modalità o degli effetti della condotta.

In base al secondo comma del nuovo articolo 2621-*bis* analoga sanzione si applica anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare.

Si tratta, quindi, delle società:

a) con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro;

b) che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro;

c) che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.

In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Il nuovo articolo 2621-*ter* prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'articolo 131-*bis* del codice penale per particolare tenuità dell'illecito (ai sensi del quale, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate in base: alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione; alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; alla intensità del dolo o dal grado della colpa, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale), il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis*, derogandosi quindi ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto previsti dal citato articolo 131-*bis*.

In sostanza, dunque, in base ai nuovi articoli 2621, 2621-*bis* e 2621-*ter* del codice civile, in presenza di condotte concretamente idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si potrà avere:

a) l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) l'applicazione della pena da sei mesi a tre anni se, in presenza delle citate condotte, i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure per le società di minori proporzioni;

c) la non punibilità per particolare tenuità in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull'entità del danno.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla « fattispecie di false comunicazioni sociali

in danno della società, dei soci o dei creditori », che viene sostituita dal delitto di « false comunicazioni sociali delle società quotate ».

Ai sensi del novellato articolo 2622 la condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società. Le società quotate sono individuate dal nuovo articolo 2622, primo comma, come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della UE. Tale condotta è sanzionata con la pena della reclusione da tre a otto anni.

In merito ricorda che il vigente articolo 2622 del codice civile, al primo comma punisce a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

In base al secondo comma si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai

creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Ai sensi del terzo comma nel caso di società con azioni quotate, la pena per i fatti previsti al primo comma è la reclusione da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

Il quarto comma prevede che la pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. In base al quinto comma il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Il sesto comma estende la punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il settimo comma esclude la punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

L'ottavo comma specifica che in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

In base al decimo comma nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,

dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Rispetto alla disposizione vigente, oltre alla modifica della rubrica si innalza la misura della pena minima e massima che passa dalla reclusione da sei mesi a tre anni alla reclusione da tre ad otto anni: tale incremento della pena massima rende possibile l'uso delle intercettazioni nelle relative indagini.

Rileva inoltre come non sia invece modificato il novero dei soggetti attivi del reato, che rimangono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, i sindaci e i liquidatori, con la differenza che qui si tratta di ruoli ricoperti in società quotate.

Gli ulteriori principali elementi di novità del nuovo delitto di falso in bilancio delle società quotate di cui all'articolo 2622, primo comma, del codice civile, che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621, sono dati dal fatto che:

la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché (come attualmente previsto) di danno; scompare, infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società

scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate di cui al nuovo articolo 2621, le soglie di non punibilità attualmente previste dal commo quarto e seguenti del vigente articolo 2622;

anche in tal caso viene modificato il riferimento al dolo, in quanto permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno « l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico », mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte;

è eliminato il riferimento all'omissione di « informazioni », sostituito da quello all'omissione di « fatti materiali ri-

levanti » la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

è introdotto, come nel nuovo articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della « concreta » idoneità dell'azione o omissione a indurre altri in errore.

Il comma 2 del nuovo articolo 2622 equipara alle società quotate in Italia o in altri mercati regolamentati dell'UE, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale di false comunicazioni sociali delle società quotate, le seguenti tipologie societarie:

le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (ovvero quelle società che, pur non essendo ancora quotate, hanno avviato le procedure necessarie);

le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

le società che fanno appello al pubblico risparmio (cosiddette società aperte, che possono essere anche non quotate ma le cui azioni sono diffuse in modo rilevante tra il pubblico secondo i parametri sanciti dalla CONSOB) o che comunque lo gestiscono.

Ai sensi del terzo comma del nuovo articolo 2622, la disciplina sanzionatoria trova applicazione anche con riguardo alle falsità o omissioni riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, analogamente a quanto previsto dal sesto comma del vigente articolo 2622.

Segnala quindi l'articolo 12, che modifica l'articolo 25-ter del decreto legislativo

n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 modifica l'alinea del comma 1 del citato l'articolo 25-ter, intervenendo sui criteri soggettivi di imputazione della responsabilità e che comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie (per quote). La norma, nella formulazione vigente, limita per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto a soggetti che ricoprono specifici ruoli nella compagine organizzativa dell'ente (amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza); in tale contesto la modifica apportata dalla lettera *a*) supera tale limitazione mediante la soppressione del riferimento ai citati ruoli di vertice.

Le ulteriori modifiche al richiamato articolo 25-ter del decreto legislativo n. 231 recate dalle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono strettamente collegate all'introduzione nel codice civile degli articoli 2621, 2621-bis e 2622 del codice civile operata dagli articoli 9, 10 e 11 della proposta di legge.

La lettera *b*) interviene sulla lettera *a*) del comma 1 del citato articolo 25-ter, da un lato, sostituendo il riferimento al reato contravvenzionale con quello al « delitto di false comunicazioni sociali » di cui al nuovo articolo 2621 e, dall'altro, elevando il limite massimo edittale della relativa sanzione pecuniaria da trecento a quattrocento quote.

La lettera *c*) introduce una nuova lettera *a-bis*) nel comma 1 dell'articolo 25-ter in conseguenza dell'introduzione del nuovo articolo 2621-bis (falso in bilancio di lieve entità) nel codice civile, prevedendo, in relazione a tale fattispecie, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

La lettera *d*) sostituisce la lettera *b*) dell'articolo 25-ter, prevedendo, in conseguenza dell'introduzione del nuovo delitto di false comunicazioni sociali delle società quotate di cui al nuovo articolo 2622 del codice civile, per tale delitto la sanzione

pecuniaria da quattrocento a seicento quote, laddove la disciplina vigente prevede una sanzione da trecento a seicentosessanta quote.

La lettera *e*) abroga la lettera *c*) dell'articolo 25-*ter*, il quale prevede per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori nelle società quotate (di cui all'articolo 2622, terzo comma, del codice civile), la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge C. 3008.

Daniele PESCO (M5S) ritiene innanzitutto indispensabile comprendere se il provvedimento possa essere ancora migliorato, ovvero se la maggioranza lo consideri ormai non più modificabile.

Con particolare riferimento all'articolo 9, evidenzia come la riformulazione, da esso recata, dell'articolo 2621 del codice civile, relativo al falso in bilancio nelle società non quotate, ponga una serie di problemi. In particolare, trattandosi di un reato doloso, considera inutile il richiamo, contenuto nella nuova formulazione dell'articolo, al fatto che i soggetti attivi del reato debbano avere consapevolezza circa l'esposizione da parte loro di fatti materiali non rispondenti al vero, evidenziando inoltre come tale riferimento possa porre seri problemi applicativi. Non condivide altresì il fatto che la versione novellata dell'articolo faccia riferimento a fatti materiali rilevanti, in quanto essa esclude dalla fattispecie penale talune condotte atte comunque a indurre in errore i soci, costituendo pertanto anche esse una forma di falso in bilancio. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riferimento al nuovo articolo 2622 del codice civile, relativo al falso in bilancio nelle società quotate, introdotto dall'articolo 11 della proposta di legge, la quale fa anch'essa riferimento alla rilevanza dei fatti materiali oggetto della fattispecie penale.

Sottolinea quindi come la misura della pena prevista dal nuovo articolo 2621 impedirà di disporre intercettazioni nel

corso delle indagini su tale delitto, rendendo in tal modo più difficile l'attività investigativa. Non condivide inoltre che la fattispecie penale non si applichi alle fondazioni, alle quali invece tale disciplina dovrebbe essere estesa.

Con riferimento alle previsioni recate dall'articolo 10 della proposta di legge, le quali consentono al giudice di ridurre le sanzioni applicabili nel caso in cui il falso in bilancio sia considerato di particolare tenuità dal giudice in base alla natura e alle dimensioni della società coinvolta, ovvero di applicare l'istituto della non punibilità per particolare tenuità ai casi di falso in bilancio, sulla base di una valutazione sostanzialmente discrezionale dello stesso giudice, sottolinea come tali previsioni comportino il rischio che i falsi in bilancio relativi a società di maggiori dimensioni risultino non puniti mentre si perseguono i falsi in bilancio relativi a società più piccole, violando in tal modo il principio costituzionale di uguaglianza.

Girolamo PISANO (M5S), in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 10 della proposta di legge in materia di disciplina penale del falso in bilancio per i fatti lieve entità, evidenzia come tali previsioni amplino eccessivamente gli spazi interpretativi lasciati al giudice e possono dunque avere effetti criminogeni, nella misura in cui la valutazione, soggettiva, e quindi discutibile, del giudice stesso, possa esporre quest'ultimo a rischi di corruzione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come norme formulate in termini troppo vaghi amplino eccessivamente l'ambito di interpretazione affidato ai giudici, con il rischio di attrarre nell'ambito di applicazione della norma penale anche fatti che non meriterebbero tale tipo di sanzione. Sottolinea come tale problematica si ponga in particolare rilevanza per quanto riguarda la disciplina dei bilanci, i quali sono largamente basati su stime e valutazioni, le quali possono risultare in conflitto con il successivo evolversi delle circostanze concrete.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), anche alla luce delle valutazioni espresse dal Procuratore aggiunto della Repubblica presso la Procura di Milano, dottor Francesco Greco, nel corso di una sua recente audizione al Senato, chiede al Sottosegretario se il Governo intenda intervenire anche sulla prescrizione del falso in bilancio, in considerazione del fatto che le analisi dei bilanci delle società richiedono necessariamente tempi piuttosto lunghi.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene che la questione sollevata dal deputato Villarosa attenga a valutazioni spettanti al Ministero della Giustizia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella mattinata di domani.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Atto n. 161.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161).

Ricorda innanzitutto che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, la quale, nel perseguire l'obiettivo generale della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, reca, oltre ai principi di delega generali e alle procedure di delega, i principi e criteri direttivi di delega specifici per una vasta serie di materie: la revisione del catasto dei fabbricati (articolo 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (articoli 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (articoli 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (articoli da 6 a 8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (articolo 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (articolo 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (articoli da 11 a 13); la disciplina dei giochi pubblici (articolo 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (articolo 15).

Per quanto attiene allo stato di attuazione della predetta delega ricorda che finora sono stati emanati in via definitiva tre decreti legislativi.

In particolare, il 7 agosto 2014 la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, sullo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99). Tra le misure previste nello schema di decreto ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-*bis*). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti ed è stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Rammenta quindi che, in attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2 della legge delega), il 22 ottobre 2014 la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sullo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto del Governo n. 106). A seguito dell'esame dello schema 106-*bis*, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della Camera in data 25 novembre 2014 ha espresso su di esso parere favorevole. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Il 6 agosto 2014 la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello schema n. 100-*bis*, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la Commissione Finanze della

Camera, in data 22 ottobre 2014, ha espresso parere favorevole. Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

In tale contesto sottolinea inoltre come l'attuazione della delega fiscale rappresenti uno degli interventi di riforma strategiche indicate dal DEF 2015, che le inserisce tra le venti azioni del Cronoprogramma del Programma nazionale di riforma (PNR).

Per quanto riguarda la tempistica circa l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, segnala come il relativo termine sia fissato al 29 maggio 2015, prorogabile di venti giorni. Qualora il Governo non intenda adeguarsi ai contenuti dei pareri parlamentari, è tenuto a ritrasmettere nuovamente lo schema di decreto, sul quale le Commissioni competenti devono esprimere il parere entro dieci giorni.

In conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 1 della citata legge n. 23 dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 34 del 2015, di conversione del decreto – legge n. 4 del 2015, il termine di esercizio della delega, che è stato prorogato di tre mesi al 26 maggio 2015, risulta ulteriormente prorogato di 3 mesi, fino al 26 settembre 2015, in quanto il termine di espressione del parere sullo schema di decreto spira nei trenta giorni precedenti al predetto termine del 26 maggio, come del resto anche nel caso degli altri due schemi di decreto di attuazione della delega fiscale recentemente trasmessi dal Governo (si tratta dello schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici – Atto n. 162 e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente – Atto n. 163).

Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 15 articoli, segnala in primo luogo come esso attui le

disposizioni di delega concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta (in sostanza, rispettivamente, delle basi imponibili delle imposte sul reddito e dell'IRAP) per favorire l'internazionalizzazione degli operatori economici, contenute principalmente nell'articolo 12 della richiamata legge n. 23.

A tal fine il legislatore delegato dovrà applicare le raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;

b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;

c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;

d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari;

e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

A tale proposito sottolinea innanzitutto come su tali temi sia aperto da tempo un ampio confronto a livello mondiale, anche grazie al notevole lavoro di approfondimento svolto in materia dall'OCSE, al fine di apportare ai sistemi tributari tutte le modifiche necessarie a contrastare la delocalizzazione delle attività produttive, l'erosione delle basi imponibili, nonché i fenomeni di concorrenza fiscale ed anosa.

In tale prospettiva lo schema di decreto costituisce un primo, significativo passo in avanti nel rapporto tra imprese e fisco, al fine di definire un quadro più chiaro e condiviso della disciplina tributaria su un'ampia serie di tematiche.

Segnala quindi come lo schema di decreto attui le previsioni di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge n. 23 del 2014, nella parte in cui si impegna il Governo a introdurre sistemi di tassazione delle attività transnazionali basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

In attuazione delle suddette prescrizioni, lo schema apporta numerose modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi (a tal fine novellando in più punti il TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986),

nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP (di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997) e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento e ad altre norme speciali.

Dal momento che le norme introducono complessivamente modifiche agevolative, viene stimato che dalla nuova disciplina discendano effetti finanziari in termini di minori entrate pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018. Alla copertura di detti oneri si provvede mediante i meccanismi all'uopo predisposti dalla stessa legge di delega.

In tale contesto rileva come le norme introdotte dallo schema non abbiano la medesima decorrenza.

In particolare, in deroga alle norme generali sull'efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici, si applicano dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore dello schema:

le norme (articolo 3) sul sistema di tassazione dei dividendi esteri;

le norme relative alla deducibilità dei costi *black list* (articolo 5, comma 1);

le disposizioni sull'applicazione del regime del consolidato fiscale alle società « sorelle » (articolo 6);

le modifiche alla disciplina sulle società controllate e collegate estere (articolo 8);

le modifiche alle modalità di individuazione dei paesi a regime fiscale privilegiato (articolo 10);

l'introdotta disciplina sul trasferimento intracomunitario di sede all'estero (articolo 11);

le nuove norme sul trasferimento di residenza nello Stato da parte di enti e società commerciali (articolo 12);

le nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13);

le novelle alla disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (articolo 15).

Trovano invece applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello schema:

l'articolo 4, che ridisciplina il sistema di interessi passivi;

le norme dell'articolo 5 diverse da quelle che hanno modificato la deducibilità dei costi *black list*; in assenza di ulteriori precisazioni, è da presumersi che le altre disposizioni dell'articolo 5 seguano le già richiamate regole generali di efficacia delle norme tributarie nel tempo;

le norme sulla determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7);

le modifiche al regime fiscale delle spese di rappresentanza (articolo 9);

la disciplina della *branch exemption* (articolo 14).

Inoltre, la disciplina sugli accordi tra fisco e imprese aventi attività estera (di cui all'articolo 1) trova applicazione posticipata, decorrente dalla data individuata dalle relative disposizioni secondarie di attuazione. La normativa sulle consulenze per i nuovi investimenti (di cui all'articolo 2) si applica dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività.

Passando all'analisi delle singole disposizioni dello schema di decreto, l'articolo 1 dello schema reca una complessiva revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria, attualmente disciplinata dal cosiddetto *ruling* di standard internazionale. A tal fine viene sostituita la vigente disciplina (contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 269 del 2003) con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria,

che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In merito evidenzia come le modifiche apportate a tale disciplina siano volte a favorire gli investimenti esteri, chiarendo preventivamente il quadro tributario applicabile all'attività di tali imprese.

In particolare, con le modifiche proposte si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza, come disciplinato dal TUIR, nonché all'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Resta fermo che gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi e che precludono all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di poteri di controllo e accertamento per le parti coperte dall'accordo. Rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina vigente, viene fissata una disciplina transitoria, che si applica al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e quella di conclusione dell'accordo: in tale lasso di tempo, il contribuente ha la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ovvero di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione in entrambi i casi di sanzioni, a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo.

Viene chiarito poi che, ove gli accordi discendano da altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, i patti sottoscritti con l'Amministrazione italiana vincolano le parti secondo quanto convenuto con dette autorità, anche a decorrere da periodi di imposta precedenti, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 abroga la normativa in materia di *ruling* di standard internazionale contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 269 del 2003, al fine di sostituirla con le norme contenute nei commi 2 e seguenti.

Il comma 2 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 un nuovo articolo 31-*ter*, che disciplina gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.

Tali accordi preventivi trovano applicazione con principale riferimento ai seguenti ambiti:

in rapporto alla preventiva definizione, in contraddittorio con l'utente, dei metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo (cosiddetto *transfer pricing*) di cui al comma 7 dell'articolo 110 TUIR, come già previsto dalla disciplina vigente; con le modifiche proposte si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-*bis* del TUIR, rispettivamente modificato dall'articolo 11 dello schema e introdotto dall'articolo 12 dello schema;

attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; anche tale oggetto dell'accordo costituisce un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente, in rapporto alla nuova disciplina degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni contenuta nello schema;

valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del TUIR, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. In estrema sintesi, il richiamato articolo 162 TUIR reca i principi e i criteri per l'individuazione di una « stabile organizza-

zione » di impresa; essa designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. In particolare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 162, il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o meno attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra;

individuazione, nel caso concreto, della disciplina e delle norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, *royalties* e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti (come già previsto dalla disciplina vigente).

Come previsto attualmente, gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi (di conseguenza, cinque periodi d'imposta in tutto salvo modifiche di fatto e di diritto). Rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina vigente:

viene chiarito che ove gli accordi discendano da altri accordi, conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, i patti sottoscritti con l'Amministrazione italiana vincolano le parti secondo quanto convenuto con dette autorità, anche a decorrere da periodi di imposta precedenti, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente (nuovo articolo 31-ter, comma 2); in tal caso è possibile la decorrenza dell'accordo dalla data della richiesta;

il comma 3 del nuovo articolo 31-ter fissa una disciplina transitoria, applicabile al periodo intercorrente tra la data di

presentazione dell'istanza e quella di conclusione dell'accordo: in tale periodo di tempo il contribuente ha comunque la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ovvero di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione in entrambi i casi di sanzioni, a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo.

Ricorda che l'istituto del ravvedimento operoso e della dichiarazione integrativa sono stati potenziati recentemente dal legislatore fiscale, che con le norme della legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 637 e seguenti della legge n. 190 del 2014) ha ampliato i termini e le condizioni per avvalersi di tali strumenti di *tax compliance*.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali di cui all'articolo 31-ter, comma 4, in base alle norme UE l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

Anche secondo il comma 5 del nuovo articolo 31-ter, è prevista la richiamata limitazione dei poteri di accertamento del fisco, che valgono per i periodi d'imposta di validità dell'accordo: l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di accertamento e di ispezione soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. Resta fermo che la richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, che definirà altresì le modalità di verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa (articolo 31-ter, comma 6).

Il comma 7 dell'articolo 31-ter contiene una disposizione di chiusura e di coordinamento sistematico, con la quale viene chiarito che ogni riferimento alle norme attualmente vigenti deve essere fatto al

nuovo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973 introdotto. La decorrenza dell'applicazione delle nuove norme è invece fissata al di fuori dell'articolo 31-ter: il comma 3 dell'articolo 1 dello schema le posticipa alla data individuata dalle disposizioni secondarie di attuazione sopra richiamate, che sostituiscono le norme attuative dell'abrogato articolo 8 (segnatamente, il provvedimento del 23 luglio 2004). Le norme di attuazione sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 2, con lo scopo di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare, prevede un'attività di consulenza dell'Agenzia delle entrate relativa ai nuovi investimenti esteri. In particolare, l'impresa deve presentare un *business plan* nel quale debbono necessariamente essere descritti l'ammontare dell'investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l'incremento occupazionale e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano. Su tale documentazione l'Agenzia delle entrate svolgerà un'attività di consulenza e formulerà un parere valido sotto diversi profili. Per l'accesso all'istituto è prevista una soglia minima per l'investimento, che deve essere documentata dal contribuente, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull'occupazione. L'ammontare dell'investimento si può realizzare in più esercizi: l'Agenzia delle entrate emana un parere motivato entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni. Se il contribuente dà attuazione al parere reso dall'Agenzia delle entrate, può accedere, a prescindere dell'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi e al ricorrere degli altri requisiti previsti, al regime dell'adempimento collaborativo.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 2 individua i destinatari della norma nelle imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato, pur-

ché pari o superiori a trenta milioni di euro e purché aventi significative e durature ricadute sull'occupazione. Detti soggetti possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito a:

trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda;

valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

Viene chiarito che, con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvederà ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che renderanno autonomamente la risposta.

Ai sensi del comma 2 l'Agenzia delle entrate rende una risposta scritta e motivata entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni, che decorrono dalla data di acquisizione di dette informazioni. La risposta è basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata. Ove necessario, l'Agenzia delle entrate può accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di interpello, ove l'Agenzia non risponda entro i termini previsti si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Il comma 3 chiarisce che il contenuto della risposta (ancorché implicita ai sensi del comma 2) vincola l'Amministrazione finanziaria e resta valido finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta la risposta. La sanzione per eventuale violazione di tale norma è la nullità di ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo già menzionato, al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla legge.

Il comma 4 affida all'Agenzia delle entrate il compito di verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta, nonché e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo l'esercizio degli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.

Ai sensi del comma 5, l'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi del presente articolo che possano avere generale interesse.

Il comma 6 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il compito di individuare le modalità applicative dell'interpello previsto dall'articolo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro sono individuate le strutture competenti al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.

In ordine all'applicazione delle nuove norme, il comma 7 la fissa alla data di

emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti.

L'articolo 3 dello schema intende ridisciplinare il sistema di tassazione dei dividendi esteri e, in particolare, da Stati aventi un regime fiscale privilegiato, attualmente disciplinata da diversi articoli del TUIR.

In sintesi, con le norme in esame:

si sottopongono integralmente a tassazione i soli utili provenienti da società residenti in « paradisi fiscali » relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo in altre società « intermedie » residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili;

ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla già richiamata « prima esimente »), viene riconosciuto al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili;

è previsto che, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze « provenienti » da società ed enti localizzati in Stati o territori *black list*, il soggetto/socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello;

si punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria la mancata indica-

zione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in Paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

In dettaglio il comma 1, alla lettera *a*), sostituisce il primo periodo del menzionato articolo 47, comma 4, del TUIR. Le norme proposte intendono sottoporre integralmente a tassazione i soli utili, provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo – anche di fatto, diretto o indiretto – in altre società «intermedie» residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili. La relazione illustrativa allegata allo schema evidenzia come tale limitazione trovi fondamento nel fatto che soltanto in queste ipotesi il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come *dominus* dell'investimento partecipativo nella società di *black list*. La relazione illustrativa chiarisce altresì che, nel caso di disapplicazione della disciplina CFC per il ricorrere della sopra richiamata «prima esimente», si verifica un effetto distorsivo, determinato dal mancato riconoscimento al socio di controllo residente nel territorio dello Stato – ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili – di un credito per le imposte assolte dal soggetto partecipato estero nello Stato o territorio di localizzazione, da detrarre dall'imposta italiana dovuta sull'utile percepito. In sostanza, il socio di controllo in tale ipotesi subisce una tassazione, ove rimpatri gli utili, più onerosa di quella che avrebbe subito qualora avesse tassato per trasparenza il reddito della partecipata *black list*. In quest'ultima ipotesi, infatti, dall'imposta italiana dovuta su reddito della CFC avrebbe potuto detrarre le imposte pagate nello Stato estero dal soggetto controllato

e, in caso di distribuzione, i relativi utili non avrebbero concorso alla formazione del suo reddito complessivo. Analogo effetto si verifica in caso di realizzo della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione che, non godendo della cosiddetta *participation exemption*, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio italiano per l'intero importo, senza usufruire di alcun credito a fronte delle imposte assolte dal soggetto partecipato *black list*. Al fine di ovviare a tali fenomeni distorsivi, le norme proposte riconoscono al socio di controllo residente nel territorio dello Stato – ovvero alle sue controllate residenti – un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR sugli utili percepiti e sulle plusvalenze realizzate. Il credito d'imposta spetta al socio pro-quota, ossia in proporzione alla sua quota di partecipazione e al periodo di detenzione.

Con le modifiche all'articolo 47, comma 4, in ossequio alle nuove norme che presiedono all'individuazione dei regimi fiscali privilegiati (per cui rimanda anche alla scheda relativa all'articolo 10 dello schema in esame), in primo luogo viene chiarito che per Stati o territori a regime fiscale privilegiato, utili per individuare i criteri di tassazione degli utili, si intendono quelli inclusi nel provvedimento o nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR (come modificato e integrato dalla legge di stabilità 2015) e non più gli Stati o i territori non inclusi nelle *white list* di cui all'articolo 168-*bis* del TUIR. Le norme chiariscono un ulteriore punto relativo agli utili percepiti dagli stati *black list*: ove venga dimostrato che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla già richiamata «prima esimente»), si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 165 del TUIR (anch'esso modificato dalle disposizioni in esame, per cui

rimanda alla scheda di lettura dell'articolo 15), in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. La disposizione intende dunque evitare fenomeni distortivi. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omissso solo il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione, anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR (ovvero che non è stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati) ma non abbia presentato istanza di interpello, ovvero non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri con regimi privilegiati deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Ove l'indicazione manchi o sia incompleta, le norme propongono l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei dividendi conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 471 del 1997, introdotto dal comma 3 dell'articolo).

La lettera *b)* del comma 1 apporta diverse modifiche all'articolo 68 del TUIR, nella parte in cui esso disciplina la tassazione delle plusvalenze di fonte estera.

Il numero 1) della lettera *b)* anzitutto apporta modifiche di coordinamento alla norma, al fine di sostituire il riferimento ai paesi « non *white list* » con l'indicazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi del richiamato articolo 167, comma 4, del TUIR.

Analogamente a quanto previsto per i dividendi, al fine di far valere l'intento non elusivo, viene imposto al socio residente in Italia che non ha presentato interpello o non ha ricevuto risposta favorevole l'obbligo di indicare la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato nella dichiarazione dei redditi; nei casi di mancata o incompleta indicazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei proventi dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 471 del 1997, introdotto dal comma 3 dell'articolo).

Il numero 2 della lettera *b)* aggiunge un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 68, che attribuisce il sopra richiamato credito d'imposta anche per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in presenza della « prima esimente », in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.

La lettera *c)* del comma 1 modifica l'articolo 86 del TUIR aggiungendovi un comma 4-*bis* che chiarisce l'applicazione, con le modalità sopra esposte, del suddetto credito d'imposta anche per le plusvalenze patrimoniali (ovvero relative a tutti i beni relativi all'impresa diversi dai beni-merce), realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Le lettere *d)* e lettera *e)* apportano, rispettivamente, conseguenti modifiche all'articolo 87 e 89 del TUIR in materia di plusvalenze e di utili (dividendi e interessi) percepiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

In sostanza, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze « provenienti » da società ed enti localizzati in Stati o terri-

tori *black list*, il soggetto/socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare la sussistenza sin dall'inizio del periodo di possesso della « seconda esimente » di cui all'articolo 167, comma 5, lettera *b*), ossia che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello.

Nei casi in cui il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni sopra indicate ma non abbia presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili o il realizzo di plusvalenze derivanti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in paradisi fiscali deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. A seguito della mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 3 dell'articolo in esame).

Il comma 2 dell'articolo 3 modifica l'articolo 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che disciplina la ritenuta a titolo d'acconto (del 26 per cento) sui redditi di natura finanziaria derivanti dai paradisi fiscali, al fine di coordinarne il testo con le disposizioni in commento e, in particolare, per correttamente riferirsi all'articolo 167, comma 4 TUIR.

La disposizione introduce nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 un nuovo comma 3-*bis*, che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto resi-

dente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Il comma 4 dell'articolo 3 chiarisce che le norme dell'articolo in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello schema.

L'articolo 4 modifica la normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi. In particolare le norme dell'articolo:

intervengono sulla definizione del cosiddetto risultato operativo lordo – ROL per includervi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere;

abrogano la disposizione che consente di calcolare il limite di deducibilità degli interessi passivi includendo « virtualmente » nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società;

modificano le norme sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare, specificando che sono destinatarie di tale normativa le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, ovvero quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione;

abrogano la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari negoziati in paesi non « *white list* », apportando conseguenti modifiche di coordinamento in altre norme.

Nel dettaglio, il comma 1, lettera *a*) modifica l'articolo 96, comma 2 del TUIR, norma che definisce il cosiddetto risultato operativo lordo – ROL.

Per effetto delle modifiche vengono inclusi nel calcolo del ROL anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere; in tal modo è riconosciuta la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettiva-

mente correlati all'investimento partecipativo estero. La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che in tal modo si intende prevedere un correttivo che non penalizzi gli investimenti in società controllate estere.

La lettera *c)* del comma 1 abroga il comma 8 dell'articolo 96, che consente di calcolare il limite di deducibilità degli interessi passivi includendo « virtualmente » nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società. La relazione illustrativa reputa la norma abrogata, in origine introdotta per evitare una possibile discriminazione tra gruppi con società controllate italiane e gruppi con società anche estere (dal momento che i primi, attraverso l'opzione per il regime del consolidato nazionale, avrebbero potuto attingere al ROL di tutte le società controllate mentre i secondi, non potendo accedere al consolidato nazionale, avrebbero subito una ingiusta penalizzazione), tale da creare potenziali effetti distorsivi.

La lettera *b)* sopprime, al comma 6 del medesimo articolo 96, il riferimento all'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, che disciplina le condizioni di deducibilità degli interessi passivi su alcuni titoli obbligazionari non negoziati in Paesi « *white list* »; in coerenza con tale modifica, il comma 2 dell'articolo 4 abroga il regime di limitazione della deducibilità contenuto nel richiamato articolo 3, comma 115.

Ricorda che il richiamato comma 115 stabilisce uno specifico regime di deducibilità degli interessi passivi derivanti da titoli obbligazionari emessi da società o enti, diversi dalle banche e dalle società di progetto, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo cd. *white list*: in sintesi, gli interessi passivi di detti titoli sono deducibili a specifiche condizioni, legate al tasso di rendimento effettivo al momento dell'emissione, che non deve superare alcuni limiti.

Il comma 3 dell'articolo 4 abroga conseguentemente, per coordinamento, il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno n. 83 del 2012, il quale prevede la disapplicazione del limite di cui al richiamato comma 115 per alcuni titoli (tra cui le cambiali finanziarie).

Inoltre il comma 4 modifica le norme di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare. La richiamata disposizione aveva disposto anzitutto l'istituzione (successivamente non realizzata) di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, che avrebbe dovuto elaborare proposte normative di razionalizzazione del settore.

La norma prevede inoltre che, fino all'applicazione di tali modifiche normative, non siano rilevanti, ai fini dei limiti di deducibilità posti dall'articolo 96 del TUIR, gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Le modifiche in esame specificano che si considerano destinatarie di tale regola le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, ovvero quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.

Il comma 5 prevede che le norme ivi previste trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello schema.

L'articolo 5 modifica in più punti la vigente disciplina (contenuta prevalentemente nell'articolo 110 del TUIR) concernente i costi « *black list* ».

Con una prima modifica viene consentito di dedurre dall'imponibile le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della

mancanza di un adeguato scambio di informazioni con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Con una seconda modifica viene eliminata la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi al fatto che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva e viene chiarito, inoltre, che l'indeducibilità delle spese riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori coi quali non vi è adeguato scambio di informazioni e che sono elencati in apposito decreto ministeriale.

Ai fini della tassazione delle plusvalenze e per la determinazione del valore della produzione a fini IRAP, per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.

In dettaglio, il comma 1, lettera *a*), sostituisce integralmente il comma 10 dell'articolo 110 del TUIR, che nella sua formulazione vigente non consente di dedurre le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi *black list*. Con le modifiche proposte si consente la deducibilità di dette spese entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera *b*) del comma 1 incide sul comma 11 dell'articolo 110 del TUIR, allo scopo di eliminare la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi al

fatto che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva.

La lettera *c*) del comma 1 modifica il comma 12-*bis* dell'articolo 110, al fine di chiarire che l'indeducibilità delle spese riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con le modalità di cui al novellato comma 10, ovvero coi quali non vi è adeguato scambio di informazioni e che sono elencati in apposito decreto ministeriale.

Il comma 2 prevede che, ai fini dell'applicazione della tassazione delle plusvalenze e per la determinazione del valore della produzione a fini IRAP, per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non possa essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.

Ai sensi del comma 3, le norme relative alla deducibilità dei costi (di cui al comma 1) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello schema. In assenza di ulteriori precisazioni, è da presumersi che le altre disposizioni seguano le regole generali di efficacia delle norme tributarie nel tempo, secondo lo statuto del contribuente solo dal periodo di imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore dello schema.

L'articolo 6, in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, elimina gli attuali vincoli normativi che non consentono alle società « sorelle », residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante.

A tal fine (modificando il comma 2 dell'articolo 117 TUIR e aggiungendo due ulteriori commi alla fine dell'articolo) si consente il consolidamento anche da parte delle controllate: in particolare i soggetti non residenti, che non esercitino in Italia un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, e che però risiedano in Stati UE o SEE con cui vi sia effettivo scambio di informazioni, qualora rivestano una forma giuridica analoga ai soggetti IRES residenti (società di capitali ed enti commerciali residenti), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente, purché controllata e purché abbia specifici requisiti (fissati dall'articolo 120 TUIR) affinché eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo, congiuntamente con ciascuna società residente o non residente su cui parimenti esercitano il controllo. Gli enti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il consolidamento in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione.

In dettaglio, le modifiche proposte intendono ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014 (cause C-39/13, C-40/13 e C-411/13). Sulla base di tale pronuncia (causa C-40/13), gli articoli 49 (diritto di stabilimento) e 54 (forma giuridica delle società) del TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità unica fiscale viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società sorelle residenti, la cui società controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro e non disponga ivi di una sede stabile.

Sembra dunque ostare alla normativa e alla giurisprudenza europea la vigente disciplina del consolidato fiscale, che permette (all'articolo 117, comma 2, del TUIR) a un soggetto IRES non residente di esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Ita-

lia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

Infatti, ai sensi del vigente articolo 117, comma 2, del TUIR, le società e gli enti non residenti possono esercitare l'opzione per il consolidato solo in qualità di controllanti ed a condizione:

a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;

b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione – come definita *ex lege* – nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

Rileva quindi come, con le modifiche proposte, si intenda eliminare il suddetto vincolo, consentendo alle società « sorelle », che siano società residenti in Italia o che siano stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante. Se l'esercizio dell'opzione avviene da parte della controllata designata, essa non potrà consolidare società da cui sia essa stessa controllata.

A tal fine il comma 1, lettera a), numero 1) novella il comma 2 dell'articolo 117 del TUIR espungendo l'avverbio « solo » riferito alla possibilità di scegliere per il consolidato da parte delle società controllanti; al fine di consentire il consolidamento anche da parte delle controllate sono poi aggiunti al medesimo articolo, in fine, due ulteriori commi (comma 1, lettera a), numero 2).

Il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 117 prevede che i soggetti non residenti, che non esercitino in Italia un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata,

se risiedono in Stati UE o SEE con cui vi sia effettivo scambio di informazioni e rivestono una forma giuridica analoga ai soggetti IRES residenti (società di capitali ed enti commerciali residenti), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente, purché sia controllata secondo quanto richiesto dal codice civile (ai sensi del citato articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile) e purché abbia specifici requisiti (fissati dall'articolo 120 TUIR), affinché eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo, congiuntamente con ciascuna società residente o non residente (di cui al comma 2-ter), su cui parimenti esercitano il controllo. La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata.

Agli effetti del comma 2-bis:

a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dalle norme sul consolidato (disposte dagli articoli da 117 a 127 TUIR) per le società o enti controllanti;

b) i requisiti del controllo devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;

c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dalla legge (in particolare, dall'articolo 127 del TUIR) per le società o enti controllanti;

d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione congiunta (di cui all'articolo 122 del TUIR) sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; ciò avviene diversamente da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 124, in ragione della circostanza che il soggetto designato non è controllante;

e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dalla legge per le società o enti controllanti, relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. Per tutti i periodi di validità del consolidato, permane la responsabilità sussidiaria della controllante non residente.

Ai sensi del comma 2-ter, gli enti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il consolidamento in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione, come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.

Per effetto delle norme proposte dal comma 2 dell'articolo 6, che aggiunge il comma 1-bis nell'articolo 120 del TUIR, nel consolidamento possono rientrare anche le stabili organizzazioni di società non residenti controllate dal medesimo soggetto, purché dette società abbiano una forma giuridica analoga a quella di cui al comma 1 dell'articolo 120 (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e siano residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il comma 3 dispone che le norme si applichino, in deroga allo Statuto del contribuente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il comma 4 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione di contenuti e modalità per la designazione della controllata, di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 117 del TUIR. Il medesimo provvedimento disciplina l'applicazione della disposizione di cui al presente articolo alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle stesse, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l'eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

L'articolo 7 modifica le disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di enti non residenti al fine di attuare le disposizioni della legge delega e recepire gli orientamenti OCSE in materia.

In sintesi, per quanto riguarda la determinazione del reddito complessivo IRES delle società e degli enti commerciali non residenti, viene disposta la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione per i quali viene dettata disciplina specifica.

In particolare, in tema di reddito attribuibile alla stabile organizzazione, esplicitamente è previsto che il reddito della stabile organizzazione di società ed enti non residenti sia determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES, di cui alla sezione I, capo II, titolo II, del TUIR. La rilevazione del reddito avviene sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili.

Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione, è esplicitata l'applicazione del principio elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizza-

zione quale « *functionally separate entity* », indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana.

Viene riformulata anche la normativa sulla determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti; per effetto delle norme proposte viene chiarito che, per i redditi d'impresa, si applicano le specifiche disposizioni previste per i redditi da stabile organizzazione.

L'applicazione del « *functionally separate entity* » è confermata anche ai fini IRAP: il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili rimandando alle novellate disposizioni del TUIR.

In dettaglio, il comma 1, lettera a) dell'articolo 7 sostituisce l'articolo 151 del TUIR relativo al reddito complessivo a fini IRES delle società e degli enti commerciali non residenti. Nella formulazione vigente, la norma definisce il reddito complessivo a fini IRES delle società e degli enti commerciali non residenti (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR) come formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Sono considerati prodotti nel territorio dello Stato anche le categorie di reddito attribuiti alle persone fisiche non residenti dall'articolo 23 TUIR, con alcune specificità.

Per i redditi d'impresa, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni; si tengono in considerazione gli utili distribuiti da società ed enti residenti (di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73) e le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di parteci-

pazioni in società residenti, con alcune specifiche esclusioni (indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera *f*), del TUIR).

Per effetto delle norme proposte, resta fermo che non sono redditi imponibili in Italia quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (comma 1 dell'articolo 151). Resta fermo inoltre che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23 del TUIR (comma 2 del riformulato articolo 151).

Dall'articolo 151 viene eliminato il riferimento agli « utili distribuiti da società ed enti residenti, di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR » e alle « plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1 lettera *f*) » in quanto redditi inclusi nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi, di cui rispettivamente all'articolo 23, comma 1, lettere *b*) e *f*), del TUIR. Il riformulato comma 3 dell'articolo 151 prevede la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione per i quali il successivo articolo 152 introduce una disciplina specifica.

Nel riformulato articolo 151 sono riprodotte le specifiche deduzioni dal reddito complessivo attualmente previste dall'articolo 152 del TUIR (comma 2) ovvero gli oneri indicati dall'articolo 10, lettere *a*) e *g*), del TUIR. Si tratta di:

canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi di legge, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

In caso di rimborso degli oneri così dedotti, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6, del TUIR, ai sensi del quale le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

Il comma 4 dell'articolo 151 riproduce il contenuto dell'articolo 152, comma 3, del TUIR in materia di enti con stabili organizzazioni. Viene prevista la detraibilità dall'imposta di un ammontare pari al 19 per cento delle spese sostenute per:

interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (articolo 15, comma 1, lettera *a*), del TUIR);

spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi di legge (articolo 15, comma 1, lettera *g*), del TUIR);

erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti pubblici e privati che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali indicati *ex lege*, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali (articolo 15, comma 1, lettera *h*), del TUIR);

il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuita-

mente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività culturali di cui *supra* (articolo 15, comma 1, lettera *h-bis*), del TUIR);

le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo (articolo 15, comma 1, lettera *i*), del TUIR);

i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*), del TUIR);

le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 15, comma 1, lettera *i-quater*), del TUIR);

Viene chiarito che, in caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione, l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

Il comma 5 del riformulato articolo 151, riproducendo l'ultimo comma del vigente articolo 152 del TUIR, prevede che, per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile, si applicano le disposizioni di cui ai suesposti commi da 1 a 3.

Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 7 sostituisce l'articolo 152 del TUIR, che regola la determinazione del reddito per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Le norme vigenti, con eccezione delle

società semplici, rinviano, per la determinazione del reddito complessivo degli enti non residenti, alle regole generali in materia di società residenti (sezione I del capo II del titolo II), sulla base di apposito conto economico, che sia relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni in materia di persone fisiche, relative alle categorie nelle quali rientrano. Come già anticipato, le norme vigenti prevedono la deducibilità e la detraibilità di specifici oneri.

Con le norme proposte, in tema di reddito attribuibile alla stabile organizzazione, il riformulato comma 1 dell'articolo 152 esplicitamente prevede che il reddito della stabile organizzazione di società ed enti non residenti sia determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES, di cui alla sezione I, capo II, titolo II del TUIR.

La rilevazione del reddito avviene sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi delle vigenti norme del Testo unico della finanza (TUF).

Segnala che in tal modo, come chiarisce la relazione illustrativa, si evita un eccessivo aggravio di adempimenti a carico di quei soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia che, pur essendo quotati all'estero, non sono tenuti nel Paese di residenza all'applicazione degli IAS/IFRS per la redazione del proprio bilancio di esercizio.

Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione, il riformulato comma 2 dell'articolo 152 conferma ed

esplicita l'applicazione del principio elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale « *functionally separate entity* », indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Il riferimento a un fondo di dotazione determinato convenzionalmente, e non su base contabile, è accompagnato dall'individuazione, mediante uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, dei metodi per la relativa quantificazione. Il comma 3 dell'articolo 7 chiarisce infatti che i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza, l'eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruità del fondo di dotazione ai sensi del citato articolo 152 non dà luogo all'applicazione di sanzioni.

Il nuovo testo (riformulato comma 3) prevede che i componenti di reddito che derivano dalle operazioni poste in essere tra la stabile organizzazione e l'entità giuridica di appartenenza (cd. « casa madre ») siano determinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR (ovvero, generalmente, in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, in caso di aumento del reddito; analogamente, tale criterio si applica se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali « procedure amichevoli » previste

dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni). Viene chiarito (riformulato comma 4) che le norme del nuovo articolo 152 si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.

Il comma 1, lettera c) dell'articolo 7 riformula l'articolo 153 del TUIR, dedicato alla determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti, assorbendo anche il contenuto dell'articolo 154 del TUIR. Ai sensi del vigente articolo 153, anche per gli enti non commerciali non residenti il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Analogamente sono considerati prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23 del TUIR, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti (di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR) e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f). Il vigente articolo 154 rinvia al Titolo dedicato alla persone fisiche per la determinazione del reddito; indica la disciplina delle deduzioni e delle detrazioni, con l'indicazione di specifiche ulteriori deduzioni (in particolare relative a spese sostenute per la tutela di beni vincolati, culturali, ambientali e paesaggistici).

L'articolo 153, nella nuova formulazione, assorbe il successivo articolo 154. Rispetto alla formulazione vigente, per effetto delle norme proposte (come per l'articolo 151) viene eliminato il riferimento agli utili distribuiti da società ed enti commerciali ed alle plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1 lettera f), in quanto redditi inclusi nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi; si chiarisce che, per i redditi d'impresa si

applicano le specifiche disposizioni del nuovo articolo 152. La relazione illustrativa chiarisce che in tal modo gli enti non residenti dovranno presentare un'unica dichiarazione dei redditi, nella quale indicare, per ciascuna categoria, tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

L'applicazione del « *functionally separate entity* » è confermata anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; il comma 2 dell'articolo 7 aggiunge un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che tra l'altro disciplina le modalità di determinazione del valore della produzione netta (base imponibile IRAP) che viene realizzata da soggetti non residenti.

La norma chiarisce che il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati UE ovvero diffusi tra il pubblico, rimandando alle disposizioni del novellato articolo 152, comma 2 TUIR.

Il comma 4 chiarisce che le norme dell'articolo 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 8 modifica le disposizioni vigenti in materia di società collegate estere, contenute in particolare negli articoli 167 e 168 del TUIR, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), della legge delega, che impone al Governo di sottoporre a revisione la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento – tra l'altro – al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate.

In sintesi, oltre ad allineare la disciplina della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e dei territori considerati a fiscalità privilegiata, le norme in commento sostituiscono l'ob-

bligo di interpello all'Amministrazione finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, con la facoltà di interpello preventivo; salvi i casi in cui la disciplina CFC sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni estere.

Sono altresì modificate le norme in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove l'omissione o incompletezza dichiarativa riguardino la segnalazione relativa alla detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

In dettaglio, il comma 1 apporta le seguenti modifiche all'articolo 167 del TUIR:

la lettera *a*) del comma 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 167, al fine di sostituire il riferimento ivi presente (Stati o territori esclusi dalla *white list* ai sensi dell'articolo 168-*bis* attualmente vigente) con il riferimento agli Stati ed ai territori a regime fiscale privilegiato in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti (articolo 167, comma 4 TUIR): tale intervento appare coerente con il nuovo impianto normativo utile all'individuazione dei cosiddetti « paradisi fiscali », come disposto dall'articolo 10 dello schema;

la lettera *b*) del comma 1 apporta modifiche al comma 5, lettera *b*) dell'articolo 167, al fine di sostituire il riferi-

mento ai paesi non appartenenti alla *white list* con quello agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i suesposti criteri di cui all'articolo 167, comma 4. Inoltre, con le modifiche all'ultimo periodo del comma 5, l'obbligo di interpello all'Amministrazione finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, viene sostituito con la facoltà di interpello preventivo (ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991) per ottenere il parere dell'Amministrazione finanziaria in merito alla disapplicazione della norma. In tal modo si opera un sostanziale allineamento con quanto disposto dall'articolo 110, comma 11, del TUIR in merito alla indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali, facendo sì che la dimostrazione delle esimenti previste nel comma 5 dell'articolo 167 del TUIR possa avvenire, a scelta del contribuente, in via preventiva, oppure successivamente, in fase di eventuale controllo;

la lettera *c)* modifica il penultimo periodo del comma 6 dell'articolo 167, che reca al momento specifici criteri per determinare i redditi imputati per trasparenza, da sottoporre a tassazione separata; con le modifiche in commento detti redditi saranno determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione delle regole concernenti le plusvalenze patrimoniali (di cui all'articolo 86, comma 4);

la lettera *d)* inserisce un periodo alla fine del comma 8-*bis*, norma che — come già visto sopra — estende la disciplina CFC ai soggetti controllati esteri localizzati in Stati o territori che beneficiano di una tassazione effettiva inferiore di oltre la metà rispetto a quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, e che abbiano conseguito in prevalenza *passive income* o proventi derivanti dalla prestazione di servizi infragruppo: le modifiche al comma 8-*bis* hanno lo scopo di affidare a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di

criteri per determinare, con modalità semplificate, l'effettivo livello di tassazione presente in tali territori;

la lettera *e)* sostituisce l'ultimo periodo del comma 8-*ter* con lo scopo di sostituire l'interpello obbligatorio con la mera facoltà di interpello;

la lettera *f)* introduce i commi 8-*quarter* e 8-*quinquies* ai sensi dei quali l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso, con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni sull'imputazione dei redditi per trasparenza; ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà dare specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell'articolo 167 è stata applicata, ovvero non lo sia stata, per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate; il comma 8-*quinquies* chiarisce che le cosiddette esimenti non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede: tale modifica normativa rende, pertanto, facoltativa la presentazione dell'interpello per la disapplicazione della disciplina CFC prevedendo che, salvi i casi in cui tale disciplina sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in questione.

Il comma 2 dell'articolo 8 apporta modifiche alla disciplina delle sanzioni

amministrative tributarie, segnatamente aggiungendo un nuovo comma 3-*quater* nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove l'omissione o incompletezza dichiarativa riguardino la segnalazione relativa alla detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate, prevista dall'introdotta comma 8-*quater* dell'articolo 167 TUIR. La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

Il comma 3 abroga l'articolo 168 TUIR, che estende la tassazione per trasparenza alle società estere collegate.

Il comma 4 stabilisce che, in deroga alla disciplina dello statuto del contribuente sull'efficacia delle norme tributarie nel tempo, le norme dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 9 definisce i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza, fermo restando – come previsto dalla normativa vigente – che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Tali spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, con le modifiche in commento sono deducibili entro nuovi limiti di congruità fissati *ex lege* e commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro (contro l'attuale 1,3 per cento);

b) allo 0,6 dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a

50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,5 per cento);

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,1).

La misura della deducibilità delle spese di rappresentanza può essere stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri di inerenza. Tale decreto può, inoltre, elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente le cui spese possono essere dedotte dall'imponibile.

Più in dettaglio, rammenta che la vigente disciplina include le spese di pubblicità e di propaganda tra quelle deducibili in più esercizi, ossia nell'esercizio in cui sono state sostenute o, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Il predetto decreto considera inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore, esemplificando alcune tipologie di spese di rappresentanza. La norma secondaria dispone che tali spese, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa

risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

Ai fini della determinazione dell'importo deducibile di cui al comma 2 dell'articolo 108 del TUIR non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare.

Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresì ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed

eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

In tale contesto normativo il comma 1 dell'articolo 9 definisce i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza, fermo restando che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse; a tale proposito viene eliminato il riferimento al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa ed all'attività internazionale dell'impresa. Tali spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, con le modifiche in commento sono deducibili entro nuovi limiti di congruità fissati *ex lege*; esse sono infatti commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro (contro l'attuale 1,3 per cento);

b) allo 0,6 dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,5 per cento);

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,1).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, la misura della deducibilità delle spese di rappresentanza può essere stabilita con il sopra richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri di inerenza. Tale decreto può, inoltre, elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente le cui spese possono essere dedotte dall'imponibile.

Il comma 3 sancisce l'applicazione delle nuove norme in materia di spese di rappresentanza a decorrere dal periodo di

imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 10 apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di individuazione dei cosiddetti « paradisi fiscali ».

In particolare, viene abrogato il sistema vigente (articolo 168-*bis* del TUIR) che dispone l'emanazione di due *white list*: la prima che individua i Paesi e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la seconda che tiene conto, oltre al livello dello scambio informativo, anche dell'effettiva tassazione estera.

Viene conferito al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con uno o più decreti, l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Le disposizioni di coordinamento introdotte sono poi tese a chiarire che il riferimento ai « regimi fiscali privilegiati » è da intendersi effettuato ai Stati o territori individuati in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti, ai sensi dell'articolo 167, comma 4 TUIR.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 10 abroga anzitutto il vigente articolo 168-*bis* del TUIR in ragione del fatto, come chiarito dalla Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, che esso si è « rivelato di difficile attuazione », soprattutto con riferimento all'emanazione della lista, prevista al comma 2 dello stesso articolo, di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. La Relazione illustrativa afferma in proposito che tali criteri non appaiono coerenti con il sistema che viene delineato dalle disposizioni introdotte con lo schema di decreto in esame le quali, tra l'altro, prevedono l'emanazione di liste di Paesi a fiscalità privilegiata sulla base di nuovi criteri (per cui rimanda all'articolo 5 dello schema di decreto).

Il comma 2, lettera *a*) dell'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale, nella sua formulazione vigente, esenta da imposizione i proventi derivanti da obbligazioni e titoli simili percepiti da soggetti residenti in Stati o territori individuati nella *white list* di cui all'articolo 168-*bis* TUIR. Le modifiche hanno lo scopo di sostituire tale riferimento con quello a Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il comma 2, lettera *b*) inserisce nell'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 239 una lettera *b-bis*), la quale conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare con uno o più decreti l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il comma 3 reca disposizioni di coordinamento, disponendo che tutti i riferimenti alla lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-*bis* del TUIR (che tiene conto del livello di scambio di informazioni), presenti in norme introdotte modificate a seguito dell'introduzione di tale articolo, si devono intendere riferiti alla lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*) del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il comma 4 reca un'ulteriore disposizione di coordinamento, necessaria a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 168-*bis* del TUIR; in luogo del decreto previsto da tale ultima disposizione (che, oltre a tener conto dello scambio di informazioni, considera anche l'effettiva tassazione estera), evidenzia come si debba fare riferimento al decreto ministeriale e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR, ovvero i provvedimenti che individuano i regimi « privilegiati » in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

Il comma 5 disciplina la decorrenza delle norme dell'articolo 10, fissandola dal

periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

L'articolo 11 apporta modifiche al vigente regime fiscale del trasferimento intracomunitario di sede all'estero.

Le norme consentono di sospendere (cosiddetto *tax deferral*) l'applicazione della cosiddetta exit tax anche nel caso di trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione ed aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico. Ricorda che l'*exit tax* si applica alle imprese commerciali che trasferiscono la residenza all'estero; per tali soggetti, ove il trasferimento comporti la perdita della residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi, esso è tassato come realizzo, al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Inoltre, per effetto delle modifiche in esame, la sospensione dell'*exit tax* si applica anche ai trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti), alle condizioni di legge.

In dettaglio il comma 1, lettera a), espunge dall'articolo 166, comma 2-*quater*, del TUIR il riferimento alla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, *National GridIndus BV*, e si aggiunge un periodo alla fine del comma medesimo, al fine di applicare il *tax deferral* al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

La lettera b) del comma 1, modificando l'articolo 179, comma 6, del TUIR sul regime fiscale di trasformazioni e fusioni, include nel regime di *tax deferral* i trasferimenti che conseguono indirettamente ad

altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti). Di conseguenza anche per tali trasferimenti viene introdotto un analogo regime di sospensione della tassazione, fino all'effettivo realizzo del bene.

Ricorda che ai sensi del richiamato comma 6 si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto di alcune operazioni aziendali straordinarie (indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 178 del TUIR) non confluiti, in seguito a tali operazioni, in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti; per effetto delle norme in commento viene precisato che, ove compatibili, si applicano le norme sul *tax deferral* di cui all'articolo 166, commi 2-*quater* e seguenti del TUIR.

In merito la relazione illustrativa chiarisce che le modifiche in esame intendono modificare un regime ritenuto distorsivo, perché prevede la coesistenza di trattamenti fiscali differenti, che consentono cioè alle imprese di sospendere o meno l'imponibilità delle plusvalenze a seconda dell'operazione da cui deriva lo spostamento di residenza.

Il comma 2 dispone che le norme dell'articolo 11 sul *tax deferral* decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 12, introducendo l'articolo 166-*bis* nel TUIR, regola il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che esercitano imprese commerciali, prevedendo regole diverse in base allo Stato di provenienza.

Viene disposto che i soggetti esercenti imprese commerciali e provenienti da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ove si trasferiscano nel territorio dello Stato e acquisiscano la residenza ai fini delle imposte sui redditi, devono assumere

quale valore fiscale delle attività e delle passività, il valore normale delle stesse.

A meno di un accordo preventivo sul valore normale stipulato tra l'impresa interessata e l'Amministrazione finanziaria il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Viene demandata a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

In dettaglio, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 166-*bis*, i soggetti esercenti imprese commerciali e provenienti da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni – come individuati con Decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo n. 239 del 1996, modificato dall'articolo 10 dello schema –, i quali si trasferiscono nel territorio dello Stato e acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi, devono assumere quale valore fiscale delle attività e delle passività, il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 TUIR.

In tal modo è previsto, quale criterio generale, il riconoscimento, quale valore fiscale di ingresso nel nostro ordinamento, del valore normale delle attività e passività trasferite, anche in assenza dell'applicazione di un'*exit tax* da parte dello Stato di provenienza, purché il trasferimento avvenga da Stati o territori con cui è attuato uno scambio di informazioni.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 166-*bis*, a meno di un accordo sul valore normale (stipulato in base all'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dall'articolo 1 dello schema), il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Per la determinazione del valore normale resta fermo che si applichi l'articolo 9 del TUIR.

Il comma 3 dell'articolo 166-*bis* demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

Il comma 2 dell'articolo 12 prevede che le norme dell'articolo si applichino a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 13 apporta modifiche al regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti, allo scopo di prendere in considerazione anche gli accordi, previsti da legislazioni di Stati esteri, che siano analoghi a quelli disciplinati dalla legge italiana (segnatamente, dalla legge fallimentare) in materia di sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali.

Sono anzitutto modificati i criteri di individuazione delle sopravvenienze attive tassabili; viene in particolare stabilito che la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Fermo restando che non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, si equiparano a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

Le disposizioni in commento distinguono tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, computate secondo i criteri di legge, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.

Accanto alle già esistenti ipotesi di deducibilità, le norme in esame rendono deducibili le perdite su crediti risultanti da un piano di rientro dai debiti (attestato da un professionista e iscritto nel registro

delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della legge fallimentare) ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene poi introdotta una specifica disciplina per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento.

Infine, viene chiarito che la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

In dettaglio, il comma 1, lettera *a*) sostituisce l'articolo 88, comma 4, del TUIR e introduce nel medesimo articolo i commi 4-*bis* e 4-*ter*, in materia di rilevanza delle sopravvenienze attive.

Ricorda che, ai sensi delle norme vigenti, non si considerano sopravvenienze attive (dunque sono esclusi dalla tassazione):

i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto, o in conto capitale, a società di capitali ed enti commerciali residenti (soggetti a IRES ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del TUIR) dai propri soci;

la rinuncia dei soci ai crediti;

gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni;

la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare, ovvero di un piano di rientro dai debiti (attestato da un professionista, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della legge fallimentare) pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costitui-

sce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui è consentito il riporto in esercizi successivi (ai sensi dell'articolo 84 TUIR).

Per effetto di tali modifiche, resta fermo (al novellato comma 4 dell'articolo 88) che non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società di capitali e a gli enti commerciali dai propri soci, né gli apporti effettuati da i possessori di strumenti simili alle azioni.

Il nuovo comma 4-*bis* del medesimo articolo 88 continua a qualificare come sopravvenienza attiva la rinuncia dei soci ai crediti, ma solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine viene prescritto che il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunichi alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni, si applicano le illustrate norme e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore, per effetto della conversione stessa.

Il nuovo comma 4-*ter* ribadisce che non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, equiparando a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

Viene specificato che non sono sopravvenienze attive le riduzioni di debiti d'impresa effettuate, oltre che in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano di rientro, anche in caso di concordato di risanamento o di procedure estere equivalenti; inoltre, per effetto delle modifiche la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva

per la parte che eccede le perdite riportabili e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (di cui al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR).

Per effetto di tali norme, allo scopo di valutare la consistenza di sopravvenienze attive in relazione alle perdite riportabili, viene chiarito che non è preso in considerazione il limite dell'ottanta per cento del reddito previsto, in via generale, dall'articolo 84 TUIR per il riporto delle perdite in esercizi successivi a quello in cui sono sostenute. In sostanza, il nuovo comma 4-ter distingue tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96.

Inoltre, le norme chiariscono che ai fini della valutazione delle sopravvenienze attive rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale (di cui all'articolo 117 TUIR) non ancora utilizzate. Viene precisato che le norme del comma 4-ter si applicano anche per le operazioni di rinuncia dei soci ai crediti.

La lettera *b)* del comma 1 modifica l'articolo 94, comma 6, del TUIR, relativo alla valutazione fiscale dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci. Con finalità di coordinamento con la normativa introdotta dalla lettera *a)*, viene chiarito che la valutazione della rinuncia ai crediti si effettua nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

La lettera *c)* apporta modifiche al già illustrato articolo 101, comma 5, del TUIR, al fine di aggiungere ulteriori ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti: sono deducibili le perdite su crediti risultanti da un piano di rientro dai debiti (attestato da un professionista e iscritto nel registro

delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, della legge fallimentare) ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene altresì chiarito che il debitore si considera assoggettato a procedura estere « equivalenti » dalla data di ammissione ovvero, per i piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Di conseguenza, la presunzione legale della sussistenza dei requisiti di certezza e precisione opera a decorrere dalla data di ammissione alla procedura stessa.

La lettera *d)* inserisce un nuovo comma 5-bis nell'articolo 101 del TUIR, che reca una specifica disciplina per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento. È previsto che la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando dalla imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. Le svalutazioni contabili dei crediti su cui vi sono perdite, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio, in applicazione dei principi contabili.

La lettera *e)* modifica l'articolo 101, comma 7, del TUIR, per il quale i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai

propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione, al fine di chiarire che l'indeducibilità della rinuncia ai crediti opera nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, coordinando dunque la norma con quanto disposto al nuovo comma 4-bis dell'articolo 84 del TUIR, modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13.

Il comma 2 dell'articolo 13 chiarisce che le disposizioni dell'articolo in materia di perdite su crediti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello schema di decreto.

L'articolo 14 introduce la cosiddetta *branch exemption*, ossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'articolo 152 del TUIR ed a specifiche condizioni di legge.

A tal fine è consentito a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero; essa è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. Se la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, l'opzione per la *branch exemption* si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le « esimenti » previste dalla legge.

In dettaglio, il comma 1 dell'articolo 14 introduce nel TUIR un nuovo articolo 168-ter, che consente, al comma 1, a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo tale opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.

In base al comma 3 se la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati come tali nel decreto o nel provvedimento secondario emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR, ovvero quando la stabile organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, ma ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167 (assoggettamento a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia e conseguimento di proventi da specifiche attività), l'opzione per la *branch exemption* si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le « esimenti » previste dalla legge (di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo 167, sostanzialmente volte a chiarire che non si intende perseguire un intento elusivo). Il comma 4 del nuovo articolo 168-ter chiarisce che, se si esercita l'opzione per la *branch exemption*, le proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti, applicano la disciplina delle *controlled foreign companies* – CFC e le regole di imputazione del reddito per trasparenza contenute nell'articolo 167 TUIR.

Ai sensi del comma 5, nel caso di esercizio dell'opzione con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni CFC, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, del TUIR, come modificato dalle disposizioni in commento (in materia di dividendi provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) e 89, comma 3 (in materia di plusvalenze). Il comma 6 prevede che, per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme in esame, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per le organizzazioni già esistenti, in base al

comma 7, l'impresa deve separatamente indicare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Segnala come, dall'imposta dovuta, si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera, riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6, del TUIR.

Ai sensi del comma 8, le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione per la *branch exemption*. In tal caso il comma 9 prevede che l'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.

Il comma 10 prevede inoltre che, in caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di determinazione del reddito di società ed enti commerciali non residenti derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione (articolo 152 del TUIR, come modificato dallo schema di decreto), anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto – legge n. 78 del 2010, ai sensi del quale, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle

operazioni infragruppo (*transfer pricing*) da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per l'indicazione di un minore imponibile rispetto a quello accertato, di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante (dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito) ove, nel corso dell'attività di controllo il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione, indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Il comma 11 dell'articolo 168-ter prevede che, ai fini della *branch exemption*, l'impresa residente nel territorio dello Stato può formulare interpello all'Agenzia delle entrate in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.

Il comma 12 del nuovo articolo 168-ter stabilisce che, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.

Il comma 2 dell'articolo 14 chiarisce la decorrenza delle norme dell'articolo, che si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

L'articolo 15 apporta alcune modifiche al regime del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, di cui all'articolo 165 del TUIR, allo scopo di estendere a tutti i contribuenti le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 165, attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite

una stabile organizzazione. Di conseguenza, si amplia l'ambito operativo delle norme concernenti:

la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;

la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.

In dettaglio, le modifiche di cui al comma 1, lettera *a*) (incidendo sul comma 5 dell'articolo 165) intendono estendere la portata della detrazione ivi prevista, non limitandola dunque ai soli redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate ammesse al consolidamento.

Con un'analoga disposizione, la lettera *b*) del comma 1 prevede un'estensione soggettiva a tutti i contribuenti del credito d'imposta ivi previsto, che non viene dunque più limitato al reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, in un Paese estero. Dà quindi diritto all'agevolazione l'aver pagato un'imposta estera a titolo definitivo su redditi prodotti all'estero.

Il comma 2 dell'articolo 15 contiene poi una norma interpretativa, volta a chiarire l'ambito di applicazione del disposto dell'articolo 165; sono ammesse in detrazione sia le imposte contemplate nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, sia ogni altra imposta o tributo estero purché investa il reddito; ove vi sia incertezza in merito alla natura del tributo non coperto da una convenzione di cui si intende chiedere la detrazione, il contribuente può presentare istanza di interpello.

Il comma 3 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino da periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Rammenta che l'articolo 3 dello schema, che intende ridisciplinare il sistema di tassazione dei dividendi esteri e,

in particolare, da Stati aventi un regime fiscale privilegiato, reca specifici riferimenti all'articolo 165 del TUIR.

L'articolo 16 reca la stima delle minori entrate derivanti dal provvedimento in esame, pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

A tali oneri si provvede mediante riduzione dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.

La relazione tecnica che accompagna il provvedimento reputa che derivino maggiori entrate dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di interessi passivi, pari a 236 milioni di euro nel 2017 e 134,6 milioni a decorrere dal 2018.

La medesima relazione tecnica stima come onerose le seguenti disposizioni:

articolo 5, sulla deducibilità dei costi *black list*, che dovrebbe comportare minori entrate pari a 41,5 milioni di euro nel 2016 e 23,7 milioni a decorrere dal 2017;

articolo 8, che modifica le cosiddette *CFC rules*, da cui discenderebbero minori entrate pari a -57,8 milioni di euro nel 2016 e 33 milioni a decorrere dal 2017;

articolo 9, in materia di spese di rappresentanza, con minori entrate pari a 41,3 milioni nel 2017 e 23,6 milioni a decorrere dal 2018;

articolo 14, relativo al regime di esenzione di utili e perdite di stabili organizzazioni residenti, da cui discenderebbero minori entrate pari a 166 milioni nel 2017 e 95 milioni a decorrere dal 2018.

Ricorda che il richiamato articolo 16 della legge n. 23 stabilisce l'invarianza per la finanza pubblica delle disposizioni emanate in attuazione della delega, demandando alla relazione tecnica relativa a ciascuno schema di decreto legislativo il compito di evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo ricorda che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 188 del 2014, con il quale è stata rivista l'imposizione fiscale sui tabacchi lavorati ai sensi della legge delega, al comma 4 ha ascrivito alle nuove accise sui tabacchi maggiori entrate pari a 195 milioni di euro per il 2015 e 196 milioni a decorrere dal 2016. Quota parte di dette maggiori entrate (pari a 50 milioni a decorrere dal 2015) ha fornito la copertura finanziaria a disposizioni precedenti (in particolare agli oneri di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto – legge n. 91 del 2013). Quanto ai rimanenti 145 milioni per il 2015 e 146 milioni per il 2016, tali risorse sono confluite nel predetto fondo del MEF (di cui all'articolo 16 della n. 23) volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti dai decreti di attuazione della delega fiscale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alle norme sul *ruling* internazionale di cui all'articolo 1 dello schema di decreto, sottolinea preliminarmente l'esigenza di approfondire adeguatamente tutti gli aspetti della nuova disciplina.

Pur comprendendo la necessità di adeguare la disciplina nazionale a quella prevista in materia dagli altri Paesi, sottolinea, infatti, il rischio che tale meccanismo favorisca le imprese di grandi dimensioni, senza tuttavia tener conto delle esigenze delle piccole e medie imprese, le quali rischierebbero di subire uno svantaggio concorrenziale e di essere pertanto escluse dal mercato.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alla questione posta dal deputato Villarosa, sottolinea come il limite di valore stabilito per l'accesso alla nuova disciplina sul *ruling* internazionale risulti sufficientemente basso da consentire l'accesso a tale regime anche alle imprese di dimensioni non particolarmente grandi.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, sottolinea come, ai fini della conclusione di accordi di *ruling* internazionale tra l'amministrazione finanziaria e le società interessate, si debba tener conto della rilevanza delle operazioni oggetto di accordo, nonché delle relative ricadute in termini di fatturato e di effetti occupazionali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alessandro PAGANO (AP) illustra la propria risoluzione, la quale pone all'attenzione del Governo la necessità di adottare misure a sostegno del credito in favore dei soggetti i quali hanno subito gravi danni economici a seguito della riduzione degli incentivi a favore degli im-

pianti di produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica.

In tale ambito l'atto di indirizzo ricorda innanzitutto che l'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014 è intervenuto retroattivamente sui suddetti incentivi introducendo tre opzioni di riduzione degli stessi, a scelta dei produttori. Rileva quindi come tutte le opzioni mettano a serio rischio di *default* migliaia di piccole imprese italiane che hanno investito in tale settore e come, per mitigare il devastante effetto derivante dai minori introiti e dalla conseguente sensibile riduzione delle liquidità di cassa per tali aziende colpite dalla riduzione degli incentivi, il legislatore abbia previsto quale misura compensativa la possibilità di accedere al credito, per un importo pari al mancato flusso nei restanti anni di incentivazione degli impianti, con garanzia emessa dalla Cassa depositi e prestiti, le cui modalità di accesso sarebbero state stabilite con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rammenta inoltre che, al fine di mitigare l'effetto derivante dai minori introiti, con l'ordine del giorno numero n. 9/2568-AR/180 del 6 agosto 2014, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a intervenire presso il sistema creditizio al fine di ottenere l'allungamento della durata del finanziamento (finanziamenti bancari, mutui e/o *leasing*) per tutte le aziende interessate dal predetto articolo 26, in misura pari al periodo di prolungamento di erogazione degli incentivi previsti dal citato decreto-legge n. 91.

In tale contesto segnala come un numero cospicuo delle aziende del settore, pur in presenza di merito creditizio, lamentino l'impossibilità di accedere al credito con tutti gli operatori bancari, con conseguente rischio di perdita di migliaia di posti di lavoro e con il rischio di far fallire migliaia di programmi di investimento relativi a impianti già realizzati in *full equity* e/o con dilazioni di pagamento dei fornitori in vista di finanziamenti di scopo, deliberati all'epoca della realizzazione ma non perfezionati in attesa della connessione alla rete.

Auspica quindi un intervento del Governo volto a correggere tale atteggiamento da parte degli istituti bancari, in attuazione delle misure stabilite dal legislatore al fine di bilanciare, seppur parzialmente, la riduzione degli incentivi in tale settore produttivo.

Evidenzia infatti come, per *policy* aziendale, i principali istituti di credito, quali ad esempio Intesa San Paolo, non abbiano concesso alle aziende operanti nel settore fotovoltaico la moratoria già in essere a seguito del protocollo di intesa, datato 1° luglio 2013, tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le associazioni dei rappresentanti delle piccole e medie imprese, che concedeva a tutte le aziende sane, senza discriminazione alcuna, di richiedere, visto il perdurare della crisi economica e al fine di rimettere in moto l'economia attraverso liquidità di cassa da destinare a nuovi investimenti, la possibilità di usufruire alternativamente di due opzioni: 1) il congelamento della quota capitale prevista nei canoni di *leasing* immobiliare e mobiliare per dodici mesi; ovvero 2) il prolungamento della durata dei mutui rispetto al precedente accordo (3 anni per i mutui chirografari, 4 per quelli ipotecari).

Ricorda altresì che il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il decreto attuativo di una delle predette tre opzioni (specificatamente l'opzione « b ») con un grave ritardo di 23 giorni, che ha reso di fatto impossibile una scelta seria e consapevole da parte dei produttori, e che il Ministero dell'economia e delle finanze sta accumulando un grave ritardo nell'emanazione del decreto di natura non regolamentare previsto dal predetto comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale dovrebbe disciplinare i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti bancari garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, che consentirebbero agli operatori di mitigare, almeno in parte, gli effetti negativi dei tagli previsti dalla norma.

Nel sottolineare l'esigenza di impedire che le aziende del settore divengano insolventi a seguito della diminuzione del-

l'incentivo annuo, a cui non potrà corrispondere un'equivalente riduzione della rata del finanziamento a loro carico e degli altri costi operativi, evidenzia quindi come il sistema creditizio possa senza alcun problema allungare la durata dei finanziamenti (finanziamenti bancari, mutui e/o *leasing*), così come già sperimentato con precedenti accordi tra l'ABI e le organizzazioni imprenditoriali, o comunque trovare, in collaborazione con i produttori, soluzioni senza aggravii di costo (*spread* o *waiver fee*).

In tale ambito di questioni la risoluzione impegna innanzitutto il Governo a emanare un atto normativo con cui definire le modalità di accesso alla garanzia della Cassa depositi e prestiti prevista dal predetto articolo 26, comma 5, del decreto – legge n. 91 del 2014.

Inoltre si sollecita l'Esecutivo a intervenire presso il sistema creditizio, convocando un tavolo tecnico con l'ABI, al fine di ottenere il prolungamento, attraverso una nuova moratoria, della durata dei finanziamenti bancari, mutui e/o in *leasing* per tutte le aziende interessate dal predetto articolo 26, nonché ad assumere le iniziative di competenza attraverso un accordo con l'ABI, nel quale prevedere la possibilità di segnalare gli istituti bancari che, in presenza di merito creditizio, si rifiutino in modo discriminatorio di concedere la moratoria già in essere a operatori del settore, prorogando di 12 mesi i termini per la richiesta di accesso ai benefici della stessa moratoria, nonché di segnalare gli istituti bancari che, in pre-

senza di merito creditizio, si rifiutino di finanziare impianti già connessi in rete o da connettere, in modo discriminatorio nei confronti degli operatori del settore della *green economy*.

La risoluzione evidenzia altresì l'esigenza di segnalare gli istituti bancari che, in presenza di merito creditizio, si rifiutino di finanziare altri programmi di investimento in modo discriminatorio nei confronti di operatori del settore della *green economy*, perché ritenuti comunque « soggetti a rischio ».

Auspica quindi che su tali questioni il Governo possa al più presto istituire un tavolo tecnico con i soggetti competenti, al fine di stabilire regole certe per la concreta attuazione di tali misure di natura compensativa a favore degli operatori del settore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE

7-00466 *Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.*

ALLEGATO 1

5-05567 Villarosa: Esenzione dall'imposta di bollo dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione attraverso il mercato elettronico della PA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, gli Onorevoli interroganti, tenuto conto dell'aumento della pressione fiscale a carico delle aziende fornitrici di beni e servizi, chiedono apposite iniziative volte a prevedere l'esenzione dall'imposta di bollo dei contratti stipulati per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

Inoltre, gli Onorevoli interroganti chiedono il ripristino della gratuità dei numeri verdi del *call center AcquistiinretePA* utili alle imprese per ottenere informazioni in merito alle forniture ed all'utilizzo del MePA.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, per le « scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti ».

Le scritture private contenenti convenzioni e dichiarazioni sono, pertanto, in

linea generale, soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Con particolare riferimento alle transazioni scambiate nel mercato elettronico, si evidenzia che l'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente, al quinto comma, che « Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante ».

Il contratto tra la Pubblica Amministrazione ed un fornitore abilitato è, dunque, stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.

Con la risoluzione del 16 dicembre 2013, n. 96/E, l'Agenzia delle entrate ha, conseguentemente, chiarito che il documento di accettazione dell'offerta – documento che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto – deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

L'Agenzia delle entrate ribadisce tale orientamento alla luce delle richiamate disposizioni tutt'ora vigenti.

Tuttavia, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica il Governo valuterà la possibilità di intraprendere ini-

ziative dirette a rivedere, l'imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico.

Infine, con riferimento alla richiesta di ripristino della gratuità dei numeri verdi del *call center* «*AcquistiinretePA*», il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi ha evidenziato quanto segue.

Il Portale dedicato agli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni «*AcquistiinRete*» è cambiato nel tempo in maniera profonda e radicale.

Nei primi anni il sistema era rappresentato unicamente dagli strumenti di acquisto delle Convenzioni e, poi, del Mercato Elettronico, con un numero di iniziative e di utenti limitato, seppur sempre in crescita.

Con il tempo la piattaforma si è arricchita di nuovi strumenti di negoziazione, come gli Accordi quadro e il Sistema dinamico di acquisizione, e di nuove categorie merceologiche, ampliando l'ambito di contrattazione tra Amministrazioni e imprese.

A tutto ciò si sono poi aggiunti nuovi servizi collaterali, come l'abilitazione al servizio di verifica degli inadempimenti per le Amministrazioni e il recente servizio di Fatturazione elettronica messo gratuitamente a disposizione delle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico.

Il processo di innovazione ed evoluzione descritto è stato affiancato da interventi normativi che, con crescenti livelli di coinvolgimento nei confronti delle Amministrazioni, ha portato a un aumento esponenziale degli utilizzatori del sistema.

Tutto ciò delinea un Programma di razionalizzazione che, attraverso la piattaforma di *e-procurement* di «*AcquistiinRete*», contribuisce sempre di più al contenimento della spesa pubblica e allo sviluppo delle aziende italiane, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, che hanno trovato nel Mercato Elettronico della P.A. un nuovo sbocco commerciale, acquisendo nuovi clienti ed espandendosi su un mercato ben più ampio del proprio territorio locale.

In questo scenario in continua evoluzione, per garantire un continuo miglioramento ed ampliamento dell'offerta di servizi, si è reso necessario modificare la strategia di supporto agli utenti, anche in considerazione della maturità ormai raggiunta da molti servizi.

Le decine di migliaia di utenti che utilizzano quotidianamente il sistema hanno indubbiamente bisogno di supporto, necessario per attività complesse, ma a volte anche per le operazioni più semplici e immediate.

È per far fronte a queste richieste che è stata, quindi, potenziata l'offerta di strumenti di «*self care*» sul Portale, in modo da consentire agli utenti di operare in piena autonomia, anche senza la necessità di un contatto telefonico.

Di conseguenza, a partire dal 4 maggio 2015, sono cambiate le modalità di supporto per tutti coloro che utilizzano il Portale «*AcquistiinRete*»:

nuova sezione *Help del Portale* che – con filmati dimostrativi, FAQ e guide operative – copre le esigenze informative su tutte le principali procedure di interesse di P.A. e imprese. Sempre più ricca è anche la proposta formativa, con incontri in aula e sessioni *on line* sull'abilitazione, l'ordine diretto e la richiesta di offerta, la gestione del catalogo e la fatturazione elettronica;

nuovo numero verde unico per le Amministrazioni 800 753 783;

nuovo numero verde per le imprese 800 062 060, per segnalare eventuali malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo della piattaforma di *e-procurement*;

nuovo numero a pagamento 895 895 0898 per le imprese che non vorranno avvalersi degli strumenti informativi messi a disposizione sul Portale (servizio a pagamento a parziale copertura dei costi sostenuti per il *contact center*).

In questo quadro, le determinazioni dell'Amministrazione sono state mosse

dall'intento di garantire un servizio totalmente gratuito per le Pubbliche Amministrazioni e per le imprese, per problematiche di malfunzionamento della Piattaforma, con oneri esclusivamente a carico dello Stato, in un'ottica di miglioramento continuo della qualità dei servizi resi.

Parallelamente al miglioramento della quantità, nonché della qualità dei servizi prestati, si è previsto un parziale pagamento a carico delle imprese, limitatamente ai casi in cui le stesse non intendano avvalersi degli strumenti di « *self care* » messi a disposizione sul Portale.

ALLEGATO 2

5-05568 Paglia: Possibilità per i comuni di applicare aliquote differenziate della TASI sugli immobili destinati a esercizio commerciale in ragione della presenza o meno in tali immobili di apparecchiature destinate al gioco d'azzardo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante, tenuto conto che i comuni hanno piena autonomia nella determinazione dell'aliquota TASI entro i limiti predeterminati dalla legge e che pertanto tale discrezionalità può essere utilizzata dagli enti locali per incentivare o disincentivare iniziative economiche, chiede se è possibile introdurre aliquote differenziate per esercenti che detengano o meno all'interno del loro locale apparecchiature destinate al gioco d'azzardo.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La differenziazione di aliquota TASI con riguardo ai locali in cui sono presenti

apparecchiature per il gioco d'azzardo, laddove rispondesse a criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, potrebbe essere introdotta solo attraverso un apposito intervento normativo.

Deve, tuttavia, rilevarsi che la potestà di diversificare le aliquote in materia di tributi locali rientra in via generale nell'autonomia impositiva riconosciuta agli enti locali in virtù dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dovrà essere esercitata sempre e comunque nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione sopra citati, come del resto già chiarito nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, seppure a proposito di IMU.

ALLEGATO 3

5-05569 Barbanti: Accertamenti in merito alla contabilizzazione di operazioni in strumenti finanziari derivati poste in essere dalla banca Monte dei Paschi di Siena e rafforzamento degli assetti di vigilanza in materia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'onorevole Barbanti concerne l'operazione « Alexandria », posta in essere dal Monte dei Paschi di Siena con la banca giapponese Nomura e a tutt'oggi contabilizzata « come un investimento di titoli di Stato ». In particolare l'interrogante – anche alla luce degli esiti delle indagini avviate dalla Procura di Milano, che avrebbero accertato « la natura fittizia » dell'operazione – esprime considerazioni critiche circa la richiamata modalità di rappresentazione in bilancio.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha fatto presente che l'operazione di *repo* strutturati su BTP a lungo termine denominata « Alexandria », così come l'analoga operazione denominata « Santorini », sono da tempo all'attenzione della vigilanza. In proposito, si richiamano « Principali interventi di vigilanza sul gruppo Monte dei Paschi di Siena » pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/Interventi_MPS_maggio_2013.pdf).

Sotto un profilo contabile, Banca Monte dei Paschi di Siena, suffragata dalla società incaricata della revisione, ha adottato un'impostazione basata sulla cosiddetta metodologia a saldi aperti; tenuto conto degli spazi interpretativi esistenti nell'ambito dei principi contabili internazionali, la banca, anche a seguito della sollecitazione delle Autorità di vigilanza competenti, fornisce in bilancio informativa circa gli impatti di una diversa contabilizzazione come CDS (*credit default*

swap). Ferma restando la citata impostazione contabile, il nuovo *management* di MPS ha effettuato un *restatement* nel bilancio 2012, per tener conto della sottostima del valore di prima iscrizione della passività finanziaria nell'esercizio 2009, con un impatto a patrimonio netto di quasi 300 milioni di euro.

Sotto il profilo prudenziale, il tema dell'impatto di un possibile differente trattamento contabile e i rischi sottesi a tale tipologia di operazioni sono tenuti in attenta considerazione dalle Autorità di vigilanza, anche da ultimo nell'ambito del *Comprehensive Assessment* e del processo di revisione e valutazione prudenziale del gruppo Monte dei Paschi.

Naturalmente, l'impostazione contabile adottata dovrà tenere conto degli eventuali elementi di novità che dovessero emergere anche nell'ambito dei procedimenti giudiziari in corso.

Per gli aspetti di competenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, quest'ultima ha comunicato quanto segue.

Per ciò che attiene alle modalità di contabilizzazione adottate da BMPS occorre premettere che esistono profili di incertezza in merito alla modalità di contabilizzazione degli investimenti in titoli finanziati da *repo* di pari scadenza e con derivati di copertura del rischio di tasso di interesse. Ciò in considerazione dell'assenza di specifiche disposizioni stabilite dai principi contabili internazionali, dell'assenza di indicazioni univoche espresse da altre autorità nazionali e internazionali

e della presenza di significativi margini di discrezionalità che per la fattispecie sono assegnati agli amministratori.

In particolare, con riferimento alla citata operazione conclusa con Nomura, sulla base degli accertamenti svolti e delle informazioni allo stato acquisite, non sono stati identificati elementi tali da far univocamente ritenere che il comportamento adottato dagli amministratori nella redazione dei documenti contabili indicati in oggetto sia censurabile.

La presenza di significative incertezze relative all'identificazione univoca di una corretta rappresentazione in bilancio di transazioni ha costantemente indotto la Commissione ad indirizzare richieste di *disclosure* aggiuntive atte a rendere il mercato esaustivamente edotto sulla situazione della società.

Nel caso di specie la Consob, congiuntamente con Banca d'Italia e IVASS, a seguito della pubblicazione del Documento congiunto del Tavolo IAS n. 6, ha richiesto alle Banche di fornire informazioni supplementari da riportare nelle rendicontazioni contabili. Per BMPS inoltre, nel dicembre 2013, è stato richiesto, ai sensi dell'articolo 114 del TUF, di riportare le informazioni proforma richiamate da tale Documento in tutte le rendicontazioni contabili successive.

A seguito di tale richiesta, il mercato dispone, pertanto, di tutte le informazioni utili per valutare gli impatti sulla situazione economica e patrimoniale derivante dalla contabilizzazione delle operazioni in esame come derivato, anziché a saldi aperti come effettuato da BMPS nei documenti contabili.

Resta chiaramente ferma la possibilità per la Consob di esercitare i poteri in materia di correttezza contabile qualora, sulla base di ulteriori evidenze documentali acquisite dall'Autorità Giudiziaria, dovessero emergere elementi idonei a supportare provvedimenti di censura in merito alla conformità del trattamento contabile adottato dalla Banca rispetto ai principi contabili internazionali.

Giova precisare che nel vigente ordinamento la ripartizione delle competenze, tra la Banca d'Italia e la Consob, in materia di vigilanza sugli intermediari bancari si basa infatti sulle finalità dei

relativi interventi. In sintesi, spetta alla Banca d'Italia vigilare sulle condizioni di stabilità delle banche italiane. La Consob, invece, vigila sulla correttezza e la completezza delle informazioni fornite agli investitori dagli emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani. La finalità della disciplina consiste nell'assicurare agli investitori la disponibilità di informazioni che, per quantità e qualità, possono considerarsi adeguate al fine della formulazione di un giudizio ragionevole sull'investimento.

In riferimento, poi, al ruolo di Monte Titoli spa, Consob ha precisato che Monte Titoli spa gestisce il sistema di liquidazione delle operazioni su titoli, ai sensi dell'articolo 69 del TUF, nonché il sistema di gestione accentrata dei titoli ai sensi dell'articolo 80 del TUF. Tramite il sistema di liquidazione è possibile effettuare il trasferimento di titoli fra intermediari aderenti a Monte Titoli.

Tramite Monte Titoli vengono regolati scambi di titoli per controvalori molto elevati, spesso superiori ai 140 miliardi di euro giornalieri. In tale insieme di scambi confluiscono operazioni di varia natura, quali ad esempio:

le operazioni di compravendita di titoli;

le operazioni di finanziamento tramite pronti contro termine;

le operazioni di trasferimento di portafoglio fra conti dello stesso investitore presso intermediari diversi.

A tutto ciò vanno aggiunte le operazioni di emissione e rimborso dei titoli di Stato, gli aumenti di capitale delle società quotate, ed altri eventi societari.

Spesso la motivazione sottostante al trasferimento dei titoli, e quindi la categoria alla quale l'operazione appartiene, non è di facile individuazione tramite i dati presenti in Monte Titoli, soprattutto in caso di operazioni concluse fuori mercato, che sono direttamente concordate fra le parti.

Inoltre, i trasferimenti avvengono fra intermediari partecipanti al sistema di liquidazione (circa sessanta intermediari),

i quali a loro volta regolano le operazioni per conto della rispettiva clientela; l'informazione sul cliente finale dell'operazione non è quindi rinvenibile nei dati disponibili presso Monte Titoli.

Alla luce di quanto sopra descritto, è evidente come presso Monte Titoli sia presente una mole di dati considerevole, la cui analisi a fini di vigilanza avviene secondo sistemi in parte automatici ed è comunque molto onerosa, e da cui si ottengono spesso solo informazioni parziali, che richiedono poi ulteriori approfondimenti.

La Consob utilizza il *database* di Monte Titoli come fonte di informazione per individuare determinate fattispecie potenzialmente illecite, quali quelle relative alle vendite allo scoperto e ai possessi azionari. Per le informazioni riguardanti l'attività di negoziazione, la Consob utilizza altri canali informativi diretti agli intermediari, quali ad esempio le comunicazioni sulle operazioni di compravendita di titoli effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 25 della MiFID (2004/39/CE), nonché richieste di informazioni agli intermediari ai sensi dell'articolo 8 del TUF e dell'articolo 57 della MiFID.

Nel caso di specie riferito a Monte dei Paschi di Siena, premesso che il titolo BTP 2034 è regolarmente accentrato presso Monte Titoli, l'attività di vigilanza finora svolta è stata rilevante, ma le relative informazioni sono attualmente coperte dal segreto d'ufficio.

Per quanto concerne, infine, la gestione della Consob e gli altri aspetti messi in rilievo dall'Onorevole interrogante in merito alle riorganizzazioni intervenute negli

ultimi anni e alle assunzioni di personale da parte dell'istituto, le questioni sono già state oggetto di precedenti interrogazioni, alcune delle quali svolte anche presso questa stessa Commissione.

Sul punto, la Consob ha ribadito quanto già affermato precedentemente, essendo i profili organizzativi della Consob immuni da censure di sorta, così come riconosciuto dalla stessa Corte dei Conti in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, che in sede di analisi della gestione amministrativa della Consob ha rilevato che « La disamina delle attività di gestione ha evidenziato una situazione ispirata ai canoni di buona amministrazione sia sotto il profilo finanziario sia sotto quello più strettamente amministrativo ».

Più in particolare, proprio con riguardo alla revisione degli assetti organizzativi, la Corte dei Conti ha sottolineato come « strutturalmente, negli anni 2011-2013, l'apparato amministrativo interno è stato oggetto di una riforma organizzativa, volta ad adeguarne la struttura ai cambiamenti imposti dall'evoluzione del sistema finanziario, anche alla luce del processo di armonizzazione europeo. Ne è conseguito un assetto interno maggiormente coerente con l'obiettivo di potenziamento di mezzi e risorse dedicate al perseguimento delle finalità istituzionali di vigilanza e tutela dell'investitore, cosiddetto *front office*, sull'importanza delle quali la Sezione ha richiamato l'attenzione; contestualmente Consob ha razionalizzato la struttura di *back office* che è stata accentrata in un'unica unità organizzativa (...) ».

ALLEGATO 4

5-05570 Causi: Iniziative per la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli registrate presso la centrale dei rischi e i sistemi di informazioni creditizie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri, nell'esprimere preoccupazione per il sensibile aumento delle segnalazioni pregiudizievoli presso la Centrale dei Rischi (CR) e i sistemi di informazioni creditizie (SIC), chiedono quali iniziative si intendano adottare al fine di cancellare tutte le segnalazioni pregiudizievoli sulle centrali rischi pubbliche e private una volta definiti, anche giudizialmente, i rapporti tra la clientela e il sistema bancario.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che la Centrale Rischi è un sistema informativo sulle relazioni di credito che persegue l'obiettivo di accrescere la stabilità del sistema finanziario, il grado di concorrenzialità ed efficienza del mercato e la sana e prudente gestione degli intermediari vigilati.

I dati della Centrale Rischi concorrono alla formazione della decisione di erogare il credito e supportano l'attività di monitoraggio della relazione creditizia, unitamente a una pluralità di altri elementi informativi a disposizione degli intermediari. Resta in ogni caso nella piena autonomia di questi ultimi il compito di valutare, in un'ottica di sana e prudente gestione, tutti i dati oggettivi e soggettivi di cui dispongono per la formazione del giudizio sul merito di credito della clientela.

Su un piano più generale, l'istituto ha precisato che è ampiamente dimostrato come l'esistenza di sistemi di centralizzazione dei rischi consenta una gestione del credito più consapevole, aumenti la pro-

pensione degli intermediari a erogare i finanziamenti e favorisca l'accesso al credito da parte dei soggetti più meritevoli. La clientela con una storia creditizia positiva è, infatti, considerata meno rischiosa e può, pertanto, beneficiare di tassi di interesse più contenuti.

Con specifico riferimento al quesito specifico sollevato nell'interrogazione, la Banca d'Italia ha fatto presente che la segnalazione in Centrale Rischi non è più dovuta a partire dalla rilevazione riferita al mese nel corso del quale il cliente estingue i propri debiti. Gli intermediari possono accedere alle informazioni storiche sulla relazione di credito con riferimento alle ultime 24/36 rilevazioni (Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 « Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi », cap. I, sez. 2, par. 9); i dati riferiti a scadenze anteriori escono invece dal circuito informativo del servizio di centralizzazione dei rischi a disposizione degli intermediari.

Tuttavia, occorre precisare che, oltre alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia, esistono sistemi di informazioni creditizie (SIC) aventi natura privatistica, i quali rilevano quasi esclusivamente operazioni di credito ai consumatori e non sono soggetti alla normativa prevista per la Centrale Rischi.

In particolare, il quadro legislativo vigente già prevede la cancellazione dalla CR e dai SIC delle informazioni negative relative al ritardo di pagamento « lieve », inteso come singolo ritardo di pagamento regolarizzato dopo un breve lasso di

tempo, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 22, comma 6-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede che « qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione ».

In proposito, la Banca d'Italia ha emanato le relative istruzioni e le ha rese note a tutti gli intermediari partecipanti al servizio di CR con apposita comunicazione dell'ottobre 2014.

L'Istituto di Vigilanza ha precisato, altresì, che un'eventuale modifica del funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi volta a introdurre una sorta di « diritto all'oblio » generalizzato dei dati censiti nella CR e nei SIC – in modo da rendere la concessione del credito autonoma dalla valutazione della correttezza dei comportamenti tenuti dell'affidato nelle precedenti relazioni finanziarie – potrebbe porsi in contrasto con le norme nazionali di vigilanza prudenziale in materia di assunzione e contenimento del rischio.

A livello europeo, infatti, l'articolo 79 della Direttiva 2013/36/EU (cosiddetto CRD4), intitolato « Rischio di credito e di controparte », ai sensi del quale le Autorità di vigilanza nazionali devono assicurare,

tra l'altro, che « gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori » (lettera *b*) e che i portafogli e le esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti siano sottoposti a monitoraggio continuo, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati (lettera *c*). A livello nazionale, viene soprattutto in considerazione la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (« Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche »), aggiornata da ultimo il 2 luglio 2013, che, in materia di rischio di credito e di controparte, prescrive che la documentazione, doverosamente acquisita dalle banche nella fase istruttoria e indispensabile a effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prestatore, debba permettere, tra l'altro, di individuare le caratteristiche e la qualità di quest'ultimo, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute.

Infine, con riguardo all'ampiezza del fenomeno, la Banca d'Italia ha fatto presente che dati di sintesi aggiornati sulla rilevazione della Centrale dei Rischi, riferiti a dicembre 2014, sono contenuti nell'ultimo bollettino statistico pubblicato (I-2015), tavola B1.1, disponibile sul sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-statistico/2015_bolstat/bolstat_1_2015.pdf).

ALLEGATO 5

**5-05291 Moretto: Attuazione della norma della legge di stabilità 2015
relativa al credito d'imposta in favore dei fondi pensione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in oggetto gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti circa i tempi di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), concernente l'istituzione di un credito di imposta in favore delle forme di previdenza complementare.

In relazione a detto decreto più in dettaglio gli Onorevoli interroganti desiderano avere la conferma del fatto che le attività finanziarie individuate dal medesimo decreto sono quelle che rappresentano operazioni di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture e che le stesse devono essere mantenute in portafoglio per almeno cinque anni.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si precisa quanto segue.

L'articolo 1, comma 92, della legge di stabilità 2015 prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, alle forme di previdenza complementare, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 9 per cento del risultato netto di gestione maturato, a condizione che un ammontare dello stesso sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, oltre ad individuare le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali le forme di previdenza complementare devono effettuare i loro investimenti al fine di usu-

fruire dell'istituendo credito di imposta, deve, altresì, stabilire le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta stesso.

La *ratio* della disposizione contenuta nel predetto articolo 1, comma 92, della legge n. 190 del 2014, come precisato dagli Onorevoli interroganti, è quella di compensare gli effetti dell'aumento, previsto dalla medesima legge n. 190, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (dal 11 per cento al 20 per cento) che si applica sul risultato netto maturato conseguito dai fondi pensione, e, nel contempo, attrarre risorse private verso investimenti di medio-lungo termine che vadano a beneficio dell'economia.

In ordine alla scelta delle attività di carattere finanziario che danno diritto al credito, dal punto di vista tecnico, è opportuno evidenziare che la loro individuazione non può prescindere da un'attenta ponderazione delle peculiarità dell'attività svolta dai fondi pensione.

Si ricorda, infatti, che i fondi pensione, nel rispetto del principio di una sana e prudente gestione, devono perseguire l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica, al fine di garantire le future prestazioni pensionistiche dei lavoratori.

Deve sottolinearsi, inoltre, che i fondi pensione, nella gestione delle loro disponibilità devono rispettare i criteri di investimento ed i limiti fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2014, n. 166.

Ciò posto, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente l'istituzione di un credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, è stato adottato il 7 maggio 2015.

Il Dipartimento delle finanze riferisce di aver trasmesso in data 8 maggio 2015, il testo del predetto decreto all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento è stato elaborato valutando attentamente le sueposte considerazioni in ordine alla finalità dell'agevolazione ed ha individuato le attività finanziarie rilevanti negli investimenti nel settore delle infrastrutture ed in quello delle PMI, con il vincolo di detenzione in portafoglio delle stesse pari a cinque anni.

La scelta pertanto si è appuntata sui settori, che al momento necessitano senz'altro di maggiori risorse finanziarie, tenuto anche conto che tali settori sono destinati ad incidere in modo rilevante sulla competitività dell'economia, offrendo flussi prevedibili e costanti e creando occupazione.

ALLEGATO 6

5-05553 Pisano: Problematiche relative alle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi imponibili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono apposite iniziative volte a risolvere le problematiche applicative relative allo scorporo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate l'anno successivo a quello di competenza, tenuto che la richiesta di intervento trae origine dalle difficoltà derivanti dal mancato rilascio, da parte del sostituto, della certificazione attestante le ritenute effettuate sui compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di imputazione dei compensi stessi.

A tal fine, gli Onorevoli proponenti prospettano tre possibili soluzioni:

1) introdurre l'obbligo di versamento di un acconto (pari alla misura della ritenuta) da parte del contribuente percettore della somma, in luogo del sostituto d'imposta;

2) introdurre l'obbligo per il sostituto d'imposta di trasmettere in via telematica le ritenute operate per singolo versamento o con cadenza periodica mensile o trimestrale;

3) introdurre un sistema telematico che consenta al sostituto di verificare l'adempimento e la correttezza dei dati dichiarati dal sostituto ed in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 22, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica ...TUIR dispone, con riferimento ai soggetti IRPEF, che dall'imposta lorda si scomputano «...le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente... (mentre) ...Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate...».

L'articolo 79 del citato T.U.I.R disciplina lo scorporo delle ritenute per i soggetti IRES, rinviando, in linea generale, al citato articolo 22.

Ciò premesso, si evidenzia che l'applicazione delle ritenute a titolo d'acconto è fondamentalmente diretta a svolgere un'azione di contrasto all'evasione fiscale, consentendo di segnalare all'Amministrazione Finanziaria i percettori di reddito, oltre ad assicurare la riscossione di parte della corrispondente imposta.

Pertanto la prima soluzione prospettata, che traslerebbe in capo al percettore della somma l'obbligo di versamento di un acconto pari alla misura della ritenuta, vanificherebbe la descritta finalità di contrasto all'evasione fiscale.

Non sarebbe, pertanto, in linea con la *ratio* sottesa del meccanismo di sostituzione, di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la proposta di trasferire in capo al

sostituito l'obbligo di versamento della ritenuta, anche nell'ipotesi in cui la stessa debba essere operata nell'anno successivo a quello di competenza.

La seconda e la terza soluzione, pur mantenendo l'obbligo di effettuazione della ritenuta in capo al sostituto d'imposta, non sono in linea con le attuali esigenze di semplificazione, in quanto comporterebbero l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare adempimenti ulteriori rispetto a quelli già previsti.

Sul punto si ricorda che l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 prevedeva in capo ai sostituti d'imposta l'obbligo di comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Tale adempimento, tuttavia, è stato soppresso dall'articolo 51 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Infine, è opportuno ribadire che il sostituto non dovrà attendere dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute subite per poterle scomputare in sede di dichiarazione dei redditi, ben potendo accertarsi del pagamento del compenso al netto della ritenuta a titolo d'acconto entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui è imputato il compenso stesso.

Come precisato con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate, in linea con la giurisprudenza consolidata, ha chiarito che in tutte le ipotesi di mancata ricezione della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 322 del 1998, il contribuente può avvalersi di documenti diversi per giustificare lo scomputo della ritenuta subita.

Il citato documento di prassi precisa, infatti, che il contribuente può ottemperare alla formale richiesta di esibizione dei documenti, inviata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei controlli ordinariamente previsti dall'articolo 36-*ter* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, allegando la fattura emessa, nella quale è indicata anche la ritenuta che il sostituto è tenuto ad operare, nonché l'estratto del conto bancario e una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che le somme accreditate sono riferite alla fattura allegata e non vi sono stati ulteriori pagamenti.

Comunque, al fine di risolvere la problematica e agevolare i contribuenti l'Agenzia delle entrate potrebbe rendere disponibili sul Cassetto Fiscale dei soggetti sostituiti i dati delle Certificazioni Uniche, così come trasmessi dai sostituti d'imposta, nonché i dati risultanti dai modelli 770.

Tenuto conto dei termini di trasmissione all'Agenzia delle entrate di tali informazioni (7 marzo per le Certificazioni Uniche e 31 luglio per i modelli 770), le Certificazioni Uniche potranno essere rese disponibili a partire dal 15 aprile mentre i dati risultanti dai modelli 770 potranno essere messi a disposizione a partire dal 30 settembre con riferimento all'anno d'imposta precedente.

Conseguentemente il sostituto che verifica la propria posizione in data antecedente al 15 aprile (ovvero al 30 settembre) potrà avere accesso alle informazioni contenute nella Certificazione Unica (ovvero nel modello 770) trasmesse l'anno precedente.

Giova precisare che la definizione dei termini e delle modalità operative dell'eventuale servizio sul cassetto Fiscale dovrebbe essere rimandata ad un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente</i>)	180
ALLEGATO (<i>Coordinamento formale del testo risultante dall'esame in sede referente, approvato dalla Commissione</i>)	185

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. Nuovo testo C. 2741 Scanu e C. 3035 Basilio (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
ERRATA CORRIGE	184

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 9.30.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di sabato 9 maggio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte, altresì, che è in distribuzione una bozza di testo coordinato con le modifiche apportate dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, precisando che essa reca la nuova numerazione di articoli e commi. Comunica, altresì, che si procederà alla votazione su alcune proposte di correzione del testo che la relatrice illustrerà, precisando che la Presidenza si intende a ogni modo autorizzata al coordinamento formale, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento. Si voterà successivamente il conferimento del mandato alla relatrice.

Comunica, inoltre, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti I, II, III, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, della VI Commissione Finanze per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e della VIII Commissione Ambiente e lavori pubblici. I testi di detti pareri sono in distribuzione. Comunica infine che la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere sul nuovo testo direttamente all'Assemblea.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra le proposte di correzione di forma del testo (vedi allegato).

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame del provvedimento. Comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata comunque al coordinamento formale del testo.

Pone quindi in votazione la proposta di conferire all'on. Coscia il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, così come modificato in sede referente, e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione conferisce il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, così come modificato in sede referente, e delibera di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il gruppo Sinistra Ecologia Libertà nonché il gruppo di Lega Nord e Autonomie – Lega Dei Popoli – Noi Con Salvini, hanno manifestato, nella precedenti sedute, la volontà di presentare relazioni di minoranza, comunicando che analoga intenzione è stata preannunciata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

Simone VALENTE (M5S) conferma che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.

Nuovo testo C. 2741 Scanu e C. 3035 Basilio.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Irene MANZI, *relatrice*, ricorda che la proposta di legge in esame, che tratta un argomento oggetto di un ampio dibattito tra gli storici, è composta di 3 articoli. Essa, nel suo nuovo testo elaborato in sede referente dalla IV Commissione difesa, è finalizzata a prevedere il riconoscimento dell'istituto della riabilitazione militare nei confronti del personale militare italiano condannato alla pena capitale, nel corso della prima guerra mondiale, per la violazione di talune disposizioni previste dell'allora codice penale militare. Vi sono poi ulteriori disposizioni volte a mantenere vivo il ricordo di quei fatti.

Precisa quindi che, ai sensi dell'articolo 1 di questa proposta di legge, la riabilitazione – avviata d'ufficio, e il cui procedimento è gestito dalle autorità giurisdizionali militari ivi indicate – è disposta in

deroga a quanto previsto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, e deve essere promossa entro un anno dall'entrata in vigore della legge. A questo proposito, ricorda che l'articolo 412 del codice penale militare di pace prevede che: « Il tribunale militare di sorveglianza, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previa le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza. A sua volta, l'articolo 178 del codice penale prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. L'articolo 179 del codice penale precisa poi le condizioni per la riabilitazione, l'articolo 180 le ipotesi di revoca della sentenza di riabilitazione e l'articolo 181 la riabilitazione nel caso di condanna all'estero. Inoltre, in base all'articolo 683 del codice di procedura penale: il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato: nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Aggiunge quindi che il tribunale acquisisce la documentazione necessaria e che, se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Osserva quindi che la motivazione della deroga si giustifica in considerazione del fatto che, in base alla normativa vigente, la riabilitazione militare, ai sensi dell'articolo 412 del codice penale militare di pace, può essere concessa su istanza dell'interessato

che abbia già ottenuto la « riabilitazione » secondo la legge penale comune, la quale, ai sensi dell'articolo 179 del codice penale, può, a sua volta, essere concessa solo ove « il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta » successivamente al commesso reato. Le suddette condizioni dunque ostano all'evidenza con la possibilità del condannato a morte di ottenere la riabilitazione.

Rileva poi che la riabilitazione è limitata alle condanne riguardanti i reati previsti nei capi III (reati in servizio), IV (disobbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione) V (diserzione) del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, in vigore nel corso della prima guerra mondiale.

Aggiunge che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, è stata però inserita la previsione per la quale dal provvedimento di riabilitazione sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate (articolo 1, comma 4). Ricorda inoltre che, a seguito del provvedimento di riabilitazione, sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

Proseguendo nell'illustrazione del provvedimento, rileva che gli articoli 2 e 3 intendono mantenere la memoria di quei fatti. In particolare, l'articolo 2 prevede, al comma 1, di inserire nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, su istanza di parte presentata al Ministro della Difesa, i nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per

l'esercito del 1869 e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 (in pratica secondo esecuzioni sommarie). Dell'inserimento è data comunicazione al comune di nascita del militare per la pubblicazione sull'albo comunale. Ricorda quindi che, secondo il citato articolo 40 del codice penale dell'esercito del 1869, nel caso di reati quali lo sbandamento, la rivolta e l'ammutinamento, o la diserzione con complotto, il superiore gerarchico che non utilizzava qualsiasi mezzo a sua disposizione, ivi comprese le armi, per impedirne la consumazione, doveva considerarsi correo e dunque passibile delle stesse gravissime pene stabilite per detti reati. In virtù di tale norma — come riporta uno scritto di Sergio Dini su « Fucilazione e decimazione nel diritto italiano del 1915-1918 » — gli ufficiali, in particolare i comandanti di reparti o formazioni organiche, « avevano non solo la facoltà, ma financo il dovere di uccidere o far uccidere immediatamente, sul posto, i soldati che si fossero resi responsabili di quei particolari reati, secondo l'inappellabile valutazione degli ufficiali stessi ». Aggiunge che nella circolare riservata n. 2910 del 1° novembre 1916, (richiamata anch'essa dall'articolo 2, comma 1, della proposta di legge) il generale Cadorna affermava: « (...) ricordo che non vi è altro mezzo idoneo a reprimere reato collettivo che quello della immediata fucilazione dei maggiori responsabili; allorché l'accertamento dei responsabili non è possibile, rimane il diritto e il dovere ai comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte ».

Osserva inoltre che, il medesimo articolo 2, al comma 2, prevede che, al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione, ai sensi della presente legge, in un'ala del complesso del Vittoriano in Roma sia affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.

Rileva, poi, che il comma 3 dell'articolo 2, concerne direttamente la competenza della VII Commissione. Secondo tale comma, infatti, Il Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al predetto comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.

Aggiunge che il comma 4 del medesimo articolo 2, poi, introdotto dalla IV Commissione, prevede che sugli eventi oggetto della presente legge, relativi alle fucilazioni e alle decimazioni, il Ministero della difesa predisponga la piena fruibilità degli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, relazioni e rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di diserzione, ove non già versati negli archivi di Stato.

Rileva infine che, l'articolo 3, anch'esso aggiunto dalla Commissione di merito, prevede che, al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione d'iniziativa di studio e ricerca sul tema del « fattore umano » nella prima Guerra mondiale, di cui al decreto del Ministro della difesa 16 ottobre 2014, promuova la pubblicazione dei propri lavori, nelle forme che assicurino la massima divulgazione.

Per un ulteriore approfondimento sul testo in esame, rimanda quindi alla documentazione predisposta dagli uffici.

In considerazione del fatto che la Commissione di merito ha richiesto la tempestiva espressione del parere alle Commissioni in sede consultiva, formula la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Milena SANTERINI (PI-CD) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere favorevole testé formulata dalla relatrice. Rileva, comunque, che la questione sottesa alla proposta di legge in esame necessita ulteriori approfondimenti, soprattutto in considerazione del fatto che le morti ri-

chiamate nel testo in oggetto riguardano fattispecie differenti, che concernono sia diserzioni sia esecuzioni sommarie sia decimazioni, quindi, spesso, avvenute senza lo svolgimento di un vero processo. Condivide, quindi, le iniziative che rendono memoria a quei fatti, previste dal testo in esame, che restituiscono la dignità a tante persone, auspicando che ulteriori iniziative in tal senso siano promosse dal Parlamento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, condivide lo spirito dell'intervento della collega Santerini, osservando che il contesto di allora era assai differente da quello attuale.

Gianna MALISANI (PD), associandosi alle considerazioni delle colleghe Santerini e Piccoli Nardelli, ricorda che il Friuli-Venezia Giulia è stato uno dei principali teatri di quelle morti cui fa riferimento la proposta di legge in esame, la cui approvazione è favorevolmente attesa dalle popolazioni ivi residenti. Annuncia quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 441 del 9 maggio 2015, a pag. 54, prima colonna, quinta riga, l'emendamento 8.1046 si intende così redatto:

«Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobi-

lità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui all'articolo 8 della presente legge e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

8. 1046. (*Nuova formulazione*) Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Rosato. ».

Nel medesimo *Bollettino*, a pagina 58, prima colonna, diciannovesima riga, dopo le parole: «ART. 19.», aggiungere il seguente subemendamento: «Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

13-ter. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione per il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono perfetti ed efficaci.

0. 19. 3000. 1 Crimì. ».

ALLEGATO

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

COORDINAMENTO FORMALE DEL TESTO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE, APPROVATO DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: « per incrementare le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « la funzione del »;

al comma 2, sopprimere le parole da: « Ai fini » fino a: « studenti »;

al comma 3, lettera a), sostituire la parola: comunitarie con le seguenti: dell'Unione europea, anche;

al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace; il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità »;

al comma 3, lettera i), sopprimere le parole: « e a garanzia della più ampia »;

al comma 3, lettera h), sopprimere le parole da: « nonché » fino alla fine della lettera;

al comma 3, lettera q), sopprimere le parole: « tra reti di scuole ».

Indi, alla lettera q-bis) del medesimo comma, sopprimere le parole da: « che renda » fino a: « intrapresi »;

sopprimere il comma 3-bis.

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: anche ai fini dell con la seguente: nell';

conseguentemente, sostituire la parola: promuovere con la seguente: rafforzare;

al comma 8, sopprimere le parole da: Per l'attuazione fino a: comma 3;

al comma 10, capoverso articolo 3, sopprimere il capoverso 6;

al comma 13, sopprimere le parole da: con riferimento fino a: comma 6.

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: al fine di fino a: studenti;

al comma 7 del medesimo articolo 3, sopprimere le parole primarie e.

All'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole da: per favorire fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, dopo la parola: individua aggiungere le seguenti: all'interno del registro di cui al comma 8;

al comma 8, lettera a), primo periodo, del medesimo articolo 4, sopprimere le parole da: in collaborazione fino alla fine del periodo.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo la parola: rendere aggiungere la seguente: la tecnologia.

Conseguentemente, al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: così come fino alla fine della lettera;

sostituire i commi 3-bis e 4 con il seguente: Le istituzioni scolastiche individuano docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico pratico.

al comma 6, all'alinea, sopprimere le parole da: dandone fino a: articolo 2.

All'articolo 8:

sopprimere il comma 1-bis;

conseguentemente, al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: di norma inferiori con le seguenti: comunque non superiori;

al comma 6, sopprimere le parole da: determinato fino a: formativa di cui all'articolo 2.

All'articolo 9:

al comma 3, lettera c), sostituire i periodi dal secondo al quinto con i seguenti: L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico;

al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

All'articolo 10:

al comma 10, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b);

al comma 12, primo periodo, dopo la parola: mobilità aggiungere le seguenti: territoriale e professionale.

All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, dopo la parola master aggiungere la seguente universitari.

All'articolo 18, comma 2, dopo la parola agevolazioni, aggiungere la seguente previste.

All'articolo 27, comma 2, sostituire la parola: stesso con le seguenti: successivo a quello.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008 Governo, approvata dal Senato e abb. (Alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	189

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05575 Mannino: Intendimenti del Governo in merito all'aggiornamento del Programma delle Infrastrutture strategiche relativo all'anno 2015	188
5-05576 Grimoldi: Iniziative del Governo per garantire il pagamento delle indennità di esproprio per il raddoppio del raccordo autostradale tra l'A4, l'A21 e l'aeroporto di Montichiari	188
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	190
5-05577 Segoni: Iniziative del Governo in seguito all'avvio della procedura di infrazione n. 2014/4011 relativa alla realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia	188
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	191
5-05578 Borghi: Iniziative del Governo per la messa in sicurezza del viadotto « Coda di Volpe » sulla strada statale 121	188
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	192

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008 Governo, approvata dal Senato e abb.
(Alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, attesta la presenza dell'onorevole Zaratti alla seduta odierna.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.25.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05575 Mannino: Intendimenti del Governo in merito all'aggiornamento del Programma delle Infrastrutture strategiche relativo all'anno 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-05575, presentata dalla deputata Mannino, è rinviata ad altra seduta.

5-05576 Grimoldi: Iniziative del Governo per garantire il pagamento delle indennità di esproprio per il raddoppio del raccordo autostradale tra l'A4, l'A21 e l'aeroporto di Montichiari.

Stefano BORGHESI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefano BORGHESI (LNA) si dichiara soddisfatto della puntuale risposta del rappresentante del Governo.

5-05577 Segoni: Iniziative del Governo in seguito all'avvio della procedura di infrazione n. 2014/4011 relativa alla realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia.

Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, ritiene tuttavia poco significative le iniziative adottate dal Governo a seguito della procedura di infrazione richiamata nell'interrogazione.

5-05578 Borghi: Iniziative del Governo per la messa in sicurezza del viadotto «Coda di Volpe» sulla strada statale 121.

Francesco RIBAUDO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco RIBAUDO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, auspicando la rapida messa in sicurezza del viadotto «Coda di Volpe». Ritiene, inoltre, che l'ANAS debba rapidamente provvedere al miglioramento della circolazione stradale della bretella di servizio di monte (ex tracciato della SS 121), sul quale è stato deviato il traffico veicolare a seguito della chiusura del predetto viadotto e al quale ha fatto riferimento il sottosegretario nel rispondere all'interrogazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,
di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (C. 3008 Governo,
approvata dal Senato e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3008 Governo, approvato in un testo unificato dal Senato, e abb. « Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio »;

rilevato che:

il provvedimento in esame persegue l'obiettivo di contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla riformulazione di alcuni reati, per delimitare l'eventuale area di non punibilità;

l'articolo 7, nel modificare l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, impone al pubblico di informare dell'imputazione il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, quando esercita l'azione penale per specifici delitti;

l'articolo 8, comma 1, nel recare modifiche all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi), di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006;

il comma 2 del medesimo articolo 8, integrando la formulazione del comma 32 dell'articolo 1 della legge sopra richiamata, prevede che, in riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti debbano trasmettere all'Autorità nazionale anticorruzione una serie di informazioni relative all'appalto, quali la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate; esso, inoltre, introduce, all'articolo 1 della legge citata un nuovo comma 32-*bis*, che prevede che, nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del decreto legislativo n. 104 del 2010, il giudice amministrativo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza;

valutato che è necessario operare un coordinamento tra le disposizioni sopra richiamate e quelle presenti in altri provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento incidenti in materia di appalti pubblici, in particolare con il disegno di legge S. 1678, che delega il Governo all'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici, in corso d'approvazione da parte del Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-05576 Grimoldi: Iniziative del Governo per garantire il pagamento delle indennità di esproprio per il raddoppio del raccordo autostradale tra l'A4, l'A21 e l'aeroporto di Montichiari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di garantire il risarcimento immediato degli agricoltori espropriati dei terreni per la realizzazione del raccordo autostradale cosiddetto « Cordamolle », in considerazione del perdurare della situazione di stallo per la liquidazione delle procedure espropriative da parte della Società Centro Padane e delle problematiche finanziarie in cui si è venuta a trovare la società stessa, il MIT ha avvocato a sé la procedura espropriativa e, nel contempo, ha invitato ANAS ad anticipare il pagamento diretto agli espropriati di tutte le somme necessarie per la liquidazione degli oneri derivanti dalle attività di acquisizione delle aree, ivi comprese le spese notarili e le imposte per la registrazione degli atti di acquisto dei terreni.

Pertanto, il MIT ha oggi il compito di concludere l'*iter* già avviato dalla società Centro Padane ricostruendo le pratiche degli espropriati fino al pagamento degli indennizzi in caso di accettazione delle proposte economiche formulate.

Alla stipula degli atti verrà corrisposto con bonifico la somma dovuta riportata nel Verbale di accordo, calcolando gli interessi legali a far data dal detto Verbale e le tasse IMU/ICI che, qualora documentate e riferite agli immobili oggetto di esproprio, sono state sostenute dagli agricoltori.

È intenzione del MIT procedere il più rapidamente possibile alla risoluzione dei numerosi casi pendenti, ritenendo di poter completare l'attività entro il corrente anno.

ALLEGATO 3

5-05577 Segoni: Iniziative del Governo in seguito all'avvio della procedura di infrazione n. 2014/4011 relativa alla realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, in data 16 aprile 2014, la Commissione Europea ha mosso allo Stato Italiano alcuni rilievi in ordine alla concessione di cui alla Convenzione Unica con la Società Autostrada Tirrenica (SAT) per la costruzione e l'esercizio della autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, con particolare riferimento alla durata della concessione stessa e alle modalità di affidamento dei lavori. Tali rilievi sono stati successivamente confermati con parere motivato il successivo 16 ottobre.

Proprio per superare detti rilievi, il Concedente ha trasmesso a SAT lo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica con il quale, in conformità alle indicazioni della Commissione Europea, si stabilisce:

la scadenza della concessione al 31 dicembre 2043 in luogo del 31 dicembre 2046, come previsto dall'articolo 4 della Convenzione Unica;

la predisposizione di un piano finanziario in equilibrio relativo al lotto 6A Civitavecchia-Tarquini (in corso di completamento), oltre alle tratte già in esercizio;

il completamento degli ulteriori lotti di completamento dell'autostrada al verificarsi delle condizioni economiche, tecniche e finanziarie per procedere alla realizzazione dei lotti stessi – da accertarsi congiuntamente tra Concedente e SAT – e

con la sottoscrizione di nuovi Atti Aggiuntivi con allegati nuovi piani finanziari in equilibrio;

l'impegno di affidare i lavori di completamento dell'autostrada tramite gara pubblica.

Lo schema di Atto Aggiuntivo è stato quindi trasmesso dal Concedente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Europee, per il successivo inoltro alla Commissione Europea in data 23 ottobre 2014.

Si ritiene che le azioni intraprese soddisfino le richieste dell'Unione Europea, dalla quale si attende riscontro positivo.

Segnalo da ultimo che, proprio oggi, verrà sottoscritto tra il MIT, Regione Toscana, Regione Lazio, società SAT e Autostrade per l'Italia (azionista di maggioranza della SAT) apposito Protocollo di Intesa per la definizione progettuale dell'intera opera, con l'obiettivo di minimizzare i costi di realizzazione, utilizzando anche l'attuale SS 1 Aurelia nella tratta Grosseto-Cecina, contenere la tariffa per l'utenza, adottare sistemi di mutualità tra la Società azionista ASPI e la SAT attraverso il finanziamento dell'opera con recupero tramite un adeguamento tariffario minimale da inserire sull'intera rete ASPI. Il tutto dovrà essere formalizzato con un ulteriore Atto Aggiuntivo, ferma restando la scadenza della concessione al 2043.

ALLEGATO 4

5-05578 Ribaudo: Iniziative del Governo per la messa in sicurezza del viadotto « Coda di Volpe » sulla strada statale 121.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Fin dall'epoca della costruzione, avvenuta negli anni '70, il viadotto Coda di Volpe è stato interessato da alcuni fenomeni franosi che ne hanno spesso determinato la chiusura provvisoria per indispensabili interventi di messa in sicurezza, e quindi il ripristino temporaneo della funzionalità del vecchio tracciato della SS 121 ubicato a monte dell'opera d'arte.

Nel 2012 la pila n. 6, a causa di un'ampia lesione sulla parete di valle, è stata oggetto anche di uno specifico intervento di ripristino con incamiciatura della parte d'opera. Nel contempo, è stato istituito un sistema di monitoraggio topografico finalizzato all'individuazione degli eventuali spostamenti di n. 12 punti di controllo ubicati sulle pile e sugli impalcati. Il monitoraggio del viadotto non ha tuttavia presentato, nel corso degli anni successivi, scostamenti dai valori iniziali rilevati.

Le ultime misurazioni eseguite hanno evidenziato, sui punti di controllo ubicati in corrispondenza delle pile nn. 3 e 4,

incrementi nelle variazioni dei punti di misura quale segno evidente della riattivazione della frana in prossimità dell'opera. Ciò a seguito delle incessanti precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno appena trascorso che, come è noto, hanno compromesso l'assetto idrogeologico di vaste aree della regione.

Lo scorso 24 aprile si è quindi reso necessario procedere alla chiusura del traffico veicolare sul viadotto Coda di Volpe, con deviazione sulla bretella di servizio di monte, ex tracciato della SS 121. Tale deviazione permette un transito regolare senza eccessivi disagi all'utenza, con un incremento dei tempi di percorrenza di circa 2-3 minuti a causa delle indispensabili limitazioni di velocità imposte per la sicurezza della circolazione stradale.

Concludo informando che l'ANAS ha in corso di progettazione un nuovo viadotto, finanziato direttamente dal MIT, parallelo a quello esistente ma non ricadente sulle aree interessate da movimenti franosi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	193
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 – Parere su emendamenti</i>)	193
ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti)	201
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	203
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	205
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	207
ALLEGATO 5 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)	208
ALLEGATO 6 (Parere approvato sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)	210

RISOLUZIONI:

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00110</i>)	196
ALLEGATO 7 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	212

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	197
ERRATA CORRIGE	200

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che l'onorevole Gaetano PIEPOLI,

appartenente al Gruppo « Per l'Italia-Centro Democratico », ha cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, entro il termine fissato per giovedì 7 maggio scorso, alle ore 10, è stato presentato il subemendamento Caparini 0.4.3.1 riferito all'emendamento 4.3 del relatore (*vedi allegato 1*).

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare il subemendamento Caparini 0.4.3.1 e ribadisce la raccomandazione alla Commissione ad approvare gli emendamenti 4.2 e 4.3 da lui presentati (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Caparini 0.4.3.1 e ribadisce il parere favorevole, già espresso nella seduta del 6 maggio scorso, sugli emendamenti 4.2 e 4.3 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 4.2 del relatore (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, avverte che s'intende che abbia rinunciato al subemendamento Caparini 0.4.3.1.

La Commissione approva l'emendamento 4.3 del relatore (*vedi allegato 2*).

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, propone di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole con osservazioni sul disegno di legge europea 2014 (*vedi allegato 3*). Propone quindi di esprimere nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI dichiara di condividere la proposta di relazione e la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole con osservazioni sul disegno di legge europea 2014 (*vedi allegato 3*) e nomina il deputato Coppola quale relatore per riferire presso la XIV Commissione. Approva quindi la proposta del relatore di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (*vedi allegato 4*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame, ai fini dell'espressione del parere, delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, riferite ad articoli del disegno di legge europea 2014 di competenza della IX Commissione (*vedi allegato 5*).

Avverte che in aggiunta alle proposte emendative già trasmesse, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso nella giornata odierna l'emendamento 10.1 del Governo, richiedendo l'espressione del parere da parte della IX Commissione (*vedi allegato 5*).

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, per quanto concerne gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, osserva che l'emendamento 4.10 del Relatore presso tale Commissione è assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento Bonaccorsi 4.1, approvato dalla Commis-

sione nella seduta del 6 maggio scorso. Pertanto ritiene non necessario esprimere parere su tale emendamento.

Invita invece al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Caparini 4.5 e sugli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9.

Osserva che gli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3 sono sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 4.2 da lui proposto e approvato dalla Commissione nella seduta odierna. In particolare l'emendamento Squeri 4.2 è assorbito dalla lettera a) del proprio emendamento 4.2 e l'emendamento Squeri 4.3 è assorbito dalla lettera c) del proprio emendamento 4.2. Pertanto anche sugli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3 ritiene non necessario esprimere parere.

Per quanto riguarda l'emendamento Caparini 4.6, pur esprimendo parere contrario, rileva che la materia, concernente diritti amministrativi a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, è disciplinata dal proprio emendamento 4.3, approvato dalla Commissione nella seduta odierna.

Infine, relativamente all'emendamento Spessotto 9.1, propone di esprimere parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini seguenti, al fine di assicurare la piena corrispondenza tra quanto disposto dall'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011 e l'allegato IV della direttiva 2006/126/CE: «*All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'allegato IV, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 2.1, alinea, le parole: "di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B" sono sostituite dalle seguenti: "di categoria B";

2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

"2.3 Equivalenze

2.3.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa

vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;

2.3.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;

2.3.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività." » (*vedi allegato 6*).

Ritiene infine opportuno rinviare l'espressione del parere sull'emendamento 10.1 del Governo, trasmesso dalla XIV Commissione in data odierna, in modo da poterne valutare le implicazioni, anche con riferimento allo schema di decreto legislativo con cui viene recepita la direttiva 2012/34/UE (direttiva di rifusione).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI dichiara di concordare con le proposte di parere del relatore sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Roberta OLIARO (SCpI) preannuncia l'intenzione del presentatore di ritirare presso la XIV Commissione l'emendamento Galgano 4.1.

Arianna SPESSOTTO (M5S) dichiara di condividere la riformulazione del proprio emendamento 9.1 proposta dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, come indicato dal relatore, non si esprimerà parere sull'emendamento 4.10 del relatore presso la XIV Commissione e sugli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3, in quanto assorbiti da emendamenti già approvati dalla Commissione.

La Commissione concorda.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di esprimere parere contrario sull'emendamento Caparini 4.5, sugli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9, nonché sull'emendamento Caparini 4.6.

Approva quindi la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sull'emendamento Spessotto 9.1, a condizione che sia riformulato nei termini illustrati dal relatore stesso.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la Commissione sarà di nuovo convocata per l'espressione del parere sull'emendamento del Governo 10.1. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00110).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 16 aprile 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD) riformula la propria proposta di risoluzione al fine di tener conto delle osservazioni avanzate dalla collega Liuzzi nella seduta del 16 aprile scorso. In particolare, nelle premesse, si precisa che la « spinta alla digitalizzazione dei servizi nel settore scolastico e in quello sanitario » dovrebbe riguardare soprattutto la parte pubblica. Il dispositivo della proposta di risoluzione è integrato nel senso di precisare, laddove si richiede di attribuire carattere prioritario all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico e sanitario, che ciò vale in particolare nei *cluster D* (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime pieno apprezzamento per l'impostazione della proposta di risoluzione che completa la strategia delineata dal Governo per lo sviluppo della banda ultralarga. Ritiene infatti che il riconoscimento di priorità per i settori scolastico e sanitario e per il settore del turismo rappresenti un elemento importante sia in relazione alle esigenze di infrastrutturazione digitale di tali settori, sia in relazione alla possibilità che, nei medesimi settori, la disponibilità di dati e informazioni permetta di migliorare in misura notevole l'efficienza della gestione di servizi vitali dal punto di vista sociale ed economico.

La Commissione approva la risoluzione, nel testo riformulato (*vedi allegato 7*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00110. Osserva altresì che la proposta di risoluzione, come riformulata, è stata approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 Decaro ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2305 recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. In tal senso, la Commissione intende proseguire l'attenzione per i temi della mobilità sostenibile che ha già caratterizzato l'esame dei progetti di legge C. 731 e C. 1588 recanti delega per la riforma del codice della strada e dei progetti di legge C. 1512 e abbinata di modifica di aspetti puntuali del medesimo codice.

Rileva che la relazione illustrativa del provvedimento fornisce alcuni elementi di contesto dai quali emergono chiaramente le ragioni che giustificano l'intervento legislativo proposto. La principale di tali ragioni risulta essere la necessità di incentivare, specialmente nelle aree urbane, lo sviluppo di forme di mobilità alternative all'automobile (in base a dati Euro-mobility del 2012 l'Italia ha il maggior indice di motorizzazione privata in Eu-

ropa con 61 veicoli ogni 100 abitanti). Meritevole di incentivo risulta inoltre essere anche il turismo in bicicletta, una forma di turismo sostenibile che non risente molto della crisi economica e che muove in Europa ogni anno oltre 10 milioni di persone.

Queste ragioni indicano l'opportunità di intervenire a sedici anni dall'ultimo significativo provvedimento legislativo in materia di supporto della mobilità ciclistica, la legge n. 366 del 1998.

Espone quindi sinteticamente i contenuti del provvedimento.

Un primo punto qualificante del progetto di legge è rappresentato, all'articolo 2, dalla previsione di un piano generale della mobilità ciclistica che deve costituire parte integrante del piano generale dei trasporti previsto dalla legge n. 245 del 1984 e deve essere adottato sulla base dei piani regionali della mobilità. Il piano deve contenere gli obiettivi annuali di sviluppo del trasporto ciclistico nei tre anni successivi e deve essere aggiornato annualmente. Il piano dovrà inoltre provvedere al riparto tra le regioni delle risorse del fondo nazionale per la mobilità ciclistica, istituito dalla legge n. 366 del 1998.

All'interno del piano devono trovare collocazione anche gli interventi per la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, di cui all'articolo 3, da realizzarsi con il coordinamento di un nuovo Dipartimento da costituire, ai sensi dell'articolo 4, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e cioè il Dipartimento per la mobilità ciclistica. In particolare il Dipartimento è chiamato ad approvare i progetti per la realizzazione della rete presentati dalle regioni, sulla base delle proposte di province e comuni.

È previsto che nello svolgimento dei suoi compiti il nuovo Dipartimento si avvalga anche di una commissione tecnica composta da rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni e da rappresentanti delle associazioni di categoria nei settori del turismo, del ciclismo e della protezione ambientale.

Gli articoli 5, 6 e 7 intervengono in materia di programmazione della mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali. A tal fine l'articolo 5 prevede un apposito piano regionale, mentre l'articolo 6 prevede analoghi piani a livello di province, città metropolitane e comuni. Questi ultimi dovranno essere elaborati come integrazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale, dei piani urbanistici generali, dei piani urbani di mobilità e dei piani urbani del traffico, nonché del piano del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'articolo 36 del codice della strada.

Gli articoli da 7 a 11 pongono invece in capo agli enti territoriali alcune concrete iniziative.

L'articolo 7 dispone che sulla base dei rispettivi piani gli enti territoriali adottino programmi triennali per la mobilità ciclistica che comprendano tra le altre cose la ricognizione delle infrastrutture, gli interventi da avviare e le fonti di finanziamento. L'articolo 8 autorizza gli enti locali e gli enti gestori dei parchi ad adottare le iniziative necessarie, anche attraverso accordi di programma, per l'attuazione della legge ed incentiva i privati, attraverso intese con gli enti competenti, ad installare strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con la bicicletta. L'articolo 9 pone in capo alle province e alle città metropolitane il compito di elaborare un sistema informativo territoriale accessibile mediante Internet in materia di mobilità ciclistica, l'aggiornamento della segnaletica e il supporto ai comuni in materia di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale con riferimento alla mobilità ciclistica. L'articolo 10 prevede che i comuni sede di stazioni ferroviarie, di autostazioni o di stazioni metropolitane prevedano, in prossimità di tali infrastrutture, la realizzazione di velostazioni. Si prevede inoltre che i comuni destinino allo sviluppo della mobilità sostenibile parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli oneri di urbanizzazione loro spettanti. L'articolo 11 prevede che le regioni e le province

autonome provvedano alla riqualificazione delle ferrovie dismesse o in disuso valorizzandone la vocazione ciclabile; a tal fine la proprietà del relativo sedime è trasferito a tali enti.

Gli articoli 12 e 13 prevedono ulteriori specifiche disposizioni.

L'articolo 12 estende alle autostrade e alle strade extraurbane principali di nuova costruzione ovvero oggetto di manutenzione le disposizioni attualmente previste dal codice della strada per le altre tipologie di strada volte ad agevolare la realizzazione di infrastrutture cicloviarie.

L'articolo 13 prevede l'utilizzo prioritario per la realizzazione di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, degli argini dei fiumi, delle strade arginali e delle strade alzaie.

L'articolo 14 prevede la copertura finanziaria, sulla quale svolgerà alcune specifiche considerazioni in conclusione della relazione, mentre l'articolo 15 prevede la possibilità di destinare all'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal provvedimento anche i proventi di sponsorizzazioni, i lasciti e le donazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

L'articolo 16 prevede infine una relazione annuale del Governo alle Camere sullo stato di attuazione della legge.

In conclusione ribadisce il suo sostegno ai contenuti e alle finalità della proposta di legge in esame, di cui è uno dei cofirmatari.

Osserva peraltro che sussistono alcuni aspetti del testo sui quali probabilmente, per motivazioni di carattere tecnico, è opportuna una ulteriore riflessione.

Il primo aspetto attiene ai profili di copertura finanziaria. L'articolo 14 prevede, in primo luogo, il rifinanziamento del fondo nazionale per la mobilità ciclistica con stanziamenti aggiuntivi non inferiori al 2 per cento degli stanziamenti complessivi previsti per infrastrutture viarie e ferroviarie, nonché con risorse provenienti da programmi regionali finan-

ziati da fondi UE. Si tratta però di un'individuazione delle fonti di copertura che può risultare troppo generica e che pertanto sarebbe forse opportuno precisare.

L'articolo 14 prevede inoltre, sempre con riferimento alla copertura finanziaria, che agli oneri del provvedimento si faccia fronte per il triennio 2014-2016 mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quindi mediante rifinanziamento nella tabella C della legge di stabilità annuale. Risulta tuttavia necessario, anche attraverso un'apposita istruttoria, pervenire alla quantificazione di tali oneri, come richiesto dalla disciplina in materia di contabilità.

Il secondo aspetto attiene al rispetto delle competenze regionali e degli enti locali in materia di pianificazione urbanistica. In particolare, occorre valutare se la previsione che l'approvazione da parte dell'istituendo Dipartimento per la mobilità ciclistica del Ministero dei progetti regionali per la realizzazione della rete nazionale costituisca variante di tutti gli strumenti urbanistici vigenti possa ritenersi conforme o meno rispetto alle competenze attribuite alle regioni in materia di programmazione urbanistica.

Una verifica del rispetto della ripartizione di competenze nei confronti di regioni ed enti locali appare altresì opportuna per quanto concerne le disposizioni degli articoli 5 e 6 con cui si prevede in via diretta la costituzione di appositi uffici per la mobilità ciclistica presso regioni, città metropolitane, province e comuni.

Infine rileva l'opportunità di un attento coordinamento della proposta con quanto già previsto in materia dalla legge n. 366 del 1998.

Ritiene che gli aspetti qui individuati e in generale il complesso del testo in esame potrebbero essere utilmente valutati da parte di un comitato ristretto, da costituire al termine dell'esame preliminare in Commissione.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze di regioni e di enti locali ritiene in ogni caso che sia necessario intervenire sul testo. Più in generale osserva che nell'ambito dell'ampio dibattito che si è svolto sul tema successivamente alla presentazione del disegno di legge, sono emerse due sfere alle quali sono riconducibili le diverse misure proposte. Da un lato il tema della costituzione di una rete nazionale a vocazione cicloturistica, che necessariamente comporta un intervento e un sostegno, anche sotto il profilo finanziario, a livello centrale da parte dello Stato. Dall'altro il tema della mobilità urbana, che è materia che interessa in modo diffuso il territorio e che comporta un coinvolgimento prevalente degli enti locali. Osserva che sarebbe opportuno che questi due temi fossero affrontati in due distinti titoli del testo in esame, anche in considerazione del fatto che il primo coinvolge in misura rilevante anche competenze di altre Commissioni. Ribadisce pertanto l'opportunità di istituire un comitato ristretto che possa rielaborare la formulazione del testo.

Michele DELL'ORCO (M5S) segnala alla Presidenza l'esigenza di abbinare al testo in esame la proposta di legge C. 1747, presentata dal collega Busto e da altri deputati appartenenti al proprio Gruppo, che, pur perseguendo le medesime finalità di promuovere la mobilità ciclistica, risulta assegnata alla VIII Commissione Ambiente.

Michele Pompeo META, *presidente*, in relazione alla richiesta del collega Dell'Orco, si impegna ad effettuare le opportune verifiche e, se necessario, assumere le iniziative appropriate per permettere alla Commissione di esaminare anche la proposta di legge C. 1747. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 6 maggio 2015:

pagina 154, prima colonna, dodicesima riga, le parole: « *lettera h)* » sono sostituite dalle seguenti: « *lettera b)* »;

pagina 155, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole: « *lettera h)* » sono sostituite dalle seguenti: « *lettera b)* »;

pagina 155, seconda colonna, trentaquattresima riga, dopo la parola: « Romano » aggiungere la seguente: « , Battelli ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale »;

b) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale »;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;

2) 75.500 per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000. ».

4. 2. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL RELATORE 4. 3.

Alla lettera c), capoverso « ART. 1-bis », dopo il punto 4) inserire il seguente:

4-bis): su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 6.000 euro.

0. 4. 3. 1. Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(Diritti amministrativi).

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento

dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:

a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:

1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;

2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;

3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;

5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;

6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;

7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti, 300 euro ».

d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;

b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz;

c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;

d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz ».

4. 3. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale »;

b) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale »;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1500 euro ogni mille utenti;

2) 75.500 per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000. ».

4. 2. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(Diritti amministrativi).

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:

a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:

1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;

2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;

3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;

5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;

6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;

7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti 300 euro ».

d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete

televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;

b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz;

c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;

d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz ».

4. 3. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo),

premessi che:

l'articolo 1, in conseguenza del passaggio delle trasmissioni televisive in Italia alla tecnica del digitale terrestre, abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi televisivi in tecnica analogica;

l'articolo 2, modifica l'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura di servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi;

l'articolo 3, disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-*bis* al Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici;

l'articolo 4, finalizzato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2013/4020 in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, introduce modifiche all'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche; in particolare, in primo luogo viene introdotto l'obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione di presen-

tare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi; in secondo luogo si chiariscono le modalità di applicazione dei diritti amministrativi posti a carico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione o alle quali sono concessi diritti d'uso; in ultimo si modifica il criterio per l'imposizione dei diritti amministrativi e si ridefinisce l'ammontare dei contributi;

al riguardo è opportuno riformulare la disposizione relativa alla determinazione della misura dei diritti amministrativi spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003), in modo da renderla pienamente corrispondente alla normativa dell'Unione europea (articolo 12 della direttiva 2002/20/CE) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 18 luglio 2013 relativa alle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C254/12 a C258/12), in base alle quali occorre garantire la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti dall'Autorità per l'esercizio delle sue funzioni nelle materie disciplinate dalla direttiva stessa e si deve far riferimento ai ricavi relativi, oltre che alle attività oggetto dell'autorizzazione generale, anche a quelle oggetto della concessione dei diritti d'uso;

si evidenzia altresì l'opportunità di assumere iniziative utili ad assicurare che siano sottoposti alle autorizzazioni previ-

ste per legge tutti gli operatori che forniscono servizi voce e dati al pubblico, compresi quelli che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione e attualmente non sono iscritti in registri previsti per legge;

l'articolo 9, al fine di superare i rilievi mossi alla legislazione italiana dalla procedura di infrazione n. 2014/2116, interviene in materia di requisiti visivi per il rilascio delle patenti di guida, di requisiti richiesti agli esaminatori riguardo al titolo di guida da possedere, di dimensione dei rimorchi trainabili da soggetti in possesso di patente speciale e di limitazioni alla guida dei minorenni, abrogando il divieto di conduzione di un passeggero su un veicolo a due ruote da parte di un conducente di età superiore a 16 anni;

l'articolo 10, al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione avviata dall'UE per il mancato rispetto della sentenza della Corte di giustizia UE del 3 ottobre 2014, attribuisce la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria al gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI Spa) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

il Governo assuma le iniziative necessarie per pervenire alla definitiva chiusura della procedura di infrazione n. 2005/5086, concernente alcune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva introdotte dalla legge n. 66 del 2001, dalla legge n. 112 del 2004 e dal decreto legislativo n. 177 del 2005 (testo unico della radiotelevisione), in relazione alla quale la Commissione europea ha trasmesso all'Italia un parere motivato in data 18 luglio 2007; le disposizioni in questione sono state tra l'altro oggetto di pronuncia, in via pregiudiziale, della Corte di giustizia europea con la sentenza del 31 gennaio 2008 (C-380/05);

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, il Governo assuma tutte le opportune iniziative per assicurare che i corsi di formazione e le prove previsti dal punto 3 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011, in attuazione della direttiva 2006/126/CE, siano operativi nel più breve tempo possibile.

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. (Doc. LXXXVII, n. 2).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2),

premessi che:

l'esame in sede parlamentare delle Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea risulta significativo soltanto se ha luogo in tempi ravvicinati rispetto all'anno di riferimento,

in modo da poter trarre indicazioni utili ad orientare la prosecuzione dell'attività del Governo in sede europea sulle questioni già avviate;

risulta pertanto necessario, per il futuro, che il Governo presenti tali Relazioni al Parlamento, a cominciare da quella relativa all'anno 2014, a breve distanza di tempo dalla conclusione dell'anno a cui si riferiscono,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: « sulla base dei » con le seguenti: « in proporzione ai ».

4. 10. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni;

1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;

2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;

3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;

4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;

5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;

6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro;

7) per le imprese che operano con proprie infrastrutture di terminazione ed erogano il servizio ad utenti fiscali in un numero pari o inferiore a 50.000,00 il contributo è pari a 500,00 euro ogni mille

utenti. Il numero di utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente.

4. 5. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.

***4. 1.** Galgano.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.

***4. 4.** Moscatt, Peluffo, Ventricelli, Schirò.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.

***4. 9.** Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, lettera a), sostituire il punto 5) con il seguente:

5) per le imprese che hanno un numero di utenti finali diretti o indiretti pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee direttamente o indirettamente attivate a ciascun utente finale;

4. 2. Squeri.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni da parte di operatori di rete per la televisione digitale terrestre, i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono determinati come segue:

1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;

2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;

3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;

4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;

5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;

6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro.

4. 6. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, il contributo è pari a 75.500 euro per le imprese con un numero di utenti pari o superiore a 50.000, e di 1.500 euro ogni mille utenti per le imprese con un numero di utenti inferiore a 50.000, fatto salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa;

4. 3. Squeri.

ART. 9.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:

a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni o di una patente di guida corrispondente.

9. 1. Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Battelli.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Il Governo.

ALLEGATO 6

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

**PARERE APPROVATO SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI
DALLA XIV COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati i seguenti emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione: emendamento 4.10 del Relatore presso la XIV Commissione, emendamento Caparini 4.5, gli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9, emendamento Squeri 4.2, emendamento Caparini 4.6, emendamento Squeri 4.3 ed emendamento Spessotto 9.1, riferiti al disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo);

ritenuto di non dover esprimere parere sull'emendamento 4.10 del Relatore presso la XIV Commissione, in quanto assorbito dall'emendamento Bonaccorsi 4.1, approvato dalla Commissione;

ritenuto altresì di non dover esprimere parere sugli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3, in quanto sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 4.2 del Relatore, approvato dalla Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Caparini 4.5, sugli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9, nonché sull'emendamento Caparini 4.6,

e

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Spessotto 9.1, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti:

« ART. 9.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'allegato IV, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 2.1, alinea, le parole: “di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria B”;

2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

2.3 Equivalenze

2.3.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;

2.3.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida

per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;

2.3.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa

vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.” ».

ALLEGATO 7

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 marzo 2015, ha approvato la strategia per la crescita digitale e la strategia per la banda ultralarga;

questi documenti segnalano l'importanza strategica, per la vita nazionale nel suo complesso, di una moderna infrastrutturazione delle reti di comunicazione;

in particolare la strategia per la crescita digitale prevede una *roadmap* per la digitalizzazione del Paese capace di determinare il progressivo *switch off* dell'opzione analogica per la fruizione dei servizi pubblici, progettando la digitalizzazione della pubblica amministrazione, e di garantire crescita economica e sociale, attraverso lo sviluppo di competenze nelle imprese e di diffusione di cultura digitale fra i cittadini che generi nuova offerta capace di competere sui mercati globali;

la strategia italiana per la banda ultralarga prevede la suddivisione del territorio nazionale in quattro tipologie di *cluster* con costi e complessità di infrastrutturazione crescenti, prevedendo, attraverso una sinergia di interventi pubblici e privati, per le aree dei *cluster* A e per la maggioranza delle aree del *cluster* B l'infrastrutturazione con reti di banda ultralarga a 100 Mbps, mentre per le aree dei *cluster* C e D è prevista un'infrastrutturazione con reti di banda larga veloce ad almeno 30 Mbps;

come emerso anche nell'indagine conoscitiva sui media audiovisivi svolta

dalla IX Commissione, risulta importante stimolare una domanda qualificata di servizi;

a tal fine risulta pertanto auspicabile indirizzare l'offerta di connettività veloce nei settori in cui tale connettività può generare un notevole valore aggiunto in termini di contributo al radicamento di una cultura digitale nel Paese, quali la scuola, la sanità e il turismo;

una spinta alla digitalizzazione dei servizi nel settore scolastico e in quello sanitario, soprattutto per quanto riguarda la parte pubblica, potrebbe inoltre contribuire alla razionalizzazione dei servizi alla cittadinanza;

il piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano, prodotto dal TDLAB del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua tra le azioni atte a favorire il turismo anche la diffusione del WiFi;

in questi anni sono state rese disponibili ai cittadini varie reti di WiFi libero da regioni ed enti locali, ma ognuna di queste reti ha un sistema di autenticazione diverso che obbliga a registrarsi più volte e limita l'utilità per i turisti che viaggiano nelle varie città italiane;

il Sistema pubblico d'identità digitale è un sistema federato di identità che si presta a semplificare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione eliminando la necessità di dover memorizzare una moltitudine di credenziali d'accesso,

impegna il Governo

ad attribuire carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico e sanitario, in particolare nei *cluster* D, e nel settore turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete WiFi ad accesso libero, con autenticazione tramite sistema

pubblico d'identità digitale, presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia.

(8-00110) « Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Boccadutri, Dallai, Malpezzi, Quintarelli, Tentori, Scuvera, Ascani, Vargiu, Bonomo, Capua, Peluffo, Bargerò, Basso, Gribaudo, Gadda ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	215
5-05579 Ricciatti: Questioni relative al contratto di agenzia	215
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	219
5-05580 Polidori: Iniziative per lo sviluppo economico e infrastrutturale della Basilicata ..	215
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	221
5-05581 Alfreider: Prospettive dello stabilimento Nokia di Trieste	215
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	223
5-05582 Fantinati: Adozione del decreto ministeriale in materia di compensazione tra cartelle esattoriali e crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione	215
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	224
5-05583 Benamati: Piano industriale del gruppo Whirlpool	216
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	225
5-05584 Allasia: Stato di crisi del Mercatone Uno	216
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	226

INTERROGAZIONI:

5-04933 Ricciatti: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno.	
5-04960 Carrescia: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno.	
5-05010 Terzoni: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno	216
<i>ALLEGATO 7 (Testo congiunto della risposta)</i>	227
5-05453 Ferro: Progetto di riorganizzazione della Camera di commercio di Roma	217
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	228

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	218
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</i>	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218
<i>ERRATA CORRIGE</i>	218

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**. — In-

terviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, **Simona Vicari**.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05579 Ricciatti: Questioni relative al contratto di agenzia.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Infatti, pur apprezzando la dichiarata disponibilità del Governo ad approfondire, anche sul piano normativo, la questione relativa all'istituto del plurimandato nel contratto di agenzia, ritiene che occorrono interventi legislativi urgenti poiché la questione sollevata nel suo atto ispettivo riguarda una categoria di lavoratori assai numerosa – e certamente non di nicchia – cui occorre garantire prospettive di crescita professionale e di reddito.

5-05580 Polidori: Iniziative per lo sviluppo economico e infrastrutturale della Basilicata.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), replicando si dichiara solo parzialmente sod-

disfatto della risposta del Governo, sottolineando come sussistano ancora notevoli preoccupazioni sulla destinazione a spese per il *welfare* di risorse originariamente finalizzate allo sviluppo. La finalizzazione produttiva delle risorse deve essere tenuta in considerazione dal Governo nazionale, anche attraverso la costituzione di un fondo permanente per le regioni che accettano sul proprio territorio progetti incrementali di sviluppo di risorse minerarie. In particolare, auspica una maggiore attenzione da parte dell'Esecutivo affinché si possano unificare i fondi previsti dalle varie fattispecie normative e sottolinea come la Basilicata si trovi ancora una situazione di particolare arretramento industriale.

5-05581 Alfreider: Prospettive dello stabilimento Nokia di Trieste.

Aris PRODANI (Misto-AL), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aris PRODANI (Misto-AL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Chiede conferma del fatto che il prossimo incontro del Governo si terrà con i rappresentanti di Alcatel e sollecita una pronta interlocuzione anche con i vertici del gruppo Nokia per fare chiarezza sulle prospettive dello stabilimento di Trieste, di cui sottolinea la strategicità e del quale andrebbe assolutamente scongiurata la chiusura. Invita quindi il Governo a proseguire l'interlocuzione con Alcatel e a svolgere nel contempo un ruolo attivo sui futuri assetti degli stabilimenti italiani.

5-05582 Fantinati: Adozione del decreto ministeriale in materia di compensazione tra cartelle esattoriali e crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Mattia FANTINATI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mattia FANTINATI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Ricordato che il decreto ministeriale previsto dal comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 lo scorso anno è stato adottato nel mese di ottobre, auspica che per il 2015 i tempi siano più celeri al fine di assicurare un tempestivo pagamento dei debiti delle imprese e, in particolare, per la compensazione delle cartelle esattoriali.

5-05583 Benamati: Piano industriale del gruppo Whirlpool.

Angelo SENALDI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e del positivo impegno del Governo sul mantenimento dei siti produttivi, anche se con produzioni diversificate. Esprime apprezzamento anche per lo spostamento in Italia del 70 per cento delle attività di ricerca e sviluppo che il gruppo Whirlpool effettua in Europa. Auspica, altresì, che il Governo continui a monitorare la trattativa, al fine di verificare che vengano mantenuti gli impegni volti a scongiurare i licenziamenti, considerato che vi sono stati anche finanziamenti pubblici a favore dell'azienda e che gli accordi presi devono essere onorati. Sottolinea altresì il disagio per il comportamento che non ha consentito ad alcuni parlamentari di partecipare agli incontri ministeriali con l'azienda. Preannuncia che chiederà conto, dopo il 20 maggio, data in cui è previsto un nuovo incontro tra il Governo e l'azienda, della conclusione della vicenda.

5-05584 Allasia: Stato di crisi del Mercatone Uno.

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che, a suo giudizio, risulta incompleta e non chiarisce quali siano le prospettive occupazionali dei dipendenti del gruppo né se esista un piano industriale dell'azienda tale da scongiurare la chiusura dei punti vendita colpiti dalla crisi, la maggior parte dei quali ubicati nella regione Piemonte.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 9.30.

5-04933 Ricciatti: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno.

5-04960 Carrescia: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno.

5-05010 Terzoni: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La sottosegretaria Simona VICARI, risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Lara RICCIATTI (SEL) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Sottolinea che la società Prysmian, nell'interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico, ha confermato il piano di chiusura dello stabilimento di Ascoli Piceno, nonostante l'impegno del Governo. Osservato che il territorio di Ascoli Piceno è pesantemente colpito dalla crisi economica a causa di numerose delocalizzazioni, sollecita pertanto il Governo a trovare una soluzione positiva per lo stabilimento Prysmian che ha sempre raggiunto gli obiettivi di produttività.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) replicando, ringrazia il Governo per la risposta puntuale ai quesiti posti dal suo atto ispettivo e in particolare per essersi attivato prontamente con tutte le parti interessate. Manifesta tuttavia preoccupazione per la ribadita volontà della Prysmian di chiudere lo stabilimento di Ascoli Piceno, anche rinunciando a parte dei finanziamenti europei e favorendo la riallocazione dei dipendenti in altre sedi. Ritiene che la soluzione proposta dall'azienda sia inaccettabile e chiede al Ministero di valutare la possibilità di utilizzare i finanziamenti per scongiurare la chiusura dello stabilimento.

Patrizia TERZONI (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, condividendo le osservazioni della collega Ricciatti. Sottolinea che nella risposta del Governo si sostiene che, in base alla più recente normativa europea, sono esclusi benefici pubblici in presenza di cessazioni di attività. In realtà, alla Prysmian sono stati concessi circa 32 milioni di euro per il finanziamento del programma di sviluppo industriale volto ad aumentare l'efficienza della filiera produttiva dei cavi sottomarini. Osserva che nel decreto ministeriale 24 dicembre 2014, all'articolo 1, che reca disposizioni per l'adeguamento

del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 alle disposizioni contenute nel regolamento n. 651 del 17 giugno 2014, si prevede che non rientrano tra i soggetti beneficiari di agevolazioni per programmi di investimento « coloro che nei due anni precedenti la domanda abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento oggetto della domanda di agevolazione ». Ritiene pertanto che i 32 milioni concessi debbano essere restituiti dalla Prysmian in caso di chiusura dello stabilimento di Ascoli Piceno che peraltro, negli ultimi 15 anni, ha sempre raggiunto risultati positivi. Giudica inaccettabile che si decida la chiusura di uno stabilimento con 120 dipendenti per promuovere unicamente i siti localizzati nella regione Campania.

5-05453 Ferro: Progetto di riorganizzazione della Camera di commercio di Roma.

Gianluca BENAMATI (PD), dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Gianluca BENAMATI (PD) replicando, prende atto della risposta. Auspica che la variazione dei diritti camerali recentemente varata non incida sull'efficienza dei servizi, ma solo su risparmi di gestione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Dario GINEFRA, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole, rammaricandosi del fatto che – a quanto risulta da contatti intercorsi per le vie brevi – le opposizioni abbiano ritenuto, per ragioni che certamente sono legittime dal punto di vista politico e che riflettono anche l'andamento del dibattito svoltosi in Senato, di assumere un orientamento contrario.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come con questo provvedimento si sia persa una preziosa occasione per intervenire in maniera seria sul tema dell'anticorruzione. Evidenzia innanzitutto come il provvedimento sia stato tenuto fermo, presso l'altro ramo del Parlamento per oltre due anni e alla fine si sia scelta la soluzione di una riduzione drastica delle pene, anche per ipotesi gravi di reati, quali il voto di scambio elettorale politico mafioso, andando nel senso opposto a quello auspicato non solo dal suo gruppo, ma anche dallo stesso presidente Grasso primo firmatario della proposta S. 19. Sottolinea che si tratta di un'occasione persa per dare un segnale di condanna forte di fronte ai cittadini nei confronti della corruzione che rappresenta, anche solo nella forma della percezione del fenomeno corruttivo, un freno allo sviluppo delle imprese, della concorrenza e degli investimenti. Evidenzia, inoltre, come siano stati espunti dal testo utili strumenti di repressione del fenomeno della corruzione quali la figura dell'agente sotto copertura.

Osserva che anche sul falso in bilancio sono state compiute scelte legislative legate all'aspetto dimensionale delle società, prevedendo attenuanti per le grandi imprese, in modo tale che le piccole società saranno maggiormente penalizzate per tali fattispecie di reati. È stato, altresì, escluso l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, nonché l'annunciata misura del cosiddetto « Daspo », di cui aveva parlato lo stesso Premier con riferimento alle vicende del MOSE di Venezia. Per tutte queste ragioni, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore sul provvedimento in titolo.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un importante passo in avanti contro il fenomeno corruttivo in quanto prevede misure rilevanti in tema di inasprimento delle pene e procedibilità d'ufficio per i reati più gravi. Nel condividere pertanto la proposta di parere predisposta dal relatore, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 9*).

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 maggio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 438 del 5 maggio 2015, a pagina 91, seconda colonna, ventitreesima riga, le parole: « *audit* energetico » sono sostituite dalle seguenti « *diagnosi* energetica ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05579 Ricciatti: Questioni relative al contratto di agenzia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attività di agente e rappresentante di commercio è regolata dalla disciplina degli ausiliari di commercio. Nell'ambito della normativa di riferimento, il Ministero dello sviluppo economico ha una serie di poteri o facoltà:

anzitutto ha potere di indirizzo sulle Camere di commercio in relazione alle iscrizioni al Registro delle imprese e al Repertorio economico amministrativo delle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività in questione;

secondariamente è chiamato alla gestione dei ricorsi gerarchici *impropri* avverso le decisioni camerale inerenti tali iscrizioni, ovvero dinieghi di iscrizione o cancellazioni dal medesimo Registro;

il Mise non ha, tuttavia, specifiche competenze amministrative relativamente al contenuto dei rapporti privatistici che si concretizzano nel mandato di agenzia.

Ciò premesso, è ovvio che le questioni sollevate con l'interrogazione non riguardano tanto l'azione amministrativa del Ministero. Esse riguardano piuttosto l'opportunità di valutare iniziative a carattere normativo che incidano sugli aspetti concorrenziali nel mercato di riferimento. I rapporti di tipo assolutamente privatistico che i soggetti interessati possono sottoscrivere con le imprese mandanti, anche tramite le loro associazioni di categoria, implicano normalmente il potere di modifica consensuale e non unilaterale di tali contratti. Inoltre, le norme vigenti già consentono di segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato eventuali

abusi di potere di mercato, o l'emergere di configurazioni monopolistiche o oligopolistiche. Laddove l'Antitrust ravvisi profili di contrarietà con le norme vigenti ovvero situazioni comunque in contrasto con l'esigenza della massima apertura dei mercati, essa dispone degli strumenti necessari a garantire la tutela dei clienti e dei consumatori.

In ogni caso, ritengo meritevoli di approfondimento le questioni connesse alla rilevanza dell'istituto del plurimandato nel settore agenziale. Sul tema vi è un ampio dibattito nella letteratura economica: da un lato vi è chi enfatizza la portata potenzialmente anticoncorrenziale dei mandati esclusivi, e pertanto sollecita l'introduzione di limitazioni più o meno cogenti. Dall'altro vi è invece chi sottolinea che la concorrenza si esplica anche attraverso il confronto tra diversi modelli organizzativi e commerciali. Nei fatti, quale delle tue tesi sia corretta dipende da una serie di variabili, specifiche del settore industriale e della struttura di mercato, nonché delle condizioni locali. Nel passato, l'Antitrust ha ravvisato problematicità che hanno trovato rispondenza in una serie di normative settoriali, come nel caso delle assicurazioni. Tuttavia, tale problematica è sempre emersa in relazione più alla tutela del consumatore, che alla protezione del reddito degli agenti, la quale afferisce più in generale al modello italiano di *welfare state*, esso stesso oggetto di numerosi interventi del Governo volti a garantire un sistema di tutele diffuse.

Di conseguenza, valuto la questione posta dall'Onorevole interrogante meritevole di approfondimento, ma da svolgersi

necessariamente con il contributo delle Amministrazioni primariamente competenti in materia. Questa precisazione vale anche per quanto riguarda gli eventuali controlli, relativi, in particolare, al tratta-

mento contributivo/previdenziale di tale attività ed al rischio di un uso distorto dei mandati di agenzia, quale forma di elusione degli obblighi relativi a veri e propri rapporti di lavoro dipendente.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05580 Polidori: Iniziative per lo sviluppo economico e infrastrutturale della Basilicata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La vigente legislazione prevede diversi strumenti finalizzati a consentire lo sviluppo economico e infrastrutturale dei territori interessati dalle attività di ricerca e produzione di idrocarburi.

A seguito delle ultime modifiche normative il cosiddetto « Fondo bonus idrocarburi » è oggi destinato « *alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi* ».

Infatti, lo « Sblocca Italia » è intervenuto a destinare il fondo a misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card*, previa adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate: tale decreto è in corso di predisposizione.

In tale ambito si inserisce il preliminare di accordo del 19 marzo scorso tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Basilicata, relativo al biennio 2013-2014.

Con l'accordo siglato, il Ministero e la Regione Basilicata prevedono di destinare il Fondo alle seguenti misure di sviluppo economico:

a) Incentivi a favore del sistema produttivo lucano per le piccole e medie imprese, gli artigiani, i commercianti, anche aggregati in sistemi di impresa e i lavoratori autonomi;

b) Interventi di risparmio energetico su unità abitative private, in favore di persone fisiche residenti in Basilicata, al fine di rilanciare il sistema economico;

c) Sostegno al reddito, mediante strumenti di incentivazione per l'accesso ad iniziative di inserimento occupazionale e sociale per i soggetti più vulnerabili;

d) Fondo per comuni e province per l'ampliamento dei servizi offerti.

e) Fondo per l'occupazione stabile sul territorio regionale.

f) Fondo per i progetti di utilità sociale.

L'accordo citato riguarda esclusivamente l'utilizzo della parte aggiuntiva dell'aliquota di prodotto delle produzioni (3 per cento) che gli operatori corrispondono allo Stato.

L'utilizzo della restante *royalty* (7 per cento), che gli operatori corrispondono direttamente ai comuni della Basilicata nella misura pari al 15 per cento e nella misura dell'85 per cento alla Regione, deve essere destinato « *allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.* ».

Inoltre la legge prevede che: « alle Regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato ».

In particolare, con lo Sblocca Italia sono state escluse dal patto di stabilità interno, per il quadriennio 2015-2018, le spese che le Regioni interessate dalle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi sostengono per effettuare interventi

di miglioramento ambientale e di sviluppo economico e industriale, finanziate con gli importi incrementali delle *royalties*.

L'attuazione di tale disposizione consentirà ai Comuni della Basilicata e alla stessa Regione, l'utilizzo dei fondi per interventi produttivi sul territorio a medio/lungo termine.

Infine lo Sblocca Italia, destina una quota pari al del 30 per cento dell'Ires

versata dalle compagnie petrolifere per effetto dell'incremento delle attuali produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi al finanziamento di un fondo di sviluppo delle infrastrutture e delle attività produttive. L'utilizzo del fondo sarà effettuato contemperando le azioni di sviluppo concordate con la Regione con le misure necessarie per un'attiva ed efficace tutela ambientale del territorio.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-05581 Alfreider: Prospettive dello stabilimento
Nokia di Trieste.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dello sviluppo economico vuole rassicurare gli Onorevoli interroganti sulla strategicità del Sito di Trieste, così come evidenziato anche in recenti dichiarazioni alla stampa da parte del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, On. Debora Serracchiani.

In quest'ottica il Ministero si è già attivato per promuovere in tempi rapidi un confronto con i vertici della Nokia.

Desidero, inoltre, informare la Commissione che è stato già convocato per il

pomeriggio di oggi un incontro, presso il Ministero dello sviluppo economico, tra i vertici di Alcatel e i rappresentanti sindacali per esaminare le prospettive del Gruppo.

Il confronto che si avvia oggi, pertanto, sarà volto ad assicurare un ruolo centrale allo stabilimento di Trieste, per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

Il Governo si riserva di fornire ulteriori elementi alla luce di quanto emergerà da oggi pomeriggio.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05582 Fantinati: Adozione del decreto ministeriale in materia di compensazione tra cartelle esattoriali e crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'On.le Fantinati chiede di conoscere lo stato di attuazione dell'articolo 1, comma 19 della l. 23 dicembre 2014, n. 190, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e certificati secondo la normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Al riguardo si forniscono gli elementi acquisiti dagli Uffici competenti del Ministero dell'economia e finanze che hanno rappresentato come lo schema di decreto sia stato sottoposto all'attenzione del tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento delle Finanze. Il medesimo schema è stato poi trasmesso al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la prescritta bollinatura, avvenuta la quale, verrà sottoposto alla firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze e poi trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico per l'acquisizione del relativo concerto.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-05583 Benamati: Piano industriale del gruppo Whirlpool.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto sulla vicenda Whirlpool, il Governo ha tempestivamente attivato il tavolo di confronto sviluppando un'analisi approfondita del Piano Industriale presentato dall'Azienda.

Lo stesso infatti prevede: l'impegno di Whirlpool ad investire 500 mln di Euro in processi, prodotti, Ricerca e Sviluppo in Italia nei prossimi quattro anni; lo sviluppo di piattaforme produttive all'avanguardia e il consolidamento di una forte presenza industriale nel nostro Paese, attraverso una rete di stabilimenti efficienti e specializzati. L'azienda si è inoltre impegnata a portare in Italia il 70 per cento della ricerca e sviluppo previsti in Europa.

Lo stesso piano presenta però dei punti critici, che sono 1.350 esuberi potenziali e la paventata chiusura del sito di Carinaro, in provincia di Caserta.

Il Governo ha, fin dal primo momento, ritenuto che il piano deve essere modificato e si sta lavorando in questa direzione.

Naturalmente, il Ministero non solo sta monitorando, ma sta avendo una parte attiva nella vicenda, al fine di poter modificare le suddette criticità del piano industriale. Ieri c'è stata un'ulteriore riunione a cui hanno partecipato il Ministro Guidi e il Sottosegretario al Ministero del

lavoro On.le Bellanova, mentre è previsto un ulteriore incontro il 20 maggio prossimo.

È stata istituita altresì una piattaforma sindacale-aziendale, presso il Ministero, che vede la partecipazione delle principali Organizzazioni sindacali e di rappresentanti dell'azienda. Il prossimo di questi incontri è programmato per il 15 maggio.

È importante ribadire, anche in questa sede, il massimo impegno del Governo per addivenire ad una soluzione industriale equilibrata e di prospettiva.

L'obiettivo è quello di coniugare due obiettivi:

da un lato l'attivazione di importanti piani di rafforzamento produttivo in Italia di un leader mondiale di un settore industriale che versa ormai da anni in una difficile situazione di mercato;

dall'altro l'esigenza di contenere al massimo gli impatti occupazionali, con particolare riferimento a quelli che interesserebbero aree del Paese che versano in situazioni di particolare difficoltà.

Il Governo si impegna a tenere costantemente informato il Parlamento su questa vicenda, anche alla luce degli elementi che dovessero emergere nell'incontro previsto, come si diceva, il 20 maggio prossimo.

ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-05584 Allasia: Stato di crisi dell'azienda
Mercatone Uno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La procedura di amministrazione straordinaria per «Mercatone Uno» è stata aperta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 7 aprile 2015.

Il Gruppo, con sede ad Imola, fondato alla fine degli anni '70, svolge la propria attività nell'ambito della grande distribuzione avanzata non alimentare e rappresenta una delle più importanti realtà del settore in Italia, con circa 110 punti vendita (79 negozi a marchio «Mercatone Uno» e 30 a marchio «È Oro») dislocati su tutto il territorio nazionale ma con prevalenza al Centro Nord. Le aziende coinvolte ad oggi sono 6, per un totale di circa 3.300 dipendenti.

Il *core business* del gruppo è rappresentato dalla vendita di mobili, accessori per la casa e complementi d'arredo (salotti, cucine, camere da letto, etc.) oltre ad elettrodomestici. Inoltre, attraverso la catena di negozi a marchio «È Oro», il gruppo è presente anche nel settore della gioielleria.

In conformità alle previsioni di legge, i commissari straordinari dovranno presentare, entro 180 giorni dall'apertura della procedura, ai fini della relativa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, un programma di recupero dell'equilibrio economico da realizzare o mediante una ristrutturazione economico-finanziaria o la cessione dei complessi aziendali.

Secondo quanto anticipato per le vie brevi dai commissari Mercatone Uno, il programma, in corso di predisposizione sarà volto alla cessione dei complessi aziendali.

Nelle more, il collegio commissariale sta ponendo in essere tutte le iniziative necessarie a garantire la continuità delle attività aziendali anche mediante l'avvio delle procedure per la richiesta della cassa integrazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, l'11 maggio è stato raggiunto l'accordo con le Organizzazioni Sindacali per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinari a rotazione per oltre 3000 dipendenti.

Risulta inoltre che, anche alla luce dell'esistenza di diversi interessamenti all'acquisto, alcuni dei quali già manifestatisi in precedenza, i commissari intendano procedere alla immediata pubblicazione di un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse, al fine della individuazione del migliore perimetro della vendita che, secondo la normativa di riferimento, dovrà essere effettuata nelle forme dell'evidenza pubblica.

Il Ministero continuerà a monitorare e vigilare affinché vengano individuate le migliori soluzioni possibili anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-04933 Ricciatti: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno.

Interrogazione n. 5-04960 Carrescia: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno.

Interrogazione n. 5-05010 Terzoni: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno.

TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni concernenti la vicenda del Gruppo Prysmian, seguita dal Ministero dello sviluppo economico con la massima attenzione.

La decisione della chiusura dello stabilimento di Ascoli ha suscitato sin dal primo momento forti preoccupazioni per le ricadute occupazionali sia dirette che indirette (circa 115 persone). L'azienda ha motivato la decisione con il fatto che vi sarebbe una insostenibilità economica nella gestione di questo stabilimento.

Il Ministero, insieme alle istituzioni locali, ha ribadito la propria contrarietà alla chiusura chiedendo all'azienda un surplus di riflessione.

Si è aperto immediatamente un tavolo di confronto presso lo stesso Ministero nel cui ambito i vertici aziendali hanno evidenziato le ragioni di questa scelta per quello che riguarda il segmento produttivo presente ad Ascoli.

Nel corso del citato tavolo, è stata proposta una doppia sede di confronto:

una prima di carattere aziendale-sindacale ed una seconda continuativamente aperta presso il Ministero.

Il Governo assicura la massima attenzione per le esigenze del territorio. Ovviamente, continueremo a monitorare l'evoluzione della situazione, anche con riferimento alle proposte avanzate dall'azienda. Il Governo cercherà di spingere Prysmian a rivedere le proprie decisioni di chiusura.

Inoltre, è nostra intenzione procedere alla definizione di un accordo di programma a favore della reindustrializzazione dell'area, senza escludere di mantenere comunque attivo, almeno per un periodo ragionevole di tempo, lo stabilimento di Ascoli Piceno.

Quanto alla domanda a valere sui finanziamenti attraverso la misura del contratto di sviluppo il Ministero ha chiesto all'azienda una riflessione circa questo strumento, richiesta alla quale l'azienda ha aderito senza mettere a rischio gli altri piani di investimento che il gruppo Prysmian aveva annunciato in Italia su altri stabilimenti.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-05453 Ferro: Progetto di riorganizzazione della Camera di commercio di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli uffici del Ministero dello sviluppo economico hanno acquisito dalla Camera di commercio di Roma la documentazione relativa al processo di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa che ha portato alla chiusura delle sedi di Civitavecchia e Velletri e alla ipotizzata chiusura della sede di Guidonia. Sono state in particolare acquisite le delibere di Giunta con le quali l'organismo camerale ha deliberato il piano di razionalizzazione dei costi di struttura e ha autorizzato l'avvio della procedura di gara, mediante asta pubblica, per l'alienazione degli immobili siti in Civitavecchia e Velletri.

Inoltre, con nota dell'8 maggio scorso, la stessa Camera di commercio di Roma ha esposto le motivazioni che sono state poste a fondamento delle decisioni di razionalizzazione e contenimento dei propri costi di struttura; a fronte della riduzione del diritto annuale, stabilita dal Decreto Pubblica Amministrazione, e del processo di *spending review*.

Si è reso necessario, infatti, operare una drastica riduzione dei costi di funzionamento quale unica leva su cui poter agire, attesa l'incomprimibilità delle spese per il personale e la necessità di garantire i livelli occupazionali.

Tale riduzione dei costi può implicare la dismissione di sedi di rappresentanza non più necessarie, il ridimensionamento di uffici sovradimensionati o anche la totale chiusura di sportelli decentrati, il cui costo si ritiene ormai sproporzionato o comunque non più sostenibile rispetto all'effettiva utilità.

A questo riguardo ritengo sia necessario evidenziare, peraltro, che la modalità di erogazione dei servizi camerale è mutata sia grazie al diffondersi dell'informatizzazione, sia a seguito dell'emanazione di norme che ne sostengono l'utilizzo o che ne rendono obbligatorio l'uso, come avviene per l'obbligo di presentare le pratiche al Registro delle imprese in modalità telematica.

Ne consegue che la chiusura di uno sportello fisico decentrato, se accompagnata da processi di diffusione e semplificazione dell'accesso informatico ai servizi, non necessariamente si traduce in un concreto peggioramento dei servizi stessi alle imprese di quel territorio. Già in precedenza, ad esempio, la Camera di Roma, tenuto conto di tale situazione e, quindi, della minor affluenza agli sportelli, aveva disposto l'apertura al pubblico degli sportelli in questione solo per due giorni a settimana, nella sede di Civitavecchia, e per tre giorni nella sede di Velletri.

ALLEGATO 9

**Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,
di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008,
approvata in un testo unificato dal Senato, ed abb.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (C. 3008, approvata in un testo unificato dal Senato, ed abb.);

osservato che il diffondersi di prassi corruttive, minando la fiducia dei mercati e delle imprese, determina, tra i suoi molteplici effetti, una perdita di competitività del Paese;

rilevato che la corruzione diffusa, ma anche la sola percezione del fenomeno corruttivo, impatta pesantemente sulla

crescita economica, altera la concorrenza, penalizza il migliore tessuto produttivo del sistema italiano e disincentiva gli investimenti esteri sul territorio nazionale;

preso atto positivamente delle disposizioni recate dal provvedimento in esame che prevede un inasprimento delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione e una nuova disciplina delle false comunicazioni sociali per cui il falso in bilancio torna ad essere un reato penale per tutte le società, comprese quelle non quotate,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli, C. 3024 Cominardi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 230

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 232

ALLEGATO (*Parere approvato*) 236

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 232

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 232

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 232

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli, C. 3024 Cominardi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 7 maggio 2015, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3024, a prima firma del deputato Cominardi, che verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame e che, pertanto, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Chiede, quindi, alla relatrice sul provvedimento se intenda integrare la propria relazione.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, a integrazione della relazione già svolta con riferimento alle altre proposte di legge in

esame, fa presente che la proposta di legge n. 3024, presentata dai deputati Cominardi e altri, reca modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti con i redditi del beneficiario. Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, tale proposta, che presenta taluni elementi analoghi a quelli della proposta di legge C. 2330, mira a fissare limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi del beneficiario tenendo conto della situazione economica e patrimoniale complessiva dello stesso beneficiario, nonché la condizione del nucleo familiare. Fa presente, quindi, che l'articolo 1 della proposta in esame, al fine di stabilire limiti di cumulabilità più strettamente connessi alla condizione economica effettiva del beneficiario, ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, e ai fini della riduzione del reddito, prevede la detrazione di determinate spese, particolarmente rilevanti sul piano sociale, utilizzando a tale scopo anche l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Si prevede, inoltre, che alla determinazione del reddito non concorrono i redditi concernenti l'immobile di proprietà destinato ad abitazione principale o quelli derivanti dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'immobile a titolo di usufrutto, calcolati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale articolo, inoltre, prevede un contributo di solidarietà, da versare al Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora la sommatoria degli importi di cumulo superi la soglia di 60.000 euro lordi, pari al 50 o al 75 per cento della parte eccedente, a seconda che i trattamenti pensionistici superino o meno i 100 mila euro. Segnala, poi, che l'articolo 2 modifica la tabella F, di cui alla legge

n. 335 del 1995, rinviando alla tabella allegata al provvedimento, che prevede nuovi criteri per la definizione degli scaglioni di reddito delle relative riduzioni percentuali. In particolare, si prevede una percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito è pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio di ogni anno; una percentuale di cumulabilità pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito è superiore a sette volte il trattamento minimo annuo; una percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito è superiore a otto volte il trattamento minimo annuo. Fa presente, infine, che l'articolo 3 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individui, anche ai fini della determinazione degli oneri, il numero di beneficiari ricadenti in ciascuna delle fasce di reddito ai fini della cumulabilità previste dalla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come sostituita dalla tabella 1 allegata al provvedimento. Tale articolo, inoltre, reca la copertura finanziaria prevedendo la riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale previsti a legislazione vigente. Conclusivamente, osservando come la proposta di legge n. 3024 presenti contenuti affini a quelli delle altre proposte già all'esame del Comitato ristretto costituito nell'ambito della Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per giungere in tempi relativamente brevi alla definizione di un testo unificato, auspicando che, con riferimento a tale testo, possano essere forniti celermente gli elementi necessari per una puntuale quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Antimo CESARO (SCpI), *relatore*, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*), di cui illustra il contenuto, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Atto n. 157.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere avrà luogo nella seduta di domani.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) preannuncia che il proprio gruppo intende presentare nella seduta di domani una proposta di parere alternativa a quella della relatrice.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.

Atto n. 158.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere avrà luogo nella seduta di domani.

Walter RIZZETTO (Misto-AL) preannuncia la presentazione nella seduta di domani di una proposta di parere alter-

nativa a quella del relatore, con la quale intende esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento, pur rilevando, sotto forma di condizioni, la necessità di apportare talune modifiche. Fa notare, in particolare, che appare necessario affrontare nell'ambito del provvedimento le questioni attinenti a una maggiore tutela dei titolari di partita IVA, nonché rivedere la disciplina del contratto a tempo determinato, il cui utilizzo, a suo avviso, andrebbe limitato, affinché vi sia una reale semplificazione del quadro delle fattispecie contrattuali che vada nella direzione di un rafforzamento dei rapporti stabili. Ritiene opportuno, più in generale, fare chiarezza circa la disciplina del contratto a tutele crescenti, in una prospettiva di reale stabilizzazione dei rapporti. In particolare, dovrebbe chiarirsi cosa accada ai lavoratori assunti con tale contratto dopo 36 mesi dalla stipula del medesimo contratto, verificando se il datore di lavoro possa procedere senza vincoli al loro licenziamento. Ritiene, inoltre, necessario che, al fine di contrastare comportamenti opportunistici, siano individuati strumenti tesi a impedire che le aziende licenzino i propri lavoratori solo al fine di riassumerli con il nuovo contratto a tutele crescenti.

Giorgio PICCOLO (PD) ritiene opportuno che la Commissione offra al Governo talune indicazioni al fine di migliorare le disposizioni del provvedimento relative alle mansioni di lavoro, affinché siano riconosciute le giuste garanzie nei confronti del lavoratore da adibire a mansioni di livello inferiore, sia sotto l'aspetto del mantenimento del medesimo trattamento retributivo sia sotto quello della valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni sindacali di rappresentanza nell'ambito dei processi di riorganizzazione aziendale. Quanto alla questione dell'inquadramento in mansioni superiori, invita a riflettere sulla natura continuativa del termine temporale di 6 mesi previsto dal provvedimento, che potrebbe incoraggiare taluni datori di lavoro alla messa in atto di comportamenti tesi ad aggirare la

norma, negando l'inquadramento superiore al lavoratore.

Sergio PIZZOLANTE (AP) soffermandosi anzitutto sulla questione del demansionamento, non comprende le perplessità testé espresse dal deputato Giorgio Piccolo, facendo notare che il provvedimento non fa altro che prospettare per il lavoratore una soluzione alternativa al licenziamento. Quanto alle considerazioni svolte dal deputato Rizzetto sul contratto a tutele crescenti, osserva che l'azione del Governo non è volta in sé a premiare le imprese, ma mira ad incentivare l'occupazione stabile con la riduzione del cuneo fiscale, che semmai, a suo avviso, dovrebbe essere resa strutturale attraverso l'estensione degli sgravi contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2015. Ritiene, pertanto, che non vi siano dubbi circa l'applicazione delle disposizioni relative al contratto a tutele crescenti, che rappresenta il nuovo contratto a tempo indeterminato. Osserva, in ogni caso, che eventuali utilizzi fraudolenti della normativa vigente potranno essere opportunamente sanzionati.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), pur concordando circa l'utilità dello strumento del demansionamento in un'ottica di conservazione del posto di lavoro, ritiene opportuno che il relatore, nella sua proposta di parere, metta in luce l'esigenza di migliorare il testo su tale aspetto. Si tratta, a suo avviso, di raggiungere un punto di equilibrio accettabile tra le esigenze delle imprese e le garanzie dei lavoratori, tenendo in debito conto la sproporzione esistente tra le parti nell'ambito dei rapporti di lavoro. Quanto alla questione del contratto a tutele crescenti, da valutare positivamente laddove stimoli nuove assunzioni, ritiene coerente con lo spirito della legge delega, che intende valorizzare i contratti di lavoro a tempo indeterminato, invitare il Governo a precisarne gli ambiti di applicazione in un'ottica di effettiva stabilizzazione dei lavoratori, evitando, ad esempio, che la temporaneità degli sgravi contributivi « droghi » il mercato, anche

alterando la leale concorrenza tra le imprese.

Irene TINAGLI (PD), osserva che lo strumento del demansionamento, applicato con successo anche in altri Paesi europei, tra i quali cita la Spagna, rappresenta una positiva opportunità per rendere flessibile l'organizzazione aziendale nella prospettiva di mantenere l'occupazione, specialmente in situazioni di crisi. Quanto alla disciplina del contratto a tutele crescenti, osserva che tale contratto non è altro che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui disciplina viene modificata solo in relazione alla disciplina applicabile in caso di licenziamento, rimanendo vigenti tutte le altre garanzie previste nei confronti del lavoratore. Piuttosto che ragionare circa la natura del contratto a tutele crescenti, che ritiene indubbia, giudica opportuno discutere di interventi concreti, che rendano strutturali gli sgravi contributivi, previsti attualmente solo per tre anni. Rilevato che l'ipotesi del licenziamento dei lavoratori in vista di una loro riassunzione con il contratto a tutele crescenti è comunque già vietata dalla legge, invita i gruppi a evitare di appesantire la disciplina dei contratti con eccessivi vincoli, al fine di evitare che si diffonda una sfiducia tra le imprese che potrebbe nuocere alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Walter RIZZETTO (Misto-AL), intervenendo per una precisazione, ribadisce che il suo orientamento non è pregiudizialmente critico rispetto alla riforma in discussione, pur segnalando che i provvedimenti in discussione presentano taluni elementi di criticità, peraltro sottolineati anche dai soggetti auditi nel corso dell'esame. Pur non potendo che esprimere condivisione rispetto a uno strumento contrattuale che generi nuova occupazione, fa notare che i suoi rilievi si sono concentrati sulla necessità di rendere certo e strutturale l'intervento normativo previsto, al fine di evitare comportamenti opportunistici ai danni dei lavoratori. Giudica necessario, pertanto, ragionare con attenzione sul

tema dell'effettiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro, rafforzando i meccanismi di controllo a garanzia dei lavoratori.

Luisella ALBANELLA (PD) intervenendo sul tema del demansionamento, in vista di una più puntuale attuazione dei principi contenuti nella legge delega, ritiene opportuno individuare adeguate garanzie nei confronti del lavoratore, che rappresenta la parte debole del rapporto di lavoro, anche attraverso un'adeguata partecipazione delle organizzazioni sindacali. Dopo aver dichiarato di ritenere necessaria una estensione temporale degli sgravi contributivi previsti per incentivare il contratto a tutele crescenti, giudica opportuno che la Commissione stimoli il Governo ad un ulteriore sforzo in tema di semplificazione delle fattispecie contrattuali precarie, che, a suo avviso, sono rimaste sostanzialmente inalterate.

Marco MICCOLI (PD) fa notare che l'obiettivo del suo gruppo è quello di assicurare il rispetto della filosofia della legge delega, proponendo modifiche al testo che ne assicurino la coerenza e l'armonia rispetto ai principi e ai criteri direttivi, che sono volti a favorire rapporti di lavoro stabili. Giudica legittimo, in tal senso, proporre un intervento sul contratto a tempo determinato, che preveda, ad esempio, una sua conversione a rapporto a tempo indeterminato, nel caso in cui si superino certi limiti percentuali previsti dalla legge. Per la medesima ragione, ritiene condivisibile la volontà di regolamentare con maggiore precisione la materia del demansionamento al fine di favorirne un'applicazione corretta e connaturata alla sua natura di strumento teso al mantenimento dell'occupazione, nel rispetto delle esigenze delle imprese, evitando abusi ai danni dei lavoratori.

Giorgio PICCOLO (PD), intervenendo per una precisazione, dopo aver dichiarato di conoscere bene gli effetti dell'applicazione dell'istituto del demansionamento, osserva che con il suo intervento ha inteso semplicemente sottolineare l'esigenza di

scongiurare il rischio di abusi di tale strumento, legandone l'utilizzo ai casi di effettiva ristrutturazione aziendale e prevedendo adeguate garanzie nei confronti del lavoratore.

Sergio PIZZOLANTE (AP), intervenendo per una precisazione, ritiene non sia questo il momento di anticipare valutazioni sugli effetti della normativa introdotta dal Governo, che peraltro, secondo i dati più recenti, sta favorendo una netta inversione di tendenza nel settore dei rapporti a tempo indeterminato. Giudica opportuno, piuttosto, favorire l'azione dell'Esecutivo, non intralciandola con vincoli normativi che si ritiene, peraltro, di introdurre presupponendo aprioristicamente la malafede dei datori di lavoro. Fa notare

che i datori di lavoro – salvo casi isolati che sarebbero comunque già sanzionabili – hanno tutto l'interesse ad investire sul capitale umano a lunga scadenza e non trarrebbero alcun beneficio nel creare ad arte una situazione di crisi aziendale con il solo fine di dar luogo a licenziamenti e beneficiare di sgravi fiscali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che per una piena valutazione degli effetti dell'intervento del Governo occorrerà attendere gli esiti del monitoraggio previsto dalla legge n. 183 del 2014. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (C. 3008, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il progetto di legge Atto Camera n. 3008, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, adottato come testo base nell'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 3008 e abbinato;

valutati favorevolmente gli interventi prevalentemente di carattere sanzionatorio volti a rafforzare il contrasto e la repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, delle associazioni di tipo mafioso e dei delitti concernenti le false comunicazioni sociali;

considerate positivamente, per quanto di competenza, le misure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, volte a rafforzare le pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	237
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	242

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	241
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI, indi del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, proseguirà l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge sulle Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare, adottato dalla Commissione come testo base.

Ricorda, altresì, che la Commissione ha iniziato nella seduta precedente a votare gli emendamenti relativi all'articolo 2, giungendo fino all'emendamento Binetti 2.1.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 2.9.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Nicchi 2.2, si intende vi abbiano rinunciato.

Matteo MANTERO (M5S) accetta, in qualità di cofirmatario, la riformulazione

dell'emendamento Loreface 2.11 illustrata dalla relatrice nella seduta precedente.

La Commissione approva l'emendamento Loreface 2.11 come riformulato (*vedi allegato*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva che il comma 2 dell'articolo in esame si configura come una sorta di delega al Governo per la definizione degli obiettivi di servizio. Sollecita, pertanto, l'approvazione dell'emendamento Mantero 2.12, con il quale si intende introdurre un parere parlamentare prima dell'emanazione del previsto decreto ministeriale.

Matteo MANTERO (M5S) sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.12 di cui è primo firmatario, osservando che la previsione di un parere parlamentare sul decreto che individua gli obiettivi di servizio appare dettata dal buon senso.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 2.12.

Massimo Enrico BARONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 2.10, rilevando che le disposizioni che si intendono introdurre con il provvedimento in esame rischiano di creare una sovrapposizione con quanto già previsto dalla normativa vigente, in particolare dalla legge n. 328 del 2000, e che non appare pertanto opportuna la previsione di un intervento nel limite delle risorse che vengono stanziati dagli articoli successivi.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che un chiarimento sui rapporti tra il testo all'esame della Commissione e la normativa vigente possa aiutare un confronto positivo, utile alla prosecuzione dei lavori. Ricorda che con la riforma del Titolo V della Costituzione nel 1999 la competenza delle politiche sociali è stata affidata alle regioni mentre lo Stato determina i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

Rileva che la definizione dei livelli essenziali di prestazioni, siano esse sanitarie, sociali o scolastiche, determina come conseguenza la diretta esigibilità dei diritti così riconosciuti ma si deve tenere conto delle risorse finanziarie disponibili. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in un settore quale quello sociale che è di competenza regionale deve quindi essere stabilita d'intesa con le regioni. In tale quadro gli obiettivi di servizio rappresentano un passaggio intermedio nonché un dato quantitativo relativo alla percentuale di prestazioni che si possono erogare in ragione delle risorse disponibili e in quanto tali sono strettamente connessi ad un concetto di limite, come previsto dalla disposizione che l'emendamento 3.10 intende abrogare.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ringraziando la collega Miotto per il suo intervento, ricorda che l'impianto delle norme di sostegno delineato dal testo in esame è stato pensato in funzione delle competenze che restano a livello centrale in merito alle politiche di assistenza. Segnala, in ogni caso, che anche l'articolo 22 della richiamata legge n. 328 prevede interventi nel limite delle risorse disponibili e che il soddisfacimento di tutte le richieste di prestazione potrà avvenire in maniera progressiva. In relazione all'emendamento 2.12 appena respinto, rammenta che negli articoli successivi del provvedimento è previsto l'invio di una relazione al Parlamento tramite la quale si potrà assicurare un controllo sull'attuazione delle norme introdotte.

Matteo MANTERO (M5S) ritira l'emendamento Silvia Giordano 2.10.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, segnala che la Commissione ha terminato l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2 ed invita pertanto la relatrice e il sottosegretario ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere

contrario, di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione degli emendamenti Baroni 3.17 e Nicchi 3.9 e dell'emendamento Loreface 3.6 se riformulato. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.19 che mira ad a correggere un errore formale. Annuncia la presentazione dell'emendamento 3.20, di cui raccomanda l'approvazione, specificando che con esso si intende rinviare al successivo articolo 9, relativo alle disposizioni finanziarie, la definizione delle risorse da destinare al Fondo istituito dall'articolo in esame.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI (PD) esprime parere conforme a quella della relatrice e parere favorevole sugli emendamenti da lei presentati.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sollecita l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.12, soppressivo dell'intero articolo 3, sottolineando che sarebbe più opportuno integrare la dotazione del Fondo per le non autosufficienze già esistente.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 3.12.

Dalila NESCI (M5S), in relazione all'emendamento 3.19 della relatrice, evidenzia, a nome del suo gruppo, che sarebbe apparsa preferibile una diversa formulazione della parte iniziale del comma 1 che tenesse conto anche di quanto previsto dal successivo emendamento 3.13.

La Commissione approva l'emendamento 3.19 della relatrice (*vedi allegato*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.19 risultano preclusi gli emendamenti Nicchi 3.7 e Grillo 3.13, che pertanto non saranno posti in votazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che con l'emendamento Silvia Giordano 3.14 il suo gruppo intende mutare radicalmente l'impostazione del testo in

esame, destinando cospicue risorse al Fondo per le non autosufficienze in luogo della costituzione di un nuovo fondo *ad hoc* per il cosiddetto «dopo di noi».

Ileana ARGENTIN (PD) ritiene inopportuno fare confluire le risorse per il dopo di noi nel Fondo per le non autosufficienze, osservando che in tale modo non vi sarebbe certezza di un utilizzo appropriato e vi sarebbero minori possibilità di controllo. Preannuncia il ritiro del suo emendamento 3.5.

Matteo MANTERO (M5S), evidenziando che occorre evitare una contrapposizione tra diversi soggetti in difficoltà per il riparto delle risorse necessarie all'assistenza, osserva che il Fondo per le non autosufficienze già prevede un comparto relativo alla vita indipendente, nel quale potrebbero confluire le risorse che si intendono stanziare con il provvedimento in discussione, eventualmente dando priorità alle persone prive di assistenza familiare. Nel rispondere alla collega Argentin, rileva che le misure di controllo previste nei successivi articoli del testo in esame non appaiono congrue.

Matteo DALL'OSSO (M5S) dichiara di comprendere in parte le ragioni espresse dalla collega Argentin ma di ritenere preferibile l'utilizzo del Fondo per le non autosufficienze come prospettato dal collega Mantero.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ricorda che il tema sollevato dai colleghi del Movimento 5 Stelle è stato oggetto di attenta riflessione in sede di Comitato ristretto ma che è prevalsa l'idea che con la costituzione di un fondo apposito si possa assicurare più puntualmente un'assistenza appropriata ai soggetti che perdono il sostegno familiare, in particolare nei casi di disabilità intellettiva che non permette scelte autodeterminate.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 3.14.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza dei firmatari dell'emendamento Nicchi, 3.8, si intende vi abbiano rinunciato.

Massimo Enrico BARONI (M5S), in relazione all'emendamento a sua prima firma 3.17 rispetto al quale la relatrice ha espresso un parere favorevole, segnala che il suo gruppo ha presentato alcuni emendamenti migliorativi del testo esistente ed altri che intendono modificare radicalmente l'impostazione dello stesso. Ringrazia la relatrice per gli ampi chiarimenti forniti in sede di discussione degli emendamenti che in alcuni casi hanno portato al ritiro degli stessi. Rileva che gli interventi della collega Argentin appaiono spesso troppo generici e non entrano nel concreto del testo in discussione.

Donata LENZI (PD) sottolinea che la Commissione sta esaminando il provvedimento con un atteggiamento costruttivo e che pertanto appare ingiustificato un attacco personale rispetto alle posizioni espresse da un altro membro della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, precisa di non essere precedentemente intervenuto in quanto ritiene che il collega Baroni abbia espresso delle considerazioni politiche e non personali.

Donata LENZI (PD) tiene a precisare che la collega Argentin ha svolto interventi puntuali e precisi che hanno affrontato i nodi politici insiti nel provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Baroni 3.17 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Lorefice 3.15 e Mantero 3.16.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva che in caso di votazione di emendamenti presentati nel corso della seduta debba essere concesso ai membri della Commissione il tempo necessario ad una breve riflessione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, conviene con la considerazione del collega Baroni e manifesta la sua disponibilità a sospendere brevemente la seduta, ove venga richiesto.

La Commissione approva l'emendamento 3.20 del relatore (*vedi allegato*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra l'emendamento Di Vita 3.18 di cui è cofirmatario, sottolineando che con esso si vuole introdurre una data certa per il riparto del Fondo che si intende istituire con l'articolo in esame.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, segnala di avere valutato il contenuto dell'emendamento 3.18 ma di ritenere che, ove approvato, si corra il rischio che in caso di ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale, le risorse da ripartire confluirebbero nei residui di bilancio.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'emendamento Di Vita 3.18, riservandosi di effettuare un approfondimento per un'eventuale ripresentazione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 3.1.

Donata LENZI (PD) sottoscrive l'emendamento Nicchi 3.10.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 3.10.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Nicchi 3.9.

La Commissione approva l'emendamento Nicchi 3.9, fatto proprio dall'onorevole D'Incecco (*vedi allegato*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) sollecita l'approvazione dell'emendamento Silvia Giordano 3.2 interamente soppressivo del comma 3.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita i colleghi del Movimento 5 Stelle a

valutare il ritiro dell'emendamento 3.2, ricordando di avere espresso un parere favorevole sul successivo emendamento 3.6 che prevede la pubblicità dei finanziamenti erogati.

Matteo MANTERO (M5S) ritira l'emendamento Silvia Giordano 3.2.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Nicchi 3.11 e Binetti 3.3, si intende vi abbiano rinunciato.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, precisa che la riformulazione proposta dell'emendamento Lorefice 3.6 mira a sopprimere il riferimento alla tracciabilità dei finanziamenti che appare incongruo.

Massimo Enrico BARONI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Lorefice 3.6 di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Lorefice 3.6, come riformulato (*vedi allegato*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Binetti 3.3, si intende vi abbia rinunciato. Avverte che la Commissione ha così terminato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), della proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio », adottata come testo base dalla Commissione Giustizia che, nella seduta di ieri, ha approvato il testo senza modifiche.

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri il relatore Monchiero ha svolto la relazione, proponendo che la Commissione esprima un nulla osta sul provvedimento in esame, in quanto il testo approvato dal Senato non presenta aspetti di rilievo in relazione alle competenze della Commissione.

Fa presente che sostituirà il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 2, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata.

2. 11. (Nuova formulazione) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e cura per le persone di cui all'articolo 1.

3. 19. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: disabilità grave *sopprimere le parole:* e disabili.

3. 17. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole da: con una dotazione *fino alla fine del comma con il seguente periodo:* La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 9.

3. 20. Il Relatore.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle politiche sociali *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministero della salute.

3. 9. Nicchi, Matarrelli, D'Incecco.

Al comma 3, dopo le parole: le modalità di *aggiungere le seguenti:* pubblicità dei finanziamenti erogati.

3. 6. (Nuova formulazione) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 243

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 245

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA), su questioni concernenti l'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura 246

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 246

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.05.

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri, in qualità di relatore, ha svolto la relazione sul merito del provvedimento.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene opportuno che il Governo fornisca adeguati chiarimenti in ordine ad alcune questioni affrontate dal provvedimento in esame. In primo luogo, chiede quale sia la *ratio* della soglia minima di rappresentatività prevista dall'articolo 3, comma 1, che stabilisce che per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali del settore lattiero-caseario è sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento del-

l'attività economica del settore. In secondo luogo, e con riferimento al prelievo supplementare nel settore del latte di cui all'articolo 2, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi. Paventa, inoltre, che modificare *in itinere* i citati criteri di ripartizione dei fondi, consentendo la compensazione anche a favore delle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il quantitativo disponibile, possa generare contenziosi da parte delle aziende produttrici escluse da tale ampliamento. Con riferimento, poi, alle disposizioni contenute nell'articolo 5, pur considerando positivo consentire alle aziende agricole colpite da eventi alluvionali nel 2014 e non coperte da polizze assicurative agevolate di richiedere i contributi compensativi di sostegno, a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori precisazioni al riguardo.

Paolo COVA (PD) chiede di verificare che il quantitativo totale garantito di latte, assegnato all'Italia dalla normativa europea, sia quello indicato nella relazione tecnica, ossia 11.228.543 tonnellate. Chiede, inoltre, se il dato ivi riportato, relativo al quantitativo di latte raccolto nel periodo 1° aprile 2014-31 gennaio 2015, pari a 9.116.836,492 tonnellate, sia comprensivo anche delle vendite dirette.

Mino TARICCO (PD), con riferimento all'articolo 2, chiede se l'allargamento della platea dei soggetti in favore dei quali è ammessa la compensazione comporti anche una variazione dei criteri in base ai quali tale compensazione viene determinata.

Mario CATANIA (SCpI) esprime perplessità sulle disposizioni contenute in alcune norme del provvedimento. In particolare, con riferimento all'articolo 2, chiede al Governo rassicurazioni sul fatto che dall'applicazione dello stesso non derivi pregiudizio nei confronti di alcuna azienda operante nel settore. In secondo

luogo, non condivide quanto previsto dall'articolo 5, in ordine alla possibilità, per le aziende agricole colpite da eventi alluvionali nel 2014 e non coperte da polizze assicurative agevolate, di richiedere i contributi compensativi di sostegno, ritenendo, al riguardo, opportuno valutare anche la posizione di aziende agricole che, pur coperte da polizze assicurative agevolate, non abbiano ricevuto i relativi rimborsi.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritiene utile svolgere approfondimenti istruttori in merito all'articolo 3 del provvedimento, concernente le organizzazioni interprofessionali del settore agricolo, che, facilitando il dialogo fra i soggetti della filiera, svolgono un importante ruolo nei diversi settori in cui operano, evitando così il rischio che ciò che di buono è già stato fatto a livello interregionale, ad esempio con il distretto del pomodoro da industria del nord Italia.

Filippo GALLINELLA (M5S), in relazione all'articolo 6 del provvedimento, che dispone il trasferimento delle funzioni dell'Agensud al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiede se esso si riferisca anche ai progetti in corso di svolgimento da parte della gestione commissariale.

Mino TARICCO (PD), pur comprendendo la *ratio* della norma di cui al citato articolo 6, suggerisce al Governo di delineare con maggior precisione come verranno razionalizzate le strutture del Ministero.

Luca SANI, *presidente*, alla luce della complessità delle questioni poste dai colleghi, ritiene opportuno consentire al Viceministro Olivero di svolgere i necessari approfondimenti al riguardo. Dichiaro quindi chiusa la discussione sulle linee generali e rinvia la replica del Viceministro ad altra seduta.

Dopo aver attestato la presenza dell'onorevole Catanoso e Venittelli, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Veronica TENTORI (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo in esame, in linea con i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio, prevede la creazione di una zona di libero scambio fra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, da realizzarsi attraverso la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari e non tariffari fra le aree economiche, l'adeguamento di standard e la regolamentazione di importanti settori strategici, quali quelli farmaceutici, automobilistici e di elettronica di consumo, che rappresentano punti di forza per gli interessi europei. L'Accordo punta altresì a riaprire i rispettivi mercati nei settori dei

servizi e degli investimenti, a stabilire un impegno delle parti a tutela della proprietà intellettuale, per l'apertura del mercato degli appalti pubblici, la politica di concorrenza e gli aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile. Sottoscritto nell'ottobre del 2010, dopo un lungo negoziato, l'Accordo è già entrato in vigore in via provvisoria nel luglio del 2011 per i settori di esclusiva competenza comunitaria, secondo le regole del diritto dell'Unione europea: si compone di 15 capi, ciascuno dei quali suddiviso in articoli, e di tre protocolli, dedicati alla definizione dei prodotti originari, alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione culturale, nonché di numerosi allegati relativi ai singoli capitoli.

Segnala quindi che, dopo aver indicato gli obiettivi generali al Capo I, l'Accordo prevede al Capo II la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio, secondo calendari differenziati, a seconda delle diverse categorie merceologiche. In linea generale, è prevista la soppressione di quasi il 99 per cento dei dazi doganali per i beni industriali e agricoli, ad esclusione di un numero limitato di prodotti agricoli, come ad esempio il riso. L'Accordo consente, tuttavia, alle parti di ricorrere, pro tempore e accettando forme di compensazione, a misure di difesa commerciale, prevedendo la possibilità che le parti facciano ricorso a misure di salvaguardia bilaterale, qualora, in seguito all'applicazione dell'accordo, la riduzione o soppressione di un dazio causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale, come nel caso delle produzioni automobilistiche o tessili. Con riferimento alle misure di salvaguardia agricole disciplinate dal capo 3 all'articolo 3.6 si esclude la possibilità per le parti di imporre sulla stessa merce più misure di difesa commerciale contemporaneamente. Sono, altresì, previste regole specifiche per ridurre le barriere tecniche nei settori dell'elettronica, dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi medici.

Evidenzia, poi, che il Capo V è dedicato alla cooperazione nel settore sanitario e fitosanitario e mira anche a rafforzare la

cooperazione tra le parti sulle questioni del benessere degli animali, tenendo conto di diversi fattori come le condizioni del settore zootecnico delle parti. Viene altresì istituito nell'ambito dei comitati specializzati un comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie. Il Capo VI si incentra sul regime doganale e sulla facilitazione degli scambi commerciali, prevedendo un generale snellimento delle procedure di sdoganamento delle merci, una semplificazione delle procedure e la collaborazione in materia di sicurezza. I successivi capi sono dedicati alla liberalizzazione degli scambi in vari settori.

Rileva, quindi, che il Capo X estende le tutele del diritto di proprietà intellettuale anche al settore commerciale, includendo nella tutela il diritto d'autore, i marchi, le indicazioni geografiche, i disegni, i modelli e i brevetti, aspetti, questi, di particolare interesse per il nostro Paese. Il riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, alimentari e i vini è disciplinata all'articolo 10.18. L'Italia vede tutelate le proprie indicazioni geografiche commercialmente rilevanti insieme ad altre 160 denominazioni europee che vengono riconosciute subito. Inoltre la tutela potrà essere estesa ad altre indicazioni geografiche secondo una procedura appositamente stabilita, ad opera di un apposito gruppo di lavoro. Gli ulteriori capi dispongono in ordine alla concorrenza e alla trasparenza, stabilendo un impegno per le parti ad un'applicazione delle norme che eviti il ricorso a pratiche commerciali scorrette. Nel caso in cui pratiche commerciali sleali incidano sugli scambi, in assenza di norme specifiche, è possibile avviare consultazioni ai fini di raggiungere un'intesa tra le parti.

Segnala, poi, che con il capo XIII si disciplina in materia di Commercio e sviluppo sostenibile con l'impegno reciproco delle parti a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscano allo sviluppo sostenibile, ivi inclusa l'attenzione sui temi della responsabilità sociale delle imprese e del commercio equo. A tal fine va assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e am-

biente. Particolare attenzione è poi dedicata alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con la previsione di meccanismi di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolgono la società civile attraverso un « forum della società civile » finalizzato ad instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile. L'Accordo stabilisce, altresì, che le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del testo vengano risolte mediante consultazioni o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, mentre il Capo XV detta disposizioni finali sulle versioni linguistiche, sull'ambito territoriale di applicazione e sull'entrata in vigore dell'Accordo.

Si riserva altresì di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giorgio ZANIN (PD) chiede di conoscere quali siano le ricadute in termini economici, per il nostro Paese, derivanti dalla ratifica dell'Accordo in questione.

Filippo GALLINELLA (M5S) manifesta perplessità in merito al collegio arbitrale, meccanismo previsto dall'Accordo per la risoluzione delle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del testo.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 maggio 2015.

Audizione del commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA), su questioni concernenti l'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	247
<i>ALLEGATO</i> (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	249
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	247
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055, Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, sottolineato il rilievo del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 maggio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,
di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
(C. 3008, approvata dal Senato, e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 3008, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio;

rilevato che la proposta di legge è volta a contrastare i fenomeni corruttivi introducendo nell'ordinamento interno disposizioni finalizzate all'incremento generalizzato delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, e alla riformulazione di alcuni reati, in particolare il falso in bilancio, anche per delimitarne l'eventuale area di non punibilità;

richiamata, in tema di lotta alla corruzione, la relazione della Commissione

europea del 3 febbraio 2014 in cui emerge che la corruzione interessa tutti gli Stati membri e costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro all'anno, nonché il dato riferito al nostro Paese, secondo il quale costi diretti totali della corruzione ammonterebbero a 60 miliardi di euro l'anno (pari a circa il 4 per cento del PIL);

ritenuto, pertanto, che l'intervento normativo *de quo* contribuisce significativamente al miglioramento dell'attività di contrasto al fenomeno corruttivo in Italia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Capo Ufficio coordinamento legislativo, Carlo Sica, del Capo Ufficio legislativo economia, Massimo Santoro, e del Capo Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e finanze, Francesca Quadri, e del Capo Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Rosita D'Angiolella, sulla semplificazione normativa (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione*)

250

AUDIZIONI

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione del Capo Ufficio coordinamento legislativo, Carlo Sica, del Capo Ufficio legislativo economia, Massimo Santoro, e del Capo Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e finanze, Francesca Quadri, e del Capo Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Rosita D'Angiolella, sulla semplificazione normativa.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Carlo SICA, *Capo Ufficio coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e*

finanze, Massimo SANTORO, Capo Ufficio legislativo economia del Ministero dell'economia e finanze, Francesca QUADRI, Capo Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e finanze, e Rosita D'ANGIOLELLA, Capo Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Mara MUCCI (Misto-AL) e Mino TARICCO (PD).

Francesca QUADRI, *Capo Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e finanze*, risponde alle domande.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Sica, l'avvocato Santoro, il consigliere Quadri e il consigliere D'Angiolella per il loro contributo ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	251
AVVERTENZA	251

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 13 maggio 2015. – Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.30 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*Audizione del Procuratore Nazionale Anti-
mafia e Antiterrorismo, Franco Roberti.*

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	252
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 di uno schema di regolamento	252

Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 11.15.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo.

Il Comitato procede all'audizione dell'ambasciatore Giampiero MASSOLO, *Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)*, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), e VILLECCO CALIPARI (PD).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 di uno schema di regolamento.

Prosegue l'esame dello schema di regolamento all'ordine del giorno.

Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono, formulando osservazioni e proposte il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) ed ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e il deputato FERRARA (SEL).

Su proposta del relatore, onorevole VILLECCO CALIPARI (PD), il Comitato esprime parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento anzidetto.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	253
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente dell'INPS, Tito Boeri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	253

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 maggio 2015. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono il presidente dell'INPS, Tito Boeri, il direttore centrale entrate dell'INPS, Gabriella Di Michele, il direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS, Luca Sabatini, e il direttore centrale sistemi informativi e tecnologici dell'INPS, Giulio Blandamura.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, suc-

cessivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente dell'INPS, Tito Boeri.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (AP), le senatrici Laura BIGNAMI (Misto-MovX) e Raffaella BELLOT

(Misto-FAL), il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), il deputato Paolo PETRINI (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, Giulio BLANDAMURA, *direttore centrale sistemi informativi e tecnologici dell'INPS*, Gabriella DI MICHELE, *direttore centrale entrate dell'INPS* e Luca SABATINI, *direttore centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo) (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

RISOLUZIONI:

7-00551 Rizzo: Per l'estensione ai carabinieri ausiliari delle misure di inserimento lavorativo previste per i volontari di truppa (<i>Discussione e rinvio</i>)	6
7-00552 Rizzo: Su alcune limitazioni per la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli dell'Amministrazione della difesa (<i>Discussione e rinvio</i>)	9

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO DEI NOVE:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-A	13
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Atto n. 154)	14
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	15
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. Nuovo testo C. 2741 Scanu ed abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>) .	19
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	31

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ..	19
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	32
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	34

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (<i>Esame e rinvio</i>)	21
--	----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno migratorio. Doc. XXII n. 38 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	40
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	37
AVVERTENZA	39

III Affari esteri e comunitari**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-05571 Picchi: Sull'attuazione del piano dell'Unione europea di controllo al traffico di esseri umani nel Mediterraneo	84
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-05573 Palazzotto: Sull'invio di aiuti alla popolazione curdo-siriana, anche in relazione all'apertura di un corridoio umanitario alla frontiera turco-siriana	85
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-05574 La Marca: Su alcune irregolarità nella presentazione delle liste elettorali per i Comitati italiani all'estero nella circoscrizione consolare di Toronto	85
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	92
5-05572 Grande: Sul rientro in Italia della salma del cooperante italiano Giovanni Lo Porto	85
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	94

IV Difesa**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori	95
5-05405 Rizzo: Su una nota della Direzione generale per il personale militare in materia di indennità	95
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	99

5-05406 Bolognesi: Sull'elenco delle unità navali che la Marina militare intende dismettere nel prossimo decennio	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	101
5-05407 Artini: Su una presunta richiesta dell'Italia agli USA per l'acquisto di componenti tecnologiche per velivoli APR	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	102
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 Scanu (testo base) e C. 3035 Basilio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	97
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	103
AVVERTENZA	98
 V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. C. 45 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	104
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. C. 2994-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. C. 45 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	115
AVVERTENZA	116
 VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05567 Villarosa: Esenzione dall'imposta di bollo dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione attraverso il mercato elettronico della PA	118
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	167
5-05568 Paglia: Possibilità per i comuni di applicare aliquote differenziate della TASI sugli immobili destinati a esercizio commerciale in ragione della presenza o meno in tali immobili di apparecchiature destinate al gioco d'azzardo	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	170
5-05569 Barbanti: Accertamenti in merito alla contabilizzazione di operazioni in strumenti finanziari derivati poste in essere dalla banca Monte dei Paschi di Siena e rafforzamento degli assetti di vigilanza in materia	119
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	171
5-05570 Causi: Iniziative per la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli registrate presso la centrale dei rischi e i sistemi di informazioni creditizie	121
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	174
INTERROGAZIONI:	
5-05291 Moretto: Attuazione della norma della legge di stabilità 2015 relativa al credito d'imposta in favore dei fondi pensione	121
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	176

5-05553 Pisano: Problematiche relative alle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi imponibili	122
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	178
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3088, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	133
RISOLUZIONI:	
7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia (<i>Discussione e rinvio</i>)	164
AVVERTENZA	166
 VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente</i>)	180
<i>ALLEGATO (Coordinamento formale del testo risultante dall'esame in sede referente, approvato dalla Commissione)</i>	185
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. Nuovo testo C. 2741 Scanu e C. 3035 Basilio (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
ERRATA CORRIGE	184
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008 Governo, approvata dal Senato e abb. (Alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	187
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	189
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05575 Mannino: Intendimenti del Governo in merito all'aggiornamento del Programma delle Infrastrutture strategiche relativo all'anno 2015	188
5-05576 Grimoldi: Iniziative del Governo per garantire il pagamento delle indennità di esproprio per il raddoppio del raccordo autostradale tra l'A4, l'A21 e l'aeroporto di Montichiari	188
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	190
5-05577 Segoni: Iniziative del Governo in seguito all'avvio della procedura di infrazione n. 2014/4011 relativa alla realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia	188
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	191
5-05578 Borghi: Iniziative del Governo per la messa in sicurezza del viadotto « Coda di Volpe » sulla strada statale 121	188
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	192

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	193
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 2977 – Nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 – Parere su emendamenti</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore e relativi subemendamenti</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	203
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata</i>)	205
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	207
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	208
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	210

RISOLUZIONI:

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00110</i>)	196
ALLEGATO 7 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	212

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	197
ERRATA CORRIGE	200

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	215
5-05579 Ricciatti: Questioni relative al contratto di agenzia	215
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	219
5-05580 Polidori: Iniziative per lo sviluppo economico e infrastrutturale della Basilicata ..	215
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	221
5-05581 Alfreider: Prospettive dello stabilimento Nokia di Trieste	215
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	223
5-05582 Fantinati: Adozione del decreto ministeriale in materia di compensazione tra cartelle esattoriali e crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione	215
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	224
5-05583 Benamati: Piano industriale del gruppo Whirlpool	216
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	225
5-05584 Allasia: Stato di crisi del Mercatone Uno	216
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	226

INTERROGAZIONI:

5-04933 Ricciatti: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno.	
5-04960 Carrescia: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno.	
5-05010 Terzoni: Prospettive produttive dello stabilimento Prysmian di Ascoli Piceno	216
ALLEGATO 7 (<i>Testo congiunto della risposta</i>)	227

5-05453 Ferro: Progetto di riorganizzazione della Camera di commercio di Roma	217
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	228
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	218
ALLEGATO 9 (Parere approvato)	229
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218
ERRATA CORRIGE	218
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli, C. 3024 Cominardi (Seguito dell'esame e rinvio)	230
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	232
ALLEGATO (Parere approvato)	236
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	232
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (Seguito dell'esame e rinvio)	232
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 (Seguito dell'esame e rinvio)	232
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (Seguito dell'esame e rinvio)	237
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	242
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)	241
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	243
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	245

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA), su questioni concernenti l'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura	246
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	247
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	249
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	247
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**AUDIZIONI:**

Audizione del Capo Ufficio coordinamento legislativo, Carlo Sica, del Capo Ufficio legislativo economia, Massimo Santoro, e del Capo Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e finanze, Francesca Quadri, e del Capo Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Rosita D'Angiolella, sulla semplificazione normativa (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	250
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	251
AVVERTENZA	251

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	252
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124 di uno schema di regolamento	252

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	253
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente dell'INPS, Tito Boeri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	253

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE .	»	IV

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza
del presidente Michele NICOLETTI.*

**Incontro con Giovanna Martelli, Consigliera del
Presidente del Consiglio dei Ministri per le Pari
Opportunità sul piano d'azione in materia di vio-
lenza contro le donne (Convenzione di Istanbul).**

L'incontro si è svolto dalle 15 alle 16.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa

*Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza
del presidente Paolo ROMANI.*

La seduta comincia alle 8.40.

**Incontro con l'ambasciatore
dell'Armenia, Sargis Ghazaryan.**

In apertura di seduta il presidente ROMANI presenta, salutandolo, l'ambasciatore dell'Armenia Sargis GHAZARYAN. Informa che con la riunione odierna prosegue il programma di incontri della delegazione con gli ambasciatori dei paesi dell'OSCE, dopo quelli con gli ambasciatori dell'Ucraina e della Federazione Russa.

L'ambasciatore GHAZARYAN ringrazia il Presidente e la delegazione per l'oppor-

tunità offerta e riferisce sulle linee di politica estera dell'Armenia e specificatamente della sua azione politica all'interno dell'OSCE, con particolare riferimento alla situazione nel Nagorno-Karabakh e ai negoziati del c.d. Gruppo di Minsk, che all'interno dell'OSCE porta avanti da oltre un decennio i negoziati tra Armenia e Azerbaigian.

Prendono quindi la parola il senatore COMPAGNA (AP (NCD-UDC)), l'onorevole MONACO (PD) e il presidente ROMANI per rivolgere quesiti e fare osservazioni, ai quali risponde l'ambasciatore GHAZARYAN.

Il presidente ROMANI, ringraziando l'ambasciatore GHAZARYAN e i parlamentari intervenuti al dibattito dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 9.50.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,20



17SMC0004520